



REGIONE DEL VENETO

Repertorio: **Decreti del Direttore**

classif.: I/2

rep. / data: *vedi segnatatura.xml*

allegati: 10

Oggetto: **Politica agricola comune. Campagna 2021. Regimi di aiuto e misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali. Adozione del Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento**

Note per la trasparenza

Struttura competente:	Area tecnica pagamenti diretti - PO Procedure aiuti di superficie
Contenuto del provvedimento:	Il provvedimento dispone l'adozione del Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento nell'ambito dei regimi di aiuto e misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali per la campagna 2021

Il regolamento (UE) n. 2220/2020 stabilisce alcune disposizioni transitorie negli anni 2021 e 2022, relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

Nel 2019 e nel 2020 si sono completati i cinque anni d'impegno previsti per i tipi di intervento M10 e M11 di cui rispettivamente alla DGR 440/2015 e alla DGR 465/2016. Al fine di assicurare la maggiore efficacia delle misure e i relativi benefici ambientali, con DGR n. 1992 del 30 dicembre 2019 è stata approvata una modifica al PSR 2014-2020 che dà la possibilità di prorogare annualmente il termine del primo periodo di impegno per un massimo di due volte, come consentito dagli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 rispettivamente per la misura 10 e per la misura 11 del PSR 2014-2020.

Viene data quindi la possibilità ai beneficiari del bando approvato con DGR 465/2016 e successive modifiche di aderire volontariamente agli impegni agroclimatico ambientali, in corso di esecuzione, relativi al tipo di intervento 10.1.4, con il prolungamento della durata dell'impegno stesso attraverso la presentazione delle domande di conferma relative al sesto anno.

Analogamente, viene data la possibilità ai beneficiari del bando approvato con DGR n. 440/2015 e successive modifiche di aderire volontariamente agli impegni agroclimatico ambientali, in corso di esecuzione, relativi ai tipi di intervento 10.1.1, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.7, e quelli relativi all'agricoltura biologica dei tipi di intervento 11.1.1 e 11.2.1, con il prolungamento della durata dell'impegno stesso attraverso la presentazione volontaria delle domande di conferma relative al settimo anno.

L'adesione al sesto e al settimo anno di impegno è volontaria per i beneficiari.

Il modulo per la presentazione della domanda unificata permetterà di presentare richiesta di adesione al regime di aiuto per superficie e alle misure per superficie relative agli interventi 10, 11 e 13 (sia domande di aiuto che domande di pagamento).

Al contempo, allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori, è data la possibilità di presentare richiesta di anticipazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, per la quale è in corso di approvazione una circolare da parte dell'AGEA Coordinamento.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti" (AVEPA) così come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 luglio 2020, n. 28;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 116 del 2 febbraio 2021 è stato nominato titolare dell'incarico di Direttore dell'AVEPA il signor Mauro Trapani;

VISTI i seguenti regolamenti europei:

- n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 639/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola e che modifica l'allegato X di tale regolamento e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 641/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 2020/2220 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTO l'articolo 10-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44 inserito dall'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTI i seguenti decreti ministeriali:

- n. 5465 del 7 giugno 2018 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- n. 2588 del 10 marzo 2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- n. 215187 del 10 maggio 2021 recante "Termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2021";

VISTE le seguenti circolari dell'AGEA Coordinamento:

- n. 20254 dell'11 marzo 2020 relativa a "Pratiche Locali Tradizionali (PLT) - Art. 7 del Reg. (UE) n. 639/2014 - Integrazione alla circolare Agea prot. n. 33785 dell'8 aprile 2019";
- n. 17308 del 2 marzo 2020 relativa al mantenimento delle superfici agricole e terreni abbandonati;

- n. 4435 del 22 gennaio 2018 relativa alla procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia, e successive modifiche;
- n. 9020 del 4 febbraio 2019 con la quale vengono integrate le circolari n. 29058 del 4 aprile 2018 e n. 49231 del 8 giugno 2018, che trovano applicazione anche per la campagna 2019, fatti salvi i termini di presentazione (prot. 7914 del 5 febbraio 2019);
- n. 96517 del 17 dicembre 2019 relativa a "Riforma PAC 2015 - 2020: condizioni e modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale a partire dalla campagna 2019";
- n. 86764 del 12 novembre 2019 relativa a "Superfici sensibili sotto il profilo ambientale in zone "Natura 2000" - articolo 5 del reg. (UE) n. 640/2014";
- n. 33785 dell'8 aprile 2019 relativa a "Pratiche Locali Tradizionali (PLT) - Articolo 7 del Reg. (UE) n. 639/2014" e successive modifiche;
- n. 99290 del 20 dicembre 2018 relativa alla disciplina del giovane agricoltore e successive modifiche;
- n. 99157 del 20 dicembre 2018 relativa alla disciplina "Agricoltore in attività - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA.2018.49236 dell'8 giugno 2018" e successive modifiche;
- n. 18677 del 21 marzo 2021 relativa alle domande di trasferimento dei titoli, pignoramento e pegno dei titoli a partire dalla campagna 2021;
- n. 35277 del 13/05/2021 relativa alla Domanda unica 2021 e integrazioni alle circolari dell'AGEA prot. 24085 del 31 marzo 2020 e prot. 26424 del 14 aprile 2020;

VISTA la legge regionale n. 5/2021 "Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali" con la quale è stata modificata la legge regionale n. 16/2018, che dovrà riguardare l'erogazione di fondi di esclusiva competenza regionale;

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale del Veneto:

- n. 2112/2017 e successive modifiche e integrazioni con la quale sono stati riapprovati gli indirizzi procedurali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020;
- n. 992/2016 e successive modifiche e integrazioni con la quale sono state approvate le modalità per individuare le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- n. 438/2021 con la quale sono state approvate le "Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero per la campagna 2021. Approvazione convenzione con AVEPA e Programma Operativo";
- n. 177/2021 con la quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nei precedenti e nel periodo di programmazione 2007-2013 prima dell'anno 2012;
- n. 179/2021 con la quale sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di conferma per il sesto e il settimo anno per alcuni tipi d'intervento della misura 10 "Pagamento per impegni agro climatico ambientali" e 11 "Agricoltura biologica";
- n. 178/2021 con la quale sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di conferma per alcuni tipi d'intervento della misura 10 "Pagamento per impegni agro climatico ambientali" e 11 "Agricoltura biologica";
- n. 319/2021 con la quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto per il tipo di intervento 13.1.1;
- n. 610/2021 con la quale sono stati modificati i bandi conseguentemente all'entra in vigore della legge regionale n. 5/2021;
- n. 611/2021 con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande di aiuto e di confermar per alcuni tipi di intervento del PSR 2014-2020 e delle programmazioni precedenti;
- n. 645/2021 con la quale sono state adottate le disposizioni applicative regionali in materia di condizionalità;

VISTO il decreto n. 114 del 10 ottobre 2016 che definisce le modalità per la semplificazione nella gestione dell'istruttoria di liquidazione delle domande di superficie;

VISTA la dichiarazione con cui il Dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti accerta il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa alla formazione di questo decreto e ne attesta la conformità alla normativa vigente;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

DECRETA

1. di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, la seguente documentazione:
 - Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2021 - Parte generale (**allegato A**);
 - Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2021 - Procedure per la gestione del regime di pagamento di base (**allegato B**);
 - Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2021 - Procedure per la gestione del pagamento per le pratiche agricole per il clima e l'ambiente (**allegato C**);
 - Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2021 - Procedure per la gestione del premio giovane agricoltore (**allegato D**);
 - Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2021 - Procedure per la gestione del sostegno accoppiato facoltativo (**allegato E**);
 - Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2021 - Procedure per la gestione del regime piccoli agricoltori (**allegato F**);
 - Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2021 - Procedure per la gestione del trasferimento titoli (**allegato G**);
 - Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2021 - Procedure per la gestione del Programma di sviluppo rurale (**allegato H**);
 - Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2021 - Procedure per la gestione della domanda basata su strumenti geospaziali "Domanda grafica" (**allegato I**);
 - Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2021 - Procedure per la gestione della richiesta di accesso alla riserva (**allegato L**).

Il Direttore
Mauro Trapani
(sottoscritto con firma digitale)

REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

MANUALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E DI PAGAMENTO

CAMPAGNA 2021

PARTE GENERALE

INDICE

DEFINIZIONI E SIGLE.....	3
PREMESSA.....	7
ANTICIPAZIONE	8
INTRODUZIONE.....	10
AMBITI D'INTERVENTO.....	10
Accesso moduli presentazione domande e abilitazioni	11
FASCICOLO AZIENDALE	16
FASCICOLO DI DOMANDA	17
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA: FUNZIONI E COMPETENZE	18
RICEVIBILITÀ/CONFORMITÀ E AVVIO DEL PROCEDIMENTO	19
REQUISITI DI ACCESSO	21
Regole di base per la presentazione delle domande.....	23
Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni.....	24
Correzione e adeguamento di errori palesi	24
Forza maggiore e circostanze eccezionali	25
Contenuto della domanda	26
SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI.....	28
Clausola di elusione	28
SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO	28
Verifica delle condizioni di ammissibilità e riduzioni.....	28
CALCOLO DELL'AIUTO E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI AI REGIMI DI PAGAMENTI DIRETTI E ALLE MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO.....	35
Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative	35
Deroghe all'applicazione di sanzioni amministrative.....	36
CONDIZIONALITÀ.....	44
GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI	46
Finanziamento delle spese e disciplina di bilancio.....	46
Riduzione dei pagamenti.....	46
Informazioni antimafia	46
Pagamento ai beneficiari.....	46
Irregolarità	47
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	49
DECADENZA, REVOCA, ANNULLAMENTO.....	49
Decadenza	49
Revoca	49
Annullamento.....	50
RICORSI.....	50
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI, RIDUZIONI E SANZIONI	51

DEFINIZIONI E SIGLE

Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati e che esercita un'attività agricola.

Azienda: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

Attività agricola:

- la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o
- lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Prodotti agricoli: i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I dei trattati, nonché il cotone.

Superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti.

Seminativo: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili.

Colture permanenti: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno 5 anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida.

Prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati prato permanente): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da 5 anni o più; nonch , ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato da 5 anni o pi ; pu  comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo e, ove gli stati membri decidano in tal senso, altre specie segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, purch  l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Gli stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente:

- i) il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o
- ii) il terreno pascolabile qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba o altre piante erbacee da foraggio.

Erba o altre piante erbacee da foraggio: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali.

Vivai: le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:

- vivai viticoli e viti madri di portainnesti;

- vivai di alberi da frutto e piante da bacche;
- vivai ornamentali;
- vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda;
- vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle.

Bosco ceduo a rotazione rapida: le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 06029041, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo.

Vendita: la vendita o qualsiasi altro trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto; non comprende i trasferimenti di terreni alle autorità pubbliche o per fini di utilità pubblica e i trasferimenti per fini non agricoli.

Affitto: un contratto di locazione o analoghe transazioni temporanee.

Trasferimento: l'affitto o la vendita o il trasferimento per successione effettiva o anticipata di terreni o di diritti all'aiuto o qualsiasi altro loro trasferimento definitivo; non è compreso il riversamento dei diritti alla scadenza di un affitto.

Gli Stati membri che, prima del 1° gennaio 2018, abbiano accettato parcelle di terreno lasciato a riposo quali seminativi possono continuare ad accettarle come tali dopo tale data. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le parcelle di terreno lasciato a riposo che nel 2018 sono state accettate quali seminativi a norma del presente comma diventano prato permanente nel 2023 o successivamente, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla definizione di prato permanente.

Pagamenti diretti: i pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Beneficiario: un agricoltore quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Inadempienza:

- a) con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure
- b) con riferimento alla condizionalità, l'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali o del mantenimento dei pascoli permanenti.

Domanda di aiuto: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Domanda di pagamento: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Altra dichiarazione: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale.

Misure di sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato: le misure di sostegno concesse conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e se del caso all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, escluse le misure di cui all'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e le misure di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto.

Regime di aiuto per animali: una misura di sostegno accoppiato facoltativo previsto al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di capi.

Misure di sostegno connesse agli animali: le misure di sviluppo rurale o i tipi di operazioni per le quali il sostegno si basa sul numero di capi o sul numero di unità di bestiame dichiarate.

Domanda di aiuto per animale: una domanda per il versamento di aiuti in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di animali nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Regimi di aiuto per superficie: i pagamenti diretti per superficie ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, escluse le misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013.

Misure di sostegno connesse alla superficie: le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata.

Uso: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

Superficie determinata:

- a) nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie, la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti, indipendentemente dal numero di diritti all'aiuto di cui dispone il beneficiario, oppure
- b) nell'ambito delle misure di sostegno per superficie, la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco.

Sistema di informazione geografica (di seguito "SIG"), le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Parcelle di riferimento: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Materiale geografico: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri.

Parcelle agricole (art. 67 regolamento (UE) n. 1306/2013) una porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico

gruppo di colture o, se nell'ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un unico gruppo di colture, una porzione continua di terreno interessata da tale dichiarazione separata; fermi restando criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole adottati dagli Stati membri.

Appezzamento: superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva propriamente detta e dall'uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece, all'interno del medesimo appezzamento. L'appezzamento deve essere individuato tramite i riferimenti catastali di almeno una delle particelle catastali che lo compongono.

Superficie proposta: superficie di una parcella agricola che è prestampata nel modulo di domanda cartaceo o preregistrata in una domanda in formato elettronico o nella domanda GSAA; corrisponde alla superficie dichiarata nell'anno di domanda precedente o, se del caso, alla superficie determinata.

Superficie calcolata: la superficie alfanumerica fornita dal GIS quando si elabora un nuovo poligono o quando si cambia il bordo di un poligono esistente; tale superficie è fornita al beneficiario nella domanda di aiuto geospaziale.

Superficie dichiarata: la superficie che il beneficiario ha dichiarato nella domanda di aiuto o richiesta di pagamento.

Protocollo: registrazione di protocollo effettuata mediante gli applicativi informatici messi a disposizione dell'AVEPA.

Trascinamenti: domande di pagamento presentate a seguito di impegni finanziati ai sensi di periodi di programmazione precedenti al 2014-2020;

AdG: Regione del Veneto - Autorità di gestione FEASR

AGEA: Agenzia (nazionale) per le erogazioni in agricoltura

AVEPA: Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura

CAA: Centro di assistenza agricola

CdS: Comitato di sorveglianza

CUAA: Codice unico di identificazione delle aziende agricole

DGR: Delibera della Giunta regionale del Veneto

FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

MiPAAF: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

PSR: Programma di sviluppo rurale

SIGC: Sistema integrato di gestione e controllo

SUA: AVEPA - Sportello unico agricolo (provinciale)

SDS: Settore domande di superficie

ATPD: Area tecnica pagamenti diretti

PREMESSA

Il Regolamento (UE) n. 2220/2020 stabilisce alcune disposizioni transitorie negli anni 2021 e 2022, relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

ANTICIPAZIONE

Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio dell'anno di campagna, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).

L'importo dell'anticipazione è stabilito in misura pari al 70 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, considerando le misure per le quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi.

L'anticipazione è concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 e pertanto non comporta elementi di aiuto di Stato.

Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato nell'ambito del De Minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 o aiuto di stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Gli organismi pagatori fanno fronte all'erogazione dell'anticipazione attraverso movimenti sulla liquidità messa a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'organismo pagatore concede, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione, una sovvenzione, di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata, per il periodo decorrente dall'erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo e aggiornati con il metodo indicato nella Comunicazione della commissione citata.

Il valore della sovvenzione non eccede:

- il massimale previsto dall'articolo 2 "Aiuti de minimis" del regolamento (UE) n. 1408/2013
- in alternativa, il massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli al punto 23 della citata Comunicazione, tenuto conto degli importi eventuali erogati ai sensi del medesimo Quadro temporaneo nell'anno 2020.

L'anticipazione e la sovvenzione sono concesse agli agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 che presentano una domanda nel 2021 per il regime di base di cui al Titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Le domande di anticipazione sono presentate entro il termine di presentazione della domanda unica. Sono escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate a pascolo, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'anticipazione NON è possibile effettuare gli specifici controlli.

Sono esclusi dall'anticipazione coloro che si trovano in almeno una delle seguenti situazioni:

- soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo Pagatore;
- soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore;
- soggetti che già beneficiano dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli Organismi pagatori con gli istituti bancari;
- i soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedenti, non perfezionati al momento della concessione del finanziamento;
- soggetti per i quali l'importo da erogare sia inferiore a 900 euro.

Inoltre, per quanto riguarda gli aiuti concessi:

- ai sensi del de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, devono essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 1 "campo di applicazione";
- ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" sono escluse le aziende in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23.

La compensazione dell'anticipazione effettuata è operata mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti corrisposti con la domanda unica della relativa campagna, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2021 ma in via non esclusiva.

ATTENZIONE: l'azienda non potrà cumulare l'anticipazione richiesta con l'anticipazione prevista nell'ambito del protocollo di intesa siglato tra l'organismo pagatore e le principali banche presenti sul territorio.

INTRODUZIONE

Le presenti disposizioni illustrano e definiscono, ai fini dell'attuazione dei regimi di aiuto previsti dal quadro giuridico della politica agricola comune, le modalità di presentazione, nonché le procedure amministrative per la gestione delle domande.

Il presente documento è redatto sulla base degli indirizzi disposti dalla Commissione Europea, dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, dall'AGEA - Organismo di coordinamento, dalla Regione del Veneto e dagli altri organismi competenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Manuale si rimanda alla normativa vigente e applicabile.

AMBITI D'INTERVENTO

Il presente Manuale disciplina le modalità di presentazione delle seguenti domande:

Settore/Misura	Base giuridica	Note
Regime di pagamento di base	Titolo III, capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5 regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.	
Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	Titolo III, capo 3, regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.	
Pagamento per i giovani agricoltori	Titolo III, capo 5, regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.	
Sostegno accoppiato facoltativo	Titolo IV, capo 2, regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.	
Regime dei piccoli agricoltori	Titolo V, regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.	
Misura 8 - Imboschimento di terreni agricoli (perdita di reddito e premio manutenzione)	Articolo 21, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.	Ex 221 Vecchio regime regolamento (CEE) n. 2080/1992 Vecchio regime Mis. H - regolamento (CE) n. 1257/1999
Misura 10 - Pagamenti agroclimatico ambientali	Articolo 28, regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.	Vecchio regime regolamento (CEE) n. 2078/1992 Vecchio regime Agroambiente regolamento (CE) n. 1257/1999
Misura 11 - Agricoltura biologica	Articolo 29, regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.	
Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	Articolo 31, regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.	

Principali soggetti coinvolti

- A. Sede centrale di AVEPA - Area Tecnica Pagamenti Diretti.
- B. Centri di assistenza agricola (CAA).
- C. Sportelli unici agricoli territoriali (SUA).

L'attuazione del Programma prevede il coinvolgimento dei seguenti principali soggetti istituzionali:
 - **AVEPA (SC, SUA)**: organismo pagatore ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 907/2014.

È responsabile dei controlli (amministrativi e in loco) necessari per definire gli aiuti spettanti ai beneficiari, e dell'autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti relativi al Programma di sviluppo rurale;

- **Autorità di gestione del programma (AdG):** Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale della Regione del Veneto, responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del Programma di sviluppo rurale;
 - **Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF):** responsabile nazionale della programmazione (Piano strategico nazionale) e della gestione dei fondi comunitari;
 - **Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA):** organismo di coordinamento nazionale, competente per alcuni controlli, con particolare riferimento al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
 - **Organismo di certificazione (OC):** responsabile della certificazione dei conti dell'OPR alla fine di ogni esercizio finanziario. Tale Autorità è stata designata a livello nazionale.
- L'AVEPA può delegare alcune funzioni amministrative ed i controlli ad altri soggetti denominati organismi delegati (di seguito **OD**).

PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE

I regolamenti europei e i bandi di apertura termini, approvati con deliberazione della Giunta regionale del Veneto definiscono i settori di intervento e i termini per i quali è possibile presentare domanda di accesso ai contributi.

Accesso moduli presentazione domande e abilitazioni

I soggetti coinvolti nella compilazione informatizzata delle domande tramite gli applicativi messi a disposizione dall'AVEPA hanno accesso secondo profili e politiche di sicurezza gestite dal sistema di identificazione e registrazione dei soggetti abilitati.

Tutti i soggetti che accedono al sistema e svolgono le operazioni loro consentite vengono identificati attraverso la registrazione dell'identificativo utente/password. Inoltre, anche tutte le operazioni effettuate sono registrate a sistema, complete di identificativo del soggetto che effettua le operazioni e la data di esecuzione.

La compilazione può essere effettuata dal singolo richiedente oppure da un soggetto delegato dal richiedente.

Nel caso di compilazione da parte di un soggetto delegato, questo deve acquisire apposita delega sottoscritta da parte del richiedente, nella quale sia espressamente dichiarata l'autorizzazione alla visualizzazione ed utilizzo dei dati registrati nel fascicolo aziendale; infatti, gli applicativi provvedono alla precompilazione della domanda con i dati registrati nel fascicolo aziendale del richiedente stesso. Il facsimile di tale delega è scaricabile dal portale AVEPA (<http://www.avepa.it/applicativi>).

Il richiedente o il soggetto da esso delegato per la compilazione informatizzata della domanda per poter accedere al sistema informatico dell'AVEPA deve:

- procedere (nel caso in cui non l'abbia ancora effettuato) con la propria registrazione tramite l'applicativo GUARD disponibile al seguente indirizzo sul portale dell'AVEPA (<http://www.avepa.it/applicativi>). La manualistica di aiuto alla registrazione è disponibile nella sezione "Applicativi" (<http://www.avepa.it/applicativi>) all'interno del portale AVEPA. La comunicazione al richiedente dell'abilitazione rilasciata è effettuata a cura dell'AVEPA e verrà confermata a mezzo mail inviata all'indirizzo indicato al momento della registrazione;
- completata la registrazione, accedere con le proprie credenziali alle pagine personali dell'applicativo GUARD, dove si potrà creare una nuova struttura, se non già esistente, e chiedere alla struttura scelta le deleghe per i soggetti e le tipologie di interventi per cui si intende presentare domanda.

ATTENZIONE: dal **1° ottobre 2021**, gli unici strumenti di autenticazione saranno: SPID, eIDAS, CIE. La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso gli applicativi, messi a disposizione dall'AVEPA, secondo le indicazioni di seguito schematizzate.

COD. UE PSR 2014-2020	COD. UE PSR 2007-2013	COD.REG. PSR 2000-2006	Descrizione misura/regime	Tipo domande	Applicativo	Modulo/codice bando
M08	221	8	Imboschimento terreni agricoli	PAGAMENTO	PSR DOMANDE	
M08	221	-	Primo imboschimento dei terreni agricoli (az. 1 e 2) Premio manutenzione e premio perdita di reddito	PAGAMENTO	PSR DOMANDE	
80	2080	-		PAGAMENTO	PSR DOMANDE	

COD. UE PSR 2014-2020	Descrizione misura/regime	Tipo domande	Applicativo	Modulo/codice bando
M10.1.1	Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale	PAGAMENTO (conferma) ADESIONE VOLONTARIA	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
M10.1.2	Ottimizzazione delle tecniche agronomiche ed irrigue	PAGAMENTO (conferma)	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
M10.1.3	Gestione attiva infrastrutture verdi	PAGAMENTO (conferma)	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
M10.1.3	Gestione attiva infrastrutture verdi	PAGAMENTO (conferma) ADESIONE VOLONTARIA	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
M10.1.4	Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati pascoli	PAGAMENTO (conferma) ADESIONE VOLONTARIA	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
M10.1.6	Tutela ed incremento degli habitat seminaturali	PAGAMENTO (conferma)	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
M10.1.7	Allevatori custodi	PAGAMENTO (conferma)	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
M10.1.7	Allevatori custodi	PAGAMENTO (conferma) ADESIONE VOLONTARIA	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
M11.1.1	Conversione all'agricoltura biologica	PAGAMENTO (conferma)	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
M11.2.1	Mantenimento agricoltura biologica	PAGAMENTO (conferma) ADESIONE VOLONTARIA	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
M13.1.1	Indennità compensativa	AIUTO	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020

Descrizione misura/regime	Tipo domande	Applicativo	Modulo/codice bando
Aiuti de minimis per il settore barbabietola da zucchero	AIUTI DE MINIMIS	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
Aiuti de minimis grano duro	AIUTI DE MINIMIS	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
DOMANDA UNICA Regime pagamento di base Inverdimento Giovane agricoltore Sostegno accoppiato		APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020
REGIME PICCOLI AGRICOLTORI		APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
RICHIESTA ACCESSO RISERVA		APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020
TRASFERIMENTO TITOLI		APPLICATION SDS	GESTIONE TITOLI

La compilazione del piano culturale deve avvenire esclusivamente all'interno dello specifico applicativo SITIFarmer 2021, raggiungibile dai medesimi applicativi.

Informatizzazione e presentazione delle domande

La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso gli applicativi dedicati, messi a disposizione dall'AVEPA.

La compilazione delle domande può essere effettuata dal singolo richiedente oppure da un soggetto da questo delegato (in possesso di apposita delega da parte del richiedente).

Per tutte le tipologie di domanda l'accesso all'applicativo resterà aperto fino alle 23:59.59 del termine indicato nella normativa di riferimento. Qualora il termine di presentazione di una domanda coincida con un giorno festivo, non lavorativo oppure un sabato, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Eventuali reclami relativi al malfunzionamento del sistema devono essere obbligatoriamente inoltrati via PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro 2 ore dal loro verificarsi, con l'indicazione delle seguenti informazioni minime rispetto alla domanda interessata: numero identificativo, CUA, descrizione anomalia, utente di riferimento, recapito telefonico/mail.

Per tutte le domande riferite alle misure oggetto di specifica convenzione stipulata con l'AVEPA, ricevute attraverso un CAA:

- l'incaricato del CAA, al momento della sottoscrizione della domanda, provvede ad identificare il richiedente mediante la copia del documento di riconoscimento valido presente a fascicolo ed effettua tutti i controlli volti alla verifica della conformità/ricevibilità;
- nel caso di sottoscrizione autografa della domanda informatizzata, l'originale firmato dal richiedente deve essere inserito all'interno del fascicolo di domanda unitamente a tutta la documentazione eventualmente prevista.

Per le domande presentate tramite l'applicativo "domande PSR", nel caso in cui le stesse non siano state presentate per il tramite di un CAA, la domanda firmata deve essere caricata all'interno dell'applicativo (unitamente a tutti i suoi allegati in formato digitale) tramite una specifica funzione di upload. Terminata questa fase la domanda deve essere inviata al protocollo tramite l'applicativo "Domande PSR" (solo per domande non in convenzione con i CAA).

La compilazione della domanda avviene a partire dai dati registrati nel fascicolo aziendale che saranno precompilati all'interno delle domande.

Prima della compilazione della domanda, pertanto, è obbligatorio procedere alla verifica e, in caso di variazioni della situazione aziendale presente a sistema, all'aggiornamento e all'integrazione del fascicolo aziendale, nonché alla validazione di quest'ultimo.

Gli applicativi consentono la generazione di un documento informatico in formato .pdf della domanda di aiuto o di pagamento che dovrà essere sottoscritto dal beneficiario (richiedente o legale rappresentante dell'azienda agricola). Qualora il richiedente abbia conferito procura speciale ad altro soggetto è ammissibile la sottoscrizione da parte del procuratore, pur con le medesime modalità.

La sottoscrizione delle domande da parte del richiedente potrà avvenire con le seguenti modalità:

- firma autografa (olografa);
- firma grafometrica;
- firma digitale.

Per le sole domande di pagamento annuale di adesione al vecchio regime regolamento (CEE) 2080/1992 "Misure forestali nel settore agricolo", ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 809/2014 ed in applicazione di quanto previsto con DGRV 145/2020, la conferma degli impegni di imboscamento sottoscritti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/1992 avviene sulla base dei dati accertati per l'anno precedente da parte dello Sportello unico agricolo competente in relazione alla/e domanda/e di conferma annuale presentata/e, senza l'obbligo della presentazione materiale della/e domanda/e di conferma annuale, ad eccezione dei casi di:

- rinuncia parziale della superficie oggetto di impegno;

- variazioni catastali (frazionamenti, accorpamenti, rinumerazioni) delle particelle oggetto di impegno;
- **subentri parziali o totali nella titolarità degli impegni assunti.**

I dettagli tecnici e le modalità operative per l'invio telematico delle domande sono disponibili nel portale internet dell'AVEPA.

Competenza territoriale per la presentazione delle domande

Per le domande presentate tramite l'applicativo "Domande PSR", la competenza territoriale da indicare all'interno dell'applicativo "Domande PSR" per la presentazione delle domande previste vien individuata generalmente in funzione della localizzazione della quota prevalente della superficie interessata all'intervento oppure della sede dell'UTE.

Regole di base per la presentazione delle domande

Per tutte le misure, i requisiti per l'ammissibilità delle domande e la formazione della graduatoria debbono essere in possesso e dichiarati dal richiedente al più tardi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto.

Inoltre, al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto, non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione.

Ai fini della presentazione della domanda valgono le seguenti regole:

- a) non è ammesso il cumulo degli aiuti;
- b) ciascuna domanda deve essere riferibile ad un unico soggetto/azienda agricola, intesa come Unità tecnico economica.

Al momento della presentazione, alla domanda deve essere allegata la documentazione che:

- il bando indica essenziale in fase di presentazione della domanda stessa, nel caso di domanda di aiuto;
- il bando (e la comunicazione di finanziabilità) indica necessaria in fase di presentazione della domanda stessa, nel caso di domanda di pagamento.

Per le domande di aiuto:

- la documentazione indicata come essenziale deve essere presente al momento della protocollazione della domanda, pena la non ammissibilità della domanda stessa o il mancato riconoscimento del relativo punteggio (se riferita alla dimostrazione del requisito di priorità, precedenza o preferenza);
- eventuali altri documenti previsti ma non indicati nel bando come essenziali, qualora non presentati in allegato alla domanda, dovranno pervenire alla struttura competente per l'istruttoria entro il termine massimo indicato nelle singole schede di misura del bando, pena l'inammissibilità della domanda.

Sostituzione della domanda

La domanda una volta protocollata informaticamente non è più modificabile.

Per le domande presentate tramite l'applicativo "Domande PSR", nel caso in cui non siano ancora iniziati i controlli da parte della struttura competente per l'istruttoria è possibile, fino al termine di scadenza per la presentazione indicato nel bando nonché durante il periodo in cui è consentita la presentazione tardiva, sostituire la domanda con un'altra previa formale richiesta di annullamento/rinuncia alla struttura competente per l'istruttoria della domanda già presente a

sistema. Ottenuto l'assenso da parte della suddetta struttura dell'AVEPA, occorre compilare una nuova domanda, che sostituisce la precedente, sempre tramite l'applicativo "Domande PSR". Quest'ultima domanda, debitamente sottoscritta, deve pervenire all'AVEPA nei termini e nelle modalità previsti dal bando.

Dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande è possibile richiedere alla struttura dell'AVEPA competente per l'istruttoria il riconoscimento di eventuali errori palesi. Per la definizione di tale fattispecie di errori si rimanda a quanto stabilito nel documento degli Indirizzi procedurali approvato dalla Regione del Veneto e nel decreto adottato dall'Agenzia.

FASCICOLO AZIENDALE

Il fascicolo aziendale è il raccoglitore dei dati di tutti i soggetti che si pongono in relazione con la pubblica amministrazione ed è parte integrante dell'anagrafe delle imprese agricole.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01.12.1999. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento e interrompono il rapporto tra ditta e Pubblica amministrazione.

Con DGRV n. 4098 del 30.12.2005 la funzione di gestione dei fascicoli aziendali è stata attribuita all'AVEPA, che subentra alla Regione, a partire dalla data del 1° gennaio 2006.

I CAA riconosciuti dalla Regione del Veneto e convenzionati con l'AVEPA sono delegati alla tenuta ed alla gestione del fascicolo aziendale secondo le modalità previste dall'apposita convenzione stipulata con l'AVEPA e sulla base di quanto disposto dall'art. 3 bis del d.lgs. 165/1999 e successive modifiche.

Il fascicolo aziendale informatizzato viene costituito tramite la registrazione nell'applicativo per la gestione del fascicolo aziendale, secondo le modalità stabilite dalle Linee guida per la costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e per l'Anagrafe del settore primario approvate con DGR n. 3758 del 26.11.2004 e successive modifiche, e attuate con decreto del dirigente dell'Unità complessa sistema informativo settore primario e controllo n. 16/SISP del 24.12.2004, nonché secondo quanto stabilito nel Manuale per la gestione del fascicolo aziendale adottato dall'AVEPA con decreto n. 487 del 12.08.2008 e successive modifiche.

Per ogni impresa deve essere costituito e conservato anche un fascicolo aziendale cartaceo, nel quale devono essere raccolti i documenti comprovanti i dati dichiarati nel fascicolo aziendale informatizzato.

Prima di attivare qualunque procedimento è obbligatorio procedere alla verifica e, in caso di variazioni della situazione aziendale inserita a sistema, all'aggiornamento e all'integrazione del fascicolo aziendale, nonché alla validazione di quest'ultimo.

Per tutti gli ulteriori aspetti procedurali e gestionali si rimanda al documento "Manuale per la gestione del fascicolo aziendale", approvato con decreto n. 487 del 12.08.2008 e successive modifiche.

NOTA BENE: I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio e comunque prima della presentazione della domanda.

FASCICOLO DI DOMANDA

Per ogni domanda presentata deve essere costituito il fascicolo della domanda, distinto dal fascicolo aziendale e contenente tutti i documenti relativi al procedimento amministrativo *de quo*.

Il fascicolo della domanda è costituito e tenuto con modalità tali da garantire che la documentazione in esso archiviata sia sempre riconducibile al fascicolo e non possa essere smarrita. A tal fine, su tutti i documenti inseriti nel fascicolo deve essere annotato il numero della domanda, che deve essere sempre inserito nell'oggetto del fascicolo stesso.

La copertina del fascicolo deve riportare le seguenti informazioni minime:

- numero/riferimento della domanda;
- bando/anno campagna;
- CUA;
- denominazione richiedente;
- misura/regime sostegno;
- (eventuale) numero fascicolo informatico attribuito dal sistema di gestione documentale (*Docway*).

Per le sole domande PSR, il fascicolo della domanda di aiuto deve contenere i sottofascicoli relativi alle domande di pagamento presentate durante tutta la durata dell'impegno.

All'interno di ciascun fascicolo di domanda deve essere conservata la documentazione attestante i controlli svolti secondo le competenze dell'ente/struttura che conserva l'archivio cartaceo.

I fascicoli delle domande sono gestiti in conformità alle norme vigenti in materia di documentazione amministrativa, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati personali e devono essere conservati per un periodo di 15 anni dalla data di conclusione del procedimento conseguente all'ultimo pagamento, fatti salvi eventuali ricorsi pendenti e/o tempi diversi indicati dalla normativa di riferimento.

I fascicoli delle domande valutate non ricevibili/non conformi sono invece conservati per un periodo di 5 anni dalla data di conclusione del procedimento, fatti salvi eventuali ricorsi pendenti e/o tempi diversi indicati dalla normativa di riferimento.

NOTA BENE: per tutte le domande il fascicolo della domanda è registrato nel repertorio dei fascicoli presente nel sistema di gestione documentale (*Docway*), pertanto per ciascun fascicolo di domanda esiste il corrispondente fascicolo informatico creato e gestito da tale sistema.

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA: FUNZIONI E COMPETENZE

Tutta l'attività istruttoria relativa alla domanda deve essere tracciata all'interno di una relazione.

Separazione delle funzioni

Domanda di aiuto

I controlli di ammissibilità (compresa l'eventuale visita in situ, se necessaria) vengono svolti, per le misure/regimi di rispettiva competenza, dagli Sportelli unici agricoli oppure dalla Sede centrale.

Il controllo in loco, ove la domanda rientri nel campione estratto, è svolto dagli Sportelli unici agricoli oppure dalla sede centrale, secondo le competenze individuate.

Il funzionario incaricato del controllo in loco non può coincidere con quello che svolge il controllo di ammissibilità per il medesimo soggetto.

Domanda di pagamento

I controlli di ammissibilità vengono svolti, per le misure/regimi di rispettiva competenza, dagli Sportelli unici agricoli oppure dalla Sede centrale. Il funzionario che realizza tali controlli non può coincidere con quello che ha svolto i controlli relativi alla domanda di aiuto per il medesimo soggetto.

Tabella riassuntiva competenze istruttorie

La seguente tabella identifica le competenze istruttorie sulle domande di contributo (aiuto e pagamento) per ogni singola misura/sottomisura/regime di intervento.

COD. UE PSR 2014-2020	Descrizione misura/regime	Domande AIUTO	Domande PAGAMENTO
M10.1.1	Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale	SUA	SDS
M10.1.2	Ottimizzazione delle tecniche agronomiche ed irrigue	SUA	SDS
M10.1.3	Gestione attiva infrastrutture verdi	SUA	SDS
M10.1.4	Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati pascoli	SUA	SDS
M10.1.6	Tutela ed incremento degli habitat seminaturali	SUA	SDS
M10.1.7	Allevatori custodi	SUA	SDS
M11.1.1	Conversione all'agricoltura biologica	SUA	SDS
M11.2.1	Mantenimento agricoltura biologica	SUA	SDS
M13.1.1	Indennità compensativa	SDS	SDS
M08 Ex 8	Imboschimento terreni agricoli	-	SUA
M08 Ex 221	Primo imboschimento dei terreni agricoli (az. 1 e 2) Premio manutenzione e premio perdita di reddito	-	SDS
80	2080	-	SUA
F2			SUA
	Aiuti de minimis per il settore barbabietola da zucchero	--	SDS
	Aiuti de minimis grano duro	--	AGEA Pagatore
	Regime pagamento di base	--	SDS
	Inverdimento	--	SDS
	Giovane agricoltore	--	SUA/SDS
	Sostegno accoppiato	--	SDS

RICEVIBILITÀ/CONFORMITÀ E AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Con la protocollazione di ogni singola domanda di contributo prende avvio il relativo procedimento amministrativo.

Ricevibilità/Conformità

Per ogni domanda protocollata, deve essere attestata la ricevibilità ovvero il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) rispetto dei termini di presentazione della domanda.
La verifica si effettua controllando la data del protocollo ovvero alla data di presentazione nel caso di protocollazione con data successiva.
Per tutte le domande tale verifica è automaticamente assolta dall'applicativo che non permette la presentazione di domande oltre la scadenza stabilita dal bando;
- b) sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante (oppure da altro soggetto legittimato) ovvero dal soggetto richiedente.
In caso di firma digitale occorre verificare che:
 - il certificato di sottoscrizione digitale sia in corso di validità;
 - la firma digitale appartenga al legale rappresentante (oppure ad altro soggetto legittimato) ovvero al soggetto richiedente;
 - se la firma è di un soggetto diverso dal legale rappresentante o dal richiedente, esso sia titolato alla firma (controllo da effettuarsi tramite visura camerale).In caso di firma autografa occorre verificare che:
 - sia presente la copia del documento d'identità, in corso di validità;
 - se la firma è di un soggetto diverso dal legale rappresentante o dal richiedente, esso sia titolato alla firma (controllo da effettuarsi tramite visura camerale);
- c) presenza del codice fiscale (o CUAA) del soggetto proponente.
Tale verifica è automaticamente assolta poiché il CUAA è acquisito direttamente dal fascicolo aziendale elettronico del soggetto.

Nel caso in cui anche una sola delle condizioni di ricevibilità/conformità non sia rispettata e/o presente, la domanda viene considerata NON ricevibile/NON conforme e il relativo procedimento viene chiuso negativamente con un provvedimento espresso in forma semplificata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della L. 241/1990, inviato al richiedente ("comunicazione di non ricevibilità/non conformità"), tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R.

Il termine per le verifiche di ricevibilità/conformità è fissato in 10 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Per le domande delle misure oggetto di convenzione con i CAA, essi garantiscono la corretta immissione dei dati e gli elementi di ricevibilità/conformità della domanda; provvedono, inoltre, alla stampa ed alla conservazione della checklist di conformità, debitamente compilata.

Per le domande presentate tramite l'applicativo "Domande PSR", l'esito definitivo dei controlli di ricevibilità è formulato dalla struttura dell'AVEPA competente per l'istruttoria, che provvede ad inserire tali istanze nell'elenco di quelle ricevibili ovvero ad inviare al richiedente l'eventuale "comunicazione di non ricevibilità" tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R.

Controllo competenza territoriale per l'istruttoria

Unitamente ai controlli di ricevibilità/conformità, la struttura AVEPA che ha ricevuto la domanda verifica su tutte le domande pervenute la correttezza o meno della propria competenza territoriale per l'istruttoria dell'istanza stessa.

In caso di domanda con erronea indicazione della struttura competente per l'istruttoria (all'interno del campo "struttura") sarà cura di tale struttura, nel più breve tempo possibile:

- trasferirne la competenza in PSR Istruttoria, attraverso l'apposita funzionalità disponibile all'interno dell'applicativo;

- trasferirne la competenza in DOCWAY, attraverso l'apposita funzionalità disponibile all'interno dell'applicativo;
- trasferire la checklist di ricevibilità/conformità opportunamente compilata e firmata.

Di conseguenza la struttura competente provvede a prendere in carico informaticamente a sistema le domande di propria competenza.

Avvio del procedimento

Il dirigente della struttura che ha preso in carico anche a livello informatico la domanda provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti richiedenti. In tal senso, il dirigente deve svolgere le seguenti attività:

- a) individuare il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- b) assegnare l'istruttoria di ammissibilità all'ufficio competente;
- c) comunicare l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i. indicando:
 - l'amministrazione competente;
 - l'oggetto del procedimento (misura/sottomisura/regime di intervento);
 - l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti/documentazione relativi al procedimento;
 - la data di protocollazione della domanda;
 - il termine entro il quale deve concludersi il procedimento con il provvedimento di ammissione o di esclusione dal finanziamento;
 - le forme di tutela amministrativa e giudiziaria attivabili dal richiedente in caso di inerzia o inadempienza dell'Amministrazione.

Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Agenzia provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione della stessa all'Albo ufficiale dell'AVEPA.

In tal caso la motivazione del ricorso alla pubblicazione è riportata, di volta in volta, nella comunicazione di avvio del procedimento. Una volta scaduto il periodo di pubblicazione all'albo ufficiale (15 giorni) le comunicazioni di avvio del procedimento resteranno disponibili nella sezione "Comunicazioni" di ciascuna misura nel portale istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), a fini meramente informativi.

L'elenco aggiornato dei responsabili del procedimento e dei relativi competenti uffici è disponibile nella sezione "Agenzia/Procedimenti amministrativi" del portale istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it).

DOMANDE DI AIUTO E DOMANDE DI PAGAMENTO

La domanda unica riguarda almeno la domanda di pagamenti diretti con riferimento al regime di pagamento di base o al regime di pagamento unico per superficie e agli altri regimi di aiuto per superficie¹.

¹ Articolo 11, regolamento (UE) n. 640/2014

REQUISITI DI ACCESSO

Agricoltore in attività

Al fine di poter percepire gli aiuti europei nell'ambito di uno o più dei regimi di aiuto è necessario che il soggetto richiedente l'aiuto rivesta la qualifica di **"Agricoltore in attività"**.

Il requisito di "Agricoltore in attività" in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti.

Tale requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della relativa domanda e mantenuto per tutto il periodo di programmazione nel caso di impegni pluriennali.

Sono considerati agricoltori in attività:

1. le persone fisiche e giuridiche che hanno percepito, nell'anno precedente, pagamenti diretti per un ammontare massimo di:
 - a) euro cinquemila (5.000,00) per le aziende le cui superfici agricole sono, in misura maggiore al cinquanta per cento, ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi regolamentazione dell'Unione europea;
 - b) euro milleduecentocinquanta (1.250,00) negli altri casi.
2. i soggetti, che dimostrano uno dei seguenti requisiti²:
 - a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
 - b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo³, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'ultimo anno disponibile e comunque non oltre due anni fiscali precedenti la presentazione della domanda unica, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea e per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda⁴ è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

Non sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che detengono superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima.

Attività agricola

Al fine di poter percepire gli aiuti europei nell'ambito di uno o più regimi di aiuto è necessario che il soggetto richiedente l'aiuto eserciti sulle superfici una "attività agricola".

L'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Il pascolamento è l'unica attività agricola riconosciuta ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali⁵, e delle superfici mantenute naturalmente e caratterizzate da una pendenza, calcolata secondo le modalità operative stabilite dall'organismo di coordinamento, maggiore al trenta per cento ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducono sensibilmente la produttività e non ne consentono lo sfalcio.

Il pascolamento è attività agricola⁶, se conforme ai seguenti requisiti:

- a) è esercitato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;
- b) è esercitato con una densità di bestiame, riferita all'anno di presentazione della domanda, non inferiore a 0,2 unità di bovino adulto (UBA) per ettaro.

Il rapporto UBA per ettaro è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA

² Articolo 9, paragrafo 3bis, regolamento (UE) n. 1307/2013

³ Con riferimento al requisito della partita IVA attiva in campo agricolo si intende la partita IVA individuata dal codice ATECO 01 agricoltura

⁴ Il controllo dell'inizio dell'attività agricola nell'anno di domanda è eseguito verificando che nell'anno precedente l'agricoltore non risulti titolare di una partita IVA

⁵ Articolo 7, lettera a), regolamento (UE) n. 639/2014

⁶ Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino i), regolamento (UE) n. 1307/2013

corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della Banca dati nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ASL competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le località di pascolo.

Le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni stabilita e un carico minimo di bestiame in deroga alla densità stabilita, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento.

In deroga a quanto previsto in merito al rapporto UBA per ettaro, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale con provvedimento della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo, sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. La Regione o Provincia autonoma competente comunica il provvedimento di riconoscimento dell'uso o consuetudine locale, con l'identificazione delle superfici interessate, all'organismo di coordinamento.

Dimensioni minime della parcella agricola e dell'azienda e disponibilità degli ettari ammissibili

La dimensione minima di una parcella agricola oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari⁷.

Nel caso di prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, quali elementi caratteristici del paesaggio e alberi si considera ammissibile, all'interno della parcella di riferimento del prato permanente, la seguente superficie conseguente a tara:

- a) 100% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al 5%;
- b) 80% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara maggiore del 5% e fino al 20%;
- c) 50% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara maggiore 20% e fino al 50%;
- d) 30% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara maggiore 50% e fino al 70% sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali; la percentuale di ammissibilità è elevata al 50% nel caso in cui la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non è prevalente, ma sulla superficie insistono comunque piante foraggere non erbacee tradizionalmente pascolate che, unitamente all'erba e alle altre piante erbacee da foraggio coprono oltre il 50% della superficie;
- e) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera d), per superfici con tara superiore al 50 % sulle quali non sono svolte le pratiche agricole tradizionali, non è ammissibile l'intera superficie della parcella di riferimento.

Gli ettari ammissibili devono essere a disposizione del richiedente alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, tuttavia la superficie richiesta in domanda deve essere conforme alla definizione di ettaro ammissibile⁸, nel corso dell'intero anno civile, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari ammissibili⁹, le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi devono essere conservate nel fascicolo di domanda.

⁷ Articolo 72, paragrafo 1, secondo comma, regolamento (UE) n. 1306/2013

⁸ Articolo 32, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1307/2013

⁹ Articolo 32, paragrafo 6, regolamento (UE) n. 1307/2013

Sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni¹⁰:

- non occupa la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
- non utilizza strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
- consente il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

Requisiti minimi

I pagamenti diretti non sono erogati se l'importo da corrispondere è inferiore a euro trecento (300,00) prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni.

Regole di base per la presentazione delle domande

Per tutti i regimi e le misure di sostegno, i requisiti per l'ammissibilità delle domande o l'eventuale formazione della graduatoria, devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente al più tardi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento.

Per le domande di aiuto e/o di pagamento:

- la documentazione indicata come essenziale deve essere presente al momento della protocollazione della domanda, pena la non ammissibilità della domanda stessa;
- per le sole domande PSR, eventuali altri documenti previsti non indicati nel bando come essenziali, qualora non presentati in allegato alla domanda, dovranno pervenire alla struttura competente per l'istruttoria entro il termine massimo indicato nelle singole schede misura, pena la non ammissibilità della domanda stessa.

Termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento¹¹

Salvo proroghe, la domanda deve essere presentata entro il **15 maggio** di ogni anno. Il termine ultimo può essere fissato a una data successiva in determinate zone soggette a condizioni climatiche eccezionali.

Modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e modifiche in seguito ai controlli preliminari¹²

Dopo il termine ultimo di presentazione della domanda, singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto possono essere aggiunti o modificati a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati. Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all'uso o al regime di pagamento diretto o alla misura di sviluppo rurale in relazione a singole parcelle agricole o a diritti all'aiuto già dichiarati. Se le modifiche hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare di conseguenza anche tali documenti o contratti.

Le modifiche possono essere apportate entro il 31 maggio dell'anno di campagna, salvo proroghe. Le comunicazioni sono scritte o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

Se il beneficiario è già stato informato dell'intenzione di effettuare un controllo in loco o di inadempienze riscontrate nella domanda o se da un controllo in loco emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

¹⁰ Articolo 32, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 1307/2013

¹¹ Articolo 13, regolamento (UE) n. 809/2014

¹² Articolo 15, regolamento (UE) n. 809/2018

Presentazione tardiva¹³

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda oltre l'ultimo giorno utile comporta una riduzione, pari **all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo**, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile. Tale indicazione si applica anche alle domande, ai documenti, ai contratti o ad altre dichiarazioni che devono essere trasmessi all'autorità competente qualora tali domande, documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità all'aiuto o al sostegno in questione. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto o il sostegno in questione.

Se il ritardo è superiore a **25 giorni di calendario**, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una modifica della domanda oltre l'ultimo giorno utile comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi corrispondenti all'uso effettivo delle parcelle agricole in questione.

Le modifiche della domanda non sono più ricevibili oltre l'ultima data possibile per la presentazione tardiva.

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento dei diritti all'aiuto oltre l'ultimo giorno utile comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.

Se il ritardo è superiore a **25 giorni di calendario**, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è assegnato alcun diritto all'aiuto ovvero, se del caso, nessun aumento del valore dei diritti all'aiuto.¹⁴

Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni¹⁵

Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro viene registrato.

Se il beneficiario è già stato informato dell'intenzione di effettuare un controllo in loco o di inadempienze riscontrate nella domanda o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti che contengono inadempienze.

La richiesta di ritiro deve essere notificata per iscritto (posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R oppure consegnata a mano) alla sede centrale dell'agenzia (protocollo@cert.avepa.it).

Tale comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- CUA;A;
- ragione sociale;
- numero identificativo della domanda;
- misura/sottomisura/tipo di intervento ovvero tipo di premio.

Correzione e adeguamento di errori palesi¹⁶

Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'AVEPA può riconoscere errori palesi, anche d'ufficio, solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti.

¹³ Articolo 13, regolamento (UE) n. 640/2014

¹⁴ Articolo 14, regolamento (UE) n. 640/2014

¹⁵ Articolo 3, regolamento (UE) n. 809/2014

¹⁶ Articolo 4, regolamento (UE) n. 809/2014

Per tali fattispecie si fa riferimento a quanto stabilito al paragrafo 4.3 degli Indirizzi procedurali approvati dalla Regione del Veneto, nonché a quanto stabilito nella specifica procedura operativa per il riconoscimento e la correzione dell'errore palese adottata dall'AVEPA con decreto n. 60 del 6 aprile 2017.

Forza maggiore e circostanze eccezionali¹⁷

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora il beneficiario non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

Per quanto riguarda le misure di sostegno allo sviluppo rurale ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda le altre misure di sostegno allo sviluppo rurale, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali gli Stati membri non richiedono il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

Se l'inadempienza derivante da tali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non si applica la sanzione amministrativa corrispondente.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante devono essere comunicati per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Possano essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore¹⁸ (tra parentesi una indicazione della relativa documentazione probante):

- a) decesso dell'agricoltore (certificato di morte);
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore (eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentono lo svolgimento della specifica attività professionale);
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno (provvedimento dell'autorità pubblica che dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate);
- d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda (provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche);
- e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento (denuncia alle forze dell'ordine);
- f) epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico (certificato dall'autorità sanitaria competente o da un veterinario riconosciuto ai sensi del d.lgs. 196/1999, che attesta la presenza dell'epizoozia);

¹⁷ Articolo 4, regolamento (UE) n. 640/2014

¹⁸ Articolo 2, regolamento (UE) n. 1306/2013

- g) fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale (ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente).

Ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di “circostanze anormali, indipendenti dall'operatore e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”. Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce “un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo”. Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopracitata comunicazione indica che "devono essere incontestabili".

NOTA BENE: Tali informazioni dovranno essere riportate nella SCHEDA ATTI/CAUSE FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI del fascicolo aziendale, allegando, ove previsto, la documentazione probante.

Contenuto della domanda¹⁹

La domanda contiene tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto e/o del sostegno, e in particolare:

- a) identità del beneficiario;
- b) dettagli dei regimi di pagamento diretto e/o delle misure di sviluppo rurale;
- c) identificazione dei diritti all'aiuto ai fini del regime di pagamento di base;
- d) elementi atti ad identificare in modo inequivocabile tutte le parcelle agricole dell'azienda, la loro superficie espressa in ettari con due decimali, la loro ubicazione e, se del caso, ulteriori indicazioni circa l'uso;
- e) se del caso, gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile le superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale;
- f) ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l'ammissibilità al regime e/o alla misura di cui trattasi;
- g) una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di pagamento diretto e/o alle misure di sviluppo rurale;
- h) se del caso, l'indicazione da parte del beneficiario di essere incluso nell'elenco di aziende o attività non agricole;
- i) se del caso, il numero e la specie degli animali per i quali viene presentata una domanda di aiuto o una domanda di pagamento e, per i bovini, il codice di identificazione degli animali;
- j) se del caso, l'impegno del beneficiario a detenere gli animali nella propria azienda durante un periodo e informazioni sul luogo o sui luoghi di detenzione.

Al momento della presentazione della domanda, il beneficiario può:

- a) confermare la domanda precompilata;
- b) integrare la domanda se contiene informazioni insufficienti;
- c) correggere la domanda precompilata.

Il beneficiario deve presentare una sola domanda anche se riferita a più UTE (Unità Tecnico Economiche).

Requisiti relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali²⁰

¹⁹ Articolo 14, regolamento (UE) n. 809/2014

²⁰ Articolo 21, regolamento (UE) n. 809/2014

Una domanda di aiuto per animale, o una domanda di aiuto nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto e/o al sostegno, e in particolare:

- a) l'identità del beneficiario;
- b) il numero e la specie degli animali per i quali viene presentata una domanda di aiuto o una domanda di pagamento e, per i bovini, il codice di identificazione degli animali;
- c) se del caso, l'impegno del beneficiario a detenere gli animali nella propria azienda durante un periodo e informazioni sul luogo o sui luoghi di detenzione;
- d) ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l'ammissibilità al regime o alla misura di cui trattasi;
- e) una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti all'aiuto e/o al sostegno in questione.

Ciascun detentore di animali ha il diritto di ottenere dall'autorità competente, senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza attese eccessive, l'accesso ai dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali relativi alla sua persona e ai suoi animali. Nel presentare la propria domanda di aiuto per animale o domanda di pagamento il beneficiario dichiara che i dati ivi contenuti sono esatti e completi o, se del caso, corregge i dati errati o completa quelli mancanti.

Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie²¹

Ai fini dell'identificazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda e/o delle superfici non agricole, l'autorità competente fornisce al beneficiario il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali (domanda grafica).

A decorrere dall'anno di domanda 2018, tale regola è applicata a tutti i beneficiari.

I moduli prestabiliti forniti al beneficiario specificano la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento e la superficie determinata per parcella agricola ai fini del regime di pagamento di base, del regime di pagamento unico per superficie e/o della misura di sviluppo rurale connessa alla superficie. Il materiale grafico fornito al beneficiario indica i confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento e i confini delle parcelle agricole determinate nell'anno precedente al fine di consentire al beneficiario di indicare correttamente le dimensioni e l'ubicazione di ciascuna parcella agricola.

Il beneficiario identifica in modo inequivocabile e dichiara la superficie di ciascuna parcella agricola e, se del caso, il tipo, le dimensioni e l'ubicazione delle aree di interesse ecologico. Per quanto riguarda il pagamento per l'inverdimento, il beneficiario specifica inoltre l'uso delle parcelle agricole dichiarate. A tal fine il beneficiario può confermare le informazioni già fornite nel modulo prestabilito. Tuttavia, qualora i dati relativi alla superficie, all'ubicazione o ai confini della parcella agricola o, se del caso, alle dimensioni e all'ubicazione delle aree di interesse ecologico non siano corretti o completi, il beneficiario provvede a correggere o modificare il modulo prestabilito.

Sulla base delle correzioni o integrazioni fornite dai beneficiari nel modulo prestabilito, l'autorità competente valuta, se sia necessario un aggiornamento della corrispondente parcella di riferimento.

²¹ Articolo 17, regolamento (UE) n. 809/2014

SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI

Clausola di elusione²²

Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO

Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno concesso a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, ove applicabile, dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Non si applica, tuttavia, alle misure di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, né alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto.

Si applica anche al controllo della condizionalità.

Elementi del sistema integrato²³

Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

- a) una banca dati informatizzata;
- b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
- d) domande di aiuto e domande di pagamento;
- e) un sistema integrato di controllo;
- f) un sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno che presenti una domanda di aiuto o di pagamento;
- g) un sistema di identificazione e registrazione degli animali.

Verifica delle condizioni di ammissibilità e riduzioni²⁴

Ai fini del controllo in loco viene elaborato un piano di campionamento delle aziende agricole. Le domande risultate non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione o dopo i controlli amministrativi non fanno parte della popolazione di controllo. Per effettuare i controlli in loco possono essere impiegate tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS). Qualora la fotointerpretazione di orto immagini (aeree o satellitari) non fornisca risultati che consentano di trarre conclusioni definitive e soddisfacenti, per quanto riguarda l'ammissibilità o le dimensioni esatte della superficie che è oggetto di controlli amministrativi o in loco, possono essere effettuate ispezioni fisiche in campo.

PRINCIPI GENERALI DEI CONTROLLI²⁵

L'esecuzione di controlli amministrativi è sistematica su tutte le domande di aiuto e di pagamento. Tale sistema è completato da controlli in loco.

I controlli amministrativi e i controlli in loco sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;

²² Articolo 60, regolamento (UE) n. 1306/2013

²³ Articolo 68, regolamento (UE) n. 1306/2013

²⁴ Articolo 74, regolamento (UE) n. 1306/2013

²⁵ Titolo III, regolamento (UE) n. 809/2014

- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.

L'autorità competente effettua ispezioni fisiche in campo qualora la fotointerpretazione di ortoimmagini (aeree o satellitari) non fornisca risultati che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente, per quanto riguarda l'ammissibilità o le dimensioni esatte della superficie che è oggetto di controlli amministrativi o in loco.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale o alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

Se del caso, i controlli in loco previsti sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa unionale. Ove possibile, tutti i controlli in loco previsti sono eseguiti nello stesso momento.

Ai fini delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato, i controlli in loco sono ripartiti nel corso dell'anno sulla base di un'analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura.

I controlli in loco per i quali un beneficiario è stato selezionato verificano il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti a tali regimi di aiuto o misure di sostegno.

La durata dei controlli in loco è strettamente limitata al minimo necessario.

Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possano essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario. Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento.

Salvo in caso di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

I controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati, consentono la rilevazione delle inadempienze, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici. I controlli riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare per mezzo di controlli amministrativi. In particolare, i controlli garantiscono che:

- a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti o alla misura di sostegno siano soddisfatti;
- b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c) la domanda di aiuto o la domanda di pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

Se del caso, i controlli amministrativi comprendono verifiche incrociate:

- a) sui diritti all'aiuto dichiarati e sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti erogati;

- b) sui diritti all'aiuto, onde verificarne l'esistenza e accertare l'ammissibilità all'aiuto;
- c) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e/o nella domanda di pagamento e le informazioni che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento, onde accertare l'ammissibilità delle superfici in quanto tali al regime di pagamenti diretti e/o alla misura di sviluppo rurale;
- d) tra i diritti all'aiuto e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero almeno uguale di ettari ammissibili;
- e) effettuate mediante il sistema di identificazione e di registrazione degli animali, onde accertare l'ammissibilità all'aiuto e/o al sostegno ed evitare che il medesimo aiuto e/o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda;
- f) sulla dichiarazione resa dal beneficiario nell'ambito della domanda unica di appartenere a un'organizzazione interprofessionale riconosciuta;
- g) intese a verificare almeno una volta ogni 5 anni la conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e l'elenco dei soci.

Per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, le verifiche incrociate sono effettuate come intersezione spaziale della superficie digitalizzata dichiarata nell'ambito del sistema di identificazione delle parcelle agricole. Inoltre, le verifiche incrociate sono effettuate onde evitare che la stessa superficie sia oggetto di una doppia domanda di aiuti.

Le eventuali inadempienze emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.

Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto e/o domanda di pagamento presentata da due o più beneficiari che chiedono l'aiuto in virtù dello stesso regime di aiuto o della stessa misura di sostegno e se le parcelle agricole dichiarate si sovrappongono geograficamente, o se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie massima ammissibile determinata, e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione²⁶, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto, a meno che il beneficiario dimostri che uno degli altri beneficiari interessati abbia sovradichiarato le proprie superfici a danno degli altri.

Per quanto riguarda i controlli in loco, il campione di controllo deve essere costituito a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendendo una parte scelta in modo casuale al fine di ottenere un tasso di errore rappresentativo, e una parte basata sul rischio, che miri ai settori in cui il rischio di errori è più elevato.

Fatte salve le deroghe eventualmente previste, per i regimi di aiuto per superficie diversi dal pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:

- a) il 5% di tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 1307/2013. Gli Stati membri provvedono affinché il campione di controllo contenga almeno il 5% di tutti i beneficiari che dichiarano principalmente superfici agricole che sono mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;
(...)
- d) il 5% di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per i giovani agricoltori a norma del titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- e) il 5% di tutti i beneficiari che presentano domanda di un pagamento per superficie nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo a norma del titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- f) il 5% di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori a norma del titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013;

²⁶ Articolo 38, regolamento (UE) n. 809/2014

g) il 30% delle superfici dichiarate per la produzione di canapa a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
(...)

Nel caso del pagamento per l'inverdimento, il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:

a) il 5% di tutti i beneficiari tenuti ad osservare le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente; tale campione copre nel contempo almeno il 5% di tutti i beneficiari che dispongono di superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale;

b) il 3%:

i) di tutti i beneficiari che possono fruire del pagamento per l'inverdimento e che sono esentati sia dall'obbligo di diversificazione delle colture sia dall'obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie previste;

ii) oppure, dei beneficiari che possono fruire del pagamento per l'inverdimento e che sono esentati sia dall'obbligo di diversificazione delle colture sia dall'obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

(...)

f) il 100% delle strutture contigue delle aree di interesse ecologico adiacenti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

g) il 100% di tutti i beneficiari che hanno l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente a norma dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

h) il 20% di tutti i beneficiari che hanno l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente a norma dell'articolo 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

Se le aree di interesse ecologico non sono identificate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole, la percentuale di controllo è integrata dal 5% di tutti i beneficiari della rispettiva popolazione di controllo che devono avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

Il campione di controllo nell'ambito dello sviluppo rurale riguarda almeno il 5% di tutti i beneficiari che presentano domanda per le misure di sviluppo rurale. Per le misure di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la percentuale di controllo del 5% è raggiunta a livello di singola misura.

Per i regimi di aiuto per animale il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente copre, per ciascun regime di aiuto, almeno il 5% di tutti i beneficiari che presentano domanda per tale regime di aiuto.

La percentuale è tuttavia elevata al 10% del rispettivo regime di aiuto se la banca dati informatizzata degli animali non offre le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione del regime di aiuto in questione.

Il campione di controllo selezionato copre almeno il 5% di tutti gli animali oggetto di domanda di aiuto per regime di aiuto.

I beneficiari che sono stati oggetto di una sanzione amministrativa ridotta ai sensi dell'articolo 19 bis del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per un regime di aiuti o una misura di sostegno connessi alla superficie, in seguito a una sovradichiarazione accertata nel corso di un controllo in loco, sono sottoposti a un controllo in loco di *follow-up* per tale regime di aiuti o misura di sostegno per l'anno di domanda successivo.

Il controllo in loco di *follow-up* non è necessario nel caso in cui la sovradichiarazione accertata abbia comportato un aggiornamento delle parcelle di riferimento in questione nel sistema di identificazione delle parcelle agricole nel corso dell'anno dell'accertamento.

Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie e alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie

I controlli in loco vertono sull'insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nell'ambito dei regimi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e/o per le quali è stato chiesto un sostegno a titolo delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato.

Per quanto riguarda il controllo delle misure di sviluppo rurale, i controlli in loco riguardano anche tutte le superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno.

Sulla base dei risultati dei controlli l'autorità competente valuta, se sia necessario un aggiornamento delle corrispondenti parcelle di riferimento.

I controlli in loco vertono sulla misurazione della superficie e sulla verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti alla superficie dichiarata dal beneficiario nell'ambito dei regimi di aiuti e/o delle misure di sostegno.

Per i beneficiari che presentano domanda di pagamenti diretti nell'ambito dei regimi elencati all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, il controllo in loco comprende anche la verifica dell'attività minima svolta su tali superfici.

I controlli in loco relativi alle pratiche di inverdimento vertono su tutti gli obblighi che devono essere rispettati dal beneficiario.

Mentre tutte le parcelle agricole sono soggette a controlli di ammissibilità, l'effettiva misurazione della superficie della parcella agricola nell'ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione casuale costituito da almeno il 50% delle parcelle agricole per cui è stata presentata una domanda di aiuto e/o una domanda di pagamento nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie e/o delle misure di sviluppo rurale. Se il controllo del suddetto campione rivela un'inadempienza, tutte le parcelle agricole sono misurate o sono estrapolate conclusioni dal campione misurato. Tale regola non si applica alle parcelle agricole da controllare ai fini di un'area di interesse ecologico.

La misurazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo che si è dimostrato garantire una misurazione di qualità almeno equivalente a quella prevista dalle pertinenti norme tecniche elaborate a livello unionale. Ove possibile, l'autorità competente può avvalersi delle tecniche di telerilevamento e dei sistemi mondiali di navigazione satellitare (GNSS).

Per tutte le misurazioni di superfici eseguite utilizzando GNSS e/o ortoimmagini è definito un solo valore di tolleranza «cuscinetto». A tale scopo gli strumenti di misurazione utilizzati sono validati per almeno una classe di convalida di tolleranza «cuscinetto» inferiore al valore unico. Tuttavia, il valore unico di tolleranza non può superare 1,25m.

In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può superare 1,0 ettari. Tuttavia, per quanto riguarda la superficie forestale, gli Stati membri possono definire tolleranze idonee che non superano in nessun caso il doppio della tolleranza prevista. La superficie totale di una parcella agricola può essere presa in considerazione nella misurazione purché sia pienamente ammissibile. Negli altri casi si considera la superficie netta ammissibile.

Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture per la diversificazione delle colture è presa in considerazione per la misurazione la superficie effettivamente investita a una determinata coltura. Sulle superfici in cui si pratica la policoltura è presa in considerazione la superficie totale coperta con la policoltura o coltivata a colture miste.

L'ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato. Tale verifica comprende anche, se del caso, una verifica della coltura. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.

Controlli effettuati mediante telerilevamento

Quando uno Stato membro effettua controlli in loco mediante telerilevamento, l'autorità competente:

- a) provvede alla fotointerpretazione delle ortoimmagini (aeree o satellitari) di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda di aiuto e/o domanda di pagamento da controllare, onde riconoscere le tipologie di copertura vegetale e, se del caso, il tipo di coltura, e misurare la superficie;
- b) effettua ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l'esattezza della dichiarazione delle superfici in maniera considerata soddisfacente dall'autorità competente;
- c) effettua tutti i controlli necessari alla verifica della conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi inerenti alle parcelle agricole;
- d) adotta misure alternative per misurare la superficie di tutte le parcelle non oggetto di immagini.

Ciascun controllo in loco è oggetto di una relazione di controllo che consente di riesaminare i particolari delle verifiche svolte e di trarre conclusioni circa la conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi.

(...)

Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento, lo Stato membro può decidere di non invitare il beneficiario a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento non risultano inadempienze. Se tali controlli evidenziano la presenza di inadempienze, il beneficiario è invitato a firmare la relazione prima che l'autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni, rifiuti, revoche o sanzioni.

Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali

I controlli in loco verificano che tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi siano soddisfatti e riguardano tutti gli animali per cui sono state presentate domande nell'ambito dei regimi di aiuto per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali da controllare.

I controlli in loco verificano in particolare che il numero di animali presenti nell'azienda per i quali sono state presentate domande di aiuto e/o domande di pagamento e, se del caso, il numero di animali potenzialmente ammissibili corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e al numero di animali comunicati alla banca dati informatizzata degli animali.

I controlli in loco verificano inoltre:

- a) l'esattezza e la coerenza dei dati contenuti nel registro e delle comunicazioni alla banca dati informatizzata degli animali, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali o documenti di trasporto, in relazione agli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco;
- b) che i bovini o gli ovini/caprini siano identificati per mezzo di marchi auricolari o altri mezzi di identificazione, corredati, se del caso, dei passaporti degli animali o dei documenti di trasporto, e che siano iscritti nel registro e siano stati comunicati alla banca dati informatizzata degli animali.

Le verifiche di cui alla lettera b), possono essere effettuate su un campione casuale. Se il controllo del suddetto campione rivela un'inadempienza, tutti gli animali sono sottoposti a controllo o sono estrapolate conclusioni dal campione.

Ciascun controllo in loco previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate.

(...)

**ALCUNE di tali verifiche saranno attuate secondo le modalità previste con il gestionale RITA/GIOL.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Manuale si rimanda alla normativa vigente e applicabile.**

CALCOLO DELL'AIUTO E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI AI REGIMI DI PAGAMENTI DIRETTI E ALLE MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO

Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative²⁷

Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in toto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Inoltre, qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola, gli Stati membri impongono sanzioni amministrative. Gli importi, inclusi i relativi interessi, e i diritti all'aiuto corrispondenti alle revoche sono integralmente recuperati.

Applicazione di sanzioni amministrative²⁸

Le sanzioni amministrative possono assumere una delle seguenti forme:

- a) riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno versato o da versare in relazione alla domanda interessata dall'inadempienza e/o in relazione alle domande per gli anni precedenti o successivi. L'importo della sanzione amministrativa per un certo anno non supera il 100% degli importi delle domande;
- b) pagamento di un importo calcolato sulla base della quantità e/o del tempo interessati dall'inadempienza. L'importo della sanzione amministrativa per un certo anno non supera il 100% dell'importo delle domande cui si applica la sanzione.
- c) mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno in questione. L'esclusione può essere fissata per un massimo di tre anni consecutivi, applicabili nuovamente in caso di nuova inadempienza.

Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, e rispettano i limiti soprarichiamati.

Non sono imposte sanzioni amministrative:

- a) se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore;
- b) se l'inadempienza è dovuta a errori palesi;
- c) se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;
- d) se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza agli obblighi o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile;
- e) se l'inadempienza è di scarsa entità.

Per quanto riguarda il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, le sanzioni amministrative assumono la forma di una riduzione dell'importo dei pagamenti eseguiti o da eseguire.

Le sanzioni amministrative sono proporzionali e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dei casi di inadempimento interessati. L'importo di tali sanzioni amministrative per un certo anno non supera lo 0% per i primi due anni di applicazione (anni di domanda 2015 e 2016), il 20% per il terzo anno di applicazione (anno di domanda 2017) e il 25% a

²⁷ Articolo 63, regolamento (UE) n. 1306/2013

²⁸ Articolo 77, regolamento (UE) n. 1306/2013

partire dal quarto anno di applicazione (anno di domanda 2018) dell'importo del pagamento al quale l'agricoltore interessato avrebbe diritto se rispettasse le condizioni di tale pagamento.

L'ordine di applicazione delle riduzioni, dei rifiuti, delle revoche e delle sanzioni, per ciascun regime di pagamento diretto o per ciascuna misura di sviluppo rurale è normato dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Deroghe all'applicazione di sanzioni amministrative²⁹

Le sanzioni amministrative non si applicano alla parte della domanda in ordine alla quale il beneficiario comunica per iscritto all'AVEPA che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell'intenzione di effettuare un controllo in loco o di inadempienze riscontrate nella domanda.

Le informazioni una volta fornite dal beneficiario hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

Mancata dichiarazione di tutte le superfici

Se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica e/o domanda di pagamento, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie e/o del sostegno nell'ambito delle misure di sostegno per superficie che gli spettano per l'anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell'omissione.

La sanzione calcolata è ridotta dell'importo dell'eventuale sanzione amministrativa applicata per il pagamento di inverdimento.

Tale disposto non si applica ai pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Base di calcolo in relazione ai pagamenti per superficie³⁰ (determinazione delle superfici)

Per le domande di aiuto e/o di pagamento nell'ambito di regimi di aiuti o misure di sostegno connessi alle superfici, se si accerta che la superficie occupata da un gruppo di colture determinato è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, ai fini del calcolo dell'aiuto è utilizzata la superficie dichiarata.

Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 640/2014, per le domande di aiuto e/o di pagamento nell'ambito di regimi di aiuti o misure di sostegno connessi alle superfici, se la superficie dichiarata supera la superficie determinata per un gruppo di colture, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito dei regimi di pagamenti diretti previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 1307/2013 o se la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto soltanto delle sovradichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture.

Tale regola non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Ai fini del calcolo dell'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, viene presa in considerazione la media dei valori dei diversi diritti all'aiuto in relazione alle rispettive superfici dichiarate, tenendo conto delle disposizioni seguenti:

²⁹ Articolo 15, regolamento (UE) n. 640/2014

³⁰ Articolo 18, regolamento (UE) n. 640/2014

- a) se il numero di diritti all'aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all'aiuto di cui dispone il beneficiario, il numero di diritti all'aiuto dichiarati è ridotto al numero di diritti all'aiuto a disposizione del beneficiario;
- b) se vi è una differenza tra il numero di diritti all'aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, la superficie dichiarata è ridotta al valore inferiore.

Tale regola non si applica nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto.

Nel caso del pagamento a favore dei giovani agricoltori, se la superficie dichiarata nell'ambito del regime di pagamento di base supera il limite fissato dallo stato membro, la superficie dichiarata è ridotta fino a tale limite.

Ai fini del calcolo, si distinguono i seguenti **gruppi di colture**³¹:

- a) le superfici dichiarate ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base o ai fini del beneficio del regime di pagamento unico per superficie;
- b) le superfici che danno diritto al pagamento ridistributivo;
- c) le superfici che danno diritto a pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori;
- d) le superfici dichiarate per misure di sostegno accoppiato facoltativo;
- e) un gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di qualsiasi altro regime di aiuto o misura di sostegno per superficie a cui si applica un diverso tasso di aiuto;
- f) le superfici dichiarate nella rubrica «altri usi».

Ai fini della lettera e), per quanto riguarda le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013, se gli importi dell'aiuto sono decrescenti, è presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto e/o di pagamento nell'ambito di più di un regime di aiuti o misure di sostegno per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi o misure di sostegno.

Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione³²

Se per un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata.

Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.

Se la differenza constatata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.

Se l'importo calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

ESITO PER GRUPPO CULTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In tolleranza	[0 - 3] o (e) al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata.

³¹ Articolo 17, regolamento (UE) n. 640/2014

³² Articolo 19, regolamento (UE) n. 640/2014

ESITO PER GRUPPO COLTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In tolleranza	[0 - 3] o (e) > 2 ha o (3 - 20]	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata
Fuori tolleranza	Oltre 20	Esclusione dal pagamento
	Oltre 50	L'agricoltore è escluso dal beneficio dell'aiuto per il gruppo coltura in esame. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare , pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014. <i>Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.</i>

Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione di superfici per il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento redistributivo, il regime per i giovani agricoltori, il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, il regime per i piccoli agricoltori, le indennità Natura 2000 e le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque e le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici³³

Se per un gruppo di colture, la superficie dichiarata per i regimi di aiuto di cui al titolo III, capi 1, 2, 4 e 5, e al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le misure di sostegno di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è superiore alla superficie determinata in conformità all'articolo 18 del presente regolamento, l'aiuto o il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di 1,5 volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % della superficie determinata o a 2 ettari.

La sanzione amministrativa non supera il 100 % degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata.

Se al beneficiario non è ancora stata irrogata alcuna sanzione amministrativa a seguito della sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, la sanzione amministrativa è ridotta del 50 % se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10 % della superficie determinata.

Se la sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta e un'altra sanzione amministrativa deve essere irrogata nei suoi confronti nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi per l'anno di domanda successivo, tale beneficiario paga la piena sanzione amministrativa per l'anno di domanda successivo e versa l'importo di cui la sanzione amministrativa calcolata è stata ridotta.

Se l'importo calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

ESITO PER GRUPPO COLTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In tolleranza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata.

³³ Articolo 19bis, regolamento (UE) n. 640/2014

ESITO PER GRUPPO CULTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In tolleranza	[0 - 3] e > 2 ha o (3 - 20]	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata.
Fuori tolleranza	Oltre 20	Esclusione dal pagamento.
	Oltre 50	L'agricoltore è escluso dal beneficio dell'aiuto per il gruppo cultura in esame. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare , pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014. <i>Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.</i>

Sanzioni amministrative, per casi diversi dalle sovradichiarazioni di superfici, relative ai pagamenti per i giovani agricoltori³⁴

Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 640/2014, ove si constati che il beneficiario non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 49 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, l'aiuto per i giovani agricoltori non è concesso o è revocato integralmente. Inoltre, ove si constati che il beneficiario ha fornito prove false per comprovare il rispetto degli obblighi, si applica una sanzione pari al 20 % dell'importo che il beneficiario ha, o avrebbe altrimenti ricevuto come pagamento per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento il saldo restante è azzerato.

Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Base di calcolo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente per quanto riguarda gli ettari ammissibili dichiarati nell'ambito del regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie³⁵

Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili, se la superficie dichiarata in una domanda unica ai fini del pagamento di base o del pagamento unico per superficie supera la superficie determinata, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie determinata.

Tuttavia, se si riscontra che la superficie determinata per il regime del pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie dichiarata.

³⁴ Articolo 21, regolamento (UE) n. 640/2014

³⁵ Articolo 23, regolamento (UE) n. 640/2014

Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture³⁶

Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali è richiesta la presenza di almeno due colture diverse e che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale occupa più del 75 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali è richiesta la presenza di almeno tre colture diverse e che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale occupa più del 75 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali è richiesta la presenza di almeno tre colture diverse e che le due colture principali non occupino più del 95 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per le due colture principali occupa più del 95 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta in misura pari a 5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95 % del totale della superficie a seminativo determinata.

Con riguardo alle aziende per le quali è richiesto che la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo non occupi più del 75 % di tale rimanente superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo determinata occupa più del 75 %, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % di tale rimanente superficie a seminativo determinata.

Ove si constati per tre anni l'inadempienza di un beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture, la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.

Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi ai prati permanenti³⁷

Ove sia stata determinata l'inadempienza, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie determinata come non conforme ai requisiti.

Ove sia stata determinata l'inadempienza degli obblighi, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie determinata come non conforme agli obblighi previsti.

I casi di inadempienza si considerano «determinati» se sono constatati in esito a controlli di qualsiasi tipo oppure portati a conoscenza dell'autorità di controllo o dell'organismo pagatore competenti in qualsiasi altro modo.

Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico³⁸

Le aree di interesse ecologico imposte, si calcolano in base alla superficie totale a seminativo determinata, comprese, ove previsto le superfici determinate di cui all'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Se l'area di interesse ecologico richiesta supera l'area di interesse ecologico determinata tenendo conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista, la superficie da utilizzare ai fini

³⁶ Articolo 24, regolamento (UE) n. 640/2014

³⁷ Articolo 25, regolamento (UE) n. 640/2014

³⁸ Articolo 26, regolamento (UE) n. 640/2014

del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta in misura pari a 10 volte l'area di interesse ecologico non trovata.

L'area di interesse ecologico determinata non supera la percentuale delle aree di interesse ecologico dichiarate nell'ambito della superficie a seminativo totale dichiarata.

Ove si constati per tre anni la mancata osservanza da parte di un beneficiario dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico, la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.

Riduzione massima del pagamento di inverdimento³⁹

La somma delle riduzioni, in ettari, calcolate conformemente ai paragrafi soprariportati non supera il numero totale di ettari della superficie a seminativo determinata, comprese, ove previsto, le superfici determinate di cui all'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 640/2014, la riduzione totale calcolata non supera il pagamento di inverdimento calcolato.

Sanzioni amministrative relative al pagamento di inverdimento⁴⁰

Se la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento differisce dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione dei paragrafi summenzionati, il pagamento di inverdimento è calcolato su quest'ultima superficie, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione dei paragrafi soprarichiamati.

Se la differenza supera il 20 % non è concesso alcun aiuto.

Se la differenza supera il 50 % non è concesso alcun aiuto. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento e la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione delle riduzioni previste.

Se il beneficiario non dichiara tutte le sue superfici a seminativo, determinando così la sua esenzione dagli obblighi previsti, e/o non dichiara tutti i suoi prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale, e se la superficie non dichiarata supera 0,1 ha, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione delle riduzioni previste è ulteriormente ridotta del 10 %.

La sanzione amministrativa calcolata non si applica negli anni di domanda 2015 e 2016.

La sanzione amministrativa calcolata in applicazione è divisa per 5 e limitata al 20 % dell'importo del pagamento di inverdimento a cui l'agricoltore interessato avrebbe avuto diritto per l'anno di domanda 2017, e divisa per 4 e limitata al 25 % dello stesso importo a partire dall'anno di domanda 2018.

Se l'importo delle sanzioni amministrative calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

Sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animale nell'ambito dei regimi di aiuti per animali o nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale in base alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali⁴¹

Non è concesso in nessun caso un aiuto o un sostegno per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto o di pagamento.

Gli animali presenti nell'azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto o di sostegno. Gli animali identificati possono essere sostituiti senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell'aiuto o del sostegno richiesto a condizione che l'autorità competente non abbia già informato il beneficiario di inadempienze riscontrate nella

³⁹ Articolo 27, regolamento (UE) n. 640/2014

⁴⁰ Articolo 28, regolamento (UE) n. 640/2014

⁴¹ Articolo 30, regolamento (UE) n. 640/2014

domanda di aiuto o di pagamento o non gli abbia già comunicato l'intenzione di svolgere un controllo in loco.

Fermo restando l'articolo 31 del regolamento (UE) n. 640/2014, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto o di pagamento supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto ovvero del sostegno è calcolato in base al numero di animali accertati.

Se gli animali sono stati trasferiti in luoghi diversi da quelli comunicati nel corso del periodo determinato essi si considerano accertati se durante il controllo in loco tali animali sono stati immediatamente localizzati all'interno dell'azienda.

Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) un bovino presente nell'azienda che ha perso uno dei due marchi auricolari è considerato accertato purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, a norma dell'articolo 3, primo comma, lettere b), c) e d), del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- b) se un solo bovino presente nell'azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l'animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto per gli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e purché il detentore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell'annuncio del controllo in loco;
- c) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, ma non sono pertinenti per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità, l'animale in questione è considerato non accertato se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e le notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

Un capo ovino o caprino presente nell'azienda che abbia perso un marchio auricolare è considerato accertato purché sia comunque possibile identificarlo mediante un primo mezzo di identificazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 21/2004 e purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste per il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

Sanzioni amministrative per animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali⁴²

Quando si riscontra una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, in relazione a una domanda di aiuto nell'ambito di un regime di aiuto per animali, a una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali o a un tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno, l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di tale regime di aiuto o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in detta misura di sostegno per l'anno di domanda considerato è ridotto di una percentuale da determinare, se le inadempienze riguardano non più di tre animali.

Se le inadempienze riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato è ridotto:

- a) di una percentuale da determinare, se essa non è superiore al 10 % o

⁴² Articolo 31, regolamento (UE) n. 640/2014

b) di due volte la percentuale da determinare, se essa è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 20 %.

Se la percentuale determinata è superiore al 20 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato.

Se la percentuale determinata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato. Al beneficiario è inoltre irrogata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati.

Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

Per specie diverse, gli Stati membri possono decidere di determinare un numero di animali diverso dalla soglia di tre animali. Nel determinare tale numero gli Stati membri si accertano che esso sia equivalente nella sostanza a tale soglia, tenendo conto fra l'altro delle unità di bestiame e/o dell'importo dell'aiuto o del sostegno concesso.

Per determinare le percentuali previste, il numero di animali dichiarati per un regime di aiuti per animali o per una misura di sostegno connessa agli animali o per un tipo di intervento, riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze, è diviso per il numero di animali accertati per tale regime di aiuti per animali o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno con riferimento alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento relativa all'anno di domanda considerato.

Se il calcolo dell'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di un regime di aiuti o di una misura di sostegno o di un tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato è basato sul numero di giorni in cui gli animali che soddisfano le condizioni di ammissibilità sono presenti nell'azienda, il calcolo del numero di animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze è basato anche sul numero di giorni in cui tali animali sono presenti nell'azienda.

Per gli animali potenzialmente ammissibili, il calcolo del numero di animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze è basato sul numero di giorni in cui gli animali possono beneficiare dell'aiuto o del sostegno.

Le sanzioni amministrative previste non si applicano nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di adempiere i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi a causa dell'impatto di circostanze naturali sulla mandria o sul gregge, purché ne abbia informato per iscritto l'autorità competente entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.

Fatte salve le circostanze particolari da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono riconoscere come circostanza naturale che ha un impatto sulla mandria o sul gregge⁴³:

- a) il decesso di un animale a seguito di una malattia, oppure
- b) il decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità del beneficiario.

⁴³ Articolo 32, regolamento (UE) n. 640/2014

CONDIZIONALITÀ⁴⁴

Ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) e b), e dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso in cui non rispettino la condizionalità sarà applicata una sanzione amministrativa.

Tale sanzione si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile ad atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario, e qualora una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti siano soddisfatte:

- a) l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario;
- b) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.

Per quanto riguarda le superfici forestali tuttavia, tale sanzione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) (forestazione e imboschimento) e degli articoli 30 (Indennità Natura 2000) e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tale sanzione non si applica ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La sanzione amministrativa si applica se, in qualsiasi momento di un dato anno civile le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato ovvero nei tre anni successivi al 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in un qualsiasi momento nell'anno che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde.

La sanzione amministrativa si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza. Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata.

In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di recidiva, il 15%.

Nei casi di inadempienza intenzionale il beneficiario oltre alla sanzione imposta e calcolata è escluso da tutti i pagamenti nell'anno civile successivo.

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dal diritto dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) fissate a livello nazionale, con riferimento ai seguenti settori:

- a) ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
- b) sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
- c) benessere degli animali.

NOTA BENE: Tali informazioni dovranno essere riportate nella SCHEDA CONDIZIONALITÀ del fascicolo aziendale. È consigliabile compilare tale scheda dopo la compilazione della scheda PIANO DI COLTIVAZIONE.

⁴⁴ Titolo V, regolamento (UE) n. 1306/2013, Titolo IV, regolamento (UE) n. 640/2014 e articoli 73, 74 e 75 del regolamento (UE) n. 809/2014

NOTA BENE: per quanto non espressamente previsto rimandiamo al manuale di condizionalità approvato.

GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI

Finanziamento delle spese e disciplina di bilancio

Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali è fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sotto massimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili (disciplina finanziaria⁴⁵). Tale tasso di adattamento si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2.000 euro da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente⁴⁶.

Le riduzioni dovute alla disciplina finanziaria sono applicate alla somma dei pagamenti dei diversi regimi di sostegno diretto cui ciascun agricoltore ha diritto dopo l'applicazione delle revoche e delle sanzioni amministrative relative ai pagamenti diretti e prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative relative alla condizionalità.⁴⁷

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione (divieto di doppio finanziamento⁴⁸).

Riduzione dei pagamenti

L'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è ridotto, per un dato anno civile, del cinquanta per cento per la parte dell'importo al di sopra di euro centocinquantamila e, qualora l'importo così ridotto superi gli euro cinquecentomila, la parte eccedente è ridotta del cento per cento.

Ai fini della determinazione degli importi sono detratte le spese sostenute nell'anno civile precedente per salari e stipendi legati all'esercizio dell'attività agricola, compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all'esercizio dell'attività agricola. In mancanza dei dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni di cui al presente articolo, si applica la clausola di elusione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Informazioni antimafia⁴⁹

La normativa vigente prevede che, per la concessione contributi derivanti da concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali a prescindere dal loro valore complessivo, e su tutti i terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei, l'amministrazione debba acquisire dalla prefettura competente l'informazione antimafia. Tale certificazione ha una durata di 12 mesi dalla data di acquisizione da parte dell'ufficio competente.

Pagamento ai beneficiari⁵⁰

I pagamenti nell'ambito dei regimi e delle misure di sostegno sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo.

In deroga, anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre possono essere versati anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti e fino al 75% per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale.

⁴⁵ Articolo 26, regolamento (UE) n. 1306/2013

⁴⁶ Articolo 8, regolamento (UE) n. 1307/2013

⁴⁷ Articolo 3, regolamento (UE) n. 639/2014

⁴⁸ Articolo 30, regolamento (UE) n. 1306/2013

⁴⁹ Codice Antimafia - D. Lgs 159/11 e successive modifiche

⁵⁰ Articolo 75, regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 10, regolamento (UE) n. 809/2014

I pagamenti possono essere effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità.

In deroga, gli anticipi per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale possono essere versati una volta ultimati i controlli amministrativi. La procedura di pagamento del premio concesso nell'ambito dello sviluppo rurale si conclude entro 15 gg dal momento in cui si sono realizzate le condizioni per la loro effettuazione e nei termini stabiliti dal regolamento.

Gli anticipi sui pagamenti diretti possono essere versati senza applicare il tasso di adattamento della disciplina finanziaria. Il pagamento a saldo da versare ai beneficiari a partire dal 1° dicembre tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento per l'importo complessivo dei pagamenti diretti nell'anno civile corrispondente.

Irregolarità⁵¹

In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale.

Al beneficiario è chiesta la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità. Al momento della richiesta di restituzione, gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.

Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50% delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato e il 50% è a carico del bilancio dell'Unione.

Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara ai Fondi, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico.

Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

- a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare, tale condizione è considerata già soddisfatta se:
 - l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, non supera i 100 EUR; o
 - l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, è compreso tra 100 EUR e 250 EUR e lo Stato membro interessato applica una soglia pari o superiore all'importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali;
- b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Recupero di importi indebitamente erogati⁵²

In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato.

Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

⁵¹ Articolo 54, regolamento (UE) n. 1306/2013

⁵² Articolo 7, regolamento (UE) n. 809/2014

Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebitato.

L'obbligo di restituzione non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario. Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, l'obbligo di restituzione si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Per la definizione dei termini di conclusione dei singoli procedimenti amministrativi si rinvia a quanto pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente/Attività e procedimenti" del portale dell'Agenzia.

La struttura competente per l'istruttoria è tenuta a svolgere periodicamente un monitoraggio sullo stato delle domande che ha in carico per ogni misura/sottomisura/tipo di intervento, al fine di verificare la chiusura di tutti i procedimenti amministrativi ovvero di individuare le cause ostative alla chiusura dei medesimi.

DECADENZA, REVOCA, ANNULLAMENTO

Tali provvedimenti possono essere adottati dalla PA, e sono espressione dell'autotutela decisoria propria della pubblica amministrazione. In quanto tali, richiedono per poter essere adottati, la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (rispettivamente di decadenza, di revoca e di annullamento).

Decadenza

Rientrano nell'istituto giuridico della decadenza i provvedimenti di natura in senso lato sanzionatoria per la violazione da parte dell'interessato di adempimenti, oppure per il mancato esercizio di facoltà entro il termine indicato dalla legge.

In particolare, successivamente all'ammissione a finanziamento o al pagamento, può essere disposta la decadenza dal contributo a seguito di:

- a) accertamento, da parte della struttura competente dell'AVEPA (anche su segnalazione fornita da organismo delegato o altro Ente) di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
- b) mancata o parziale realizzazione dell'intervento;
- c) rinuncia da parte del beneficiario;
- d) rifiuto da parte del beneficiario (o di chi ne fa le veci) all'effettuazione del controllo in loco, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 59, comma 7, del reg. (UE) 1306/2014.

Per la casistica di cui al punto "c" non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.

Per tutti gli aspetti procedurali e gestionali, conseguenti all'adozione di un provvedimento di decadenza con recupero delle somme indebitamente percepite, si rimanda al documento "Procedura operativa del registro debitori", approvato con decreto n. 21 del 9 febbraio 2010 e successive modifiche ed al documento "Prontuario delle segnalazioni e dei PVA in RVC", approvato con decreto n. 228 del 31 dicembre 2012 e successive modifiche.

Revoca

Dalle ipotesi di decadenza sopra indicate deve essere tenuto distinto l'istituto della revoca.

La legge n. 241/1990 e successive modifiche, art. 21-quinquies, comma 1, recita: *"Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti"*.

La revoca viene adottata nel caso in cui il relativo atto risulti inficiato da vizi di merito (cioè da vizi diversi dalla incompetenza relativa, violazione di legge ed eccesso di potere che danno luogo invece alla possibilità di annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e successive modifiche) sulla base di una nuova valutazione degli interessi. Essa trova il suo fondamento nell'esigenza che l'azione amministrativa si adegui all'interesse pubblico, qualora questo muti.

La revoca è dunque quel provvedimento con il quale la stessa pubblica amministrazione elimina i propri precedenti atti che, senza essere illegittimi, presentino profili di inadeguatezza. Ovvero è l'atto discrezionale con il quale l'amministrazione fa cessare gli effetti che un precedente atto amministrativo ad efficacia durevole (cioè in grado di produrre ancora i propri effetti nel momento in cui l'amministrazione provvede a verificarne la perdurante opportunità) deve ancora produrre al fine di meglio tutelare l'interesse pubblico del momento (quindi per ragioni di opportunità), motivando adeguatamente la sua scelta.

Sono individuate tre specifiche situazioni:

- 1) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- 2) mutamento della situazione di fatto (c.d. revoca per sopravvenienza): tale situazione si verifica quando il provvedimento ha curato in modo ottimale l'interesse pubblico, ma con il trascorrere del tempo sono intervenute mutazioni dello stato di fatto, onde è divenuta inopportuna una statuizione all'origine adeguata;
- 3) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. revoca *ius poenitendi*): in questo caso la PA valuta nuovamente la stessa situazione già oggetto di ponderazione al momento dell'emanazione del provvedimento pregresso e si ridetermina in ordine alla originaria valutazione.

Per tutti gli aspetti procedurali e gestionali, conseguenti all'adozione di un provvedimento di revoca con recupero delle somme indebitamente percepite, si rimanda al documento "Procedura operativa del registro debitori", approvato con decreto n. 21 del 9 febbraio 2010 e successive modifiche ed al documento "Prontuario delle segnalazioni e dei PVA in RVC", approvato con decreto n. 228 del 31 dicembre 2012 e successive modifiche.

Annullamento

Tale casistica viene circoscritta alle situazioni nelle quali una domanda è stata dichiarata ammissibile/finanziabile erroneamente, per un errore amministrativo della PA in fase istruttoria.

In generale il provvedimento di annullamento viene adottato in sede di autotutela con annullamento di un atto precedente.

In questi casi si verifica un errore dell'AVEPA nella concessione del contributo, il quale comporta l'intervento in sede di autotutela mediante un provvedimento di annullamento. L'annullamento d'ufficio comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un provvedimento inficiato dalla presenza "originaria" di uno o più vizi di legittimità.

L'annullamento d'ufficio è previsto dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e successive modifiche. La struttura competente provvede a verificare:

- a) il riscontro di uno dei vizi di legittimità del provvedimento (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza);
- b) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico;
- c) il rispetto di un termine finale ragionevole.

Per tutti gli aspetti procedurali e gestionali, conseguenti all'adozione di un provvedimento di annullamento con recupero delle somme indebitamente percepite, si rimanda al documento "Modifica e sostituzione della Procedura operativa del registro debitori approvata con decreto del Direttore n. 21/2010 e successive modifiche", approvato con decreto n. 108 del 9 dicembre 2020.

RICORSI

A seconda della tipologia di provvedimento/atto con rilevanza esterna emanato dalle strutture competenti è ammissibile una diversa tipologia di ricorso.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI, RIDUZIONI E SANZIONI

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni si rimanda a quanto stabilito nei seguenti provvedimenti e nelle eventuali norme di applicazione nazionale e regionale:

- legge n. 898/1986 “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo”;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In relazione alla tipologia di provvedimenti è ammissibile il ricorso, nelle sedi e nei termini previsti dal Codice di procedura civile.

REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento

CAMPAGNA 2021

Procedure per la gestione dei regimi di sostegno

INDICE

REGIMI DI SOSTEGNO	3
REGIME DI PAGAMENTO DI BASE.....	3
REGIME DI PAGAMENTO DI BASE: richiesta	5
PREMIO BASE SUPERFICI (“piano colturale”).....	9
GIOVANE AGRICOLTORE	14
LOCALIZZAZIONE EFA.....	15
PRATI PERMANENTI	16
PASCOLAMENTO	20
ACCOPPIATO SUPERFICI.....	21
ACCOPPIATO ZOOTECNIA.....	21
PREMI DE MINIMIS.....	24
DATI AGGIUNTIVI	26
DICHIARAZIONI	29

REGIMI DI SOSTEGNO

L'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013.

La domanda unificata consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

1. Regime di pagamento di base:
 - Richiesta di attivazione dei titoli posseduti
 - Accesso alla riserva nazionale
2. Inverdimento
3. Pagamento per i giovani agricoltori
4. Sostegno accoppiato facoltativo.

REGIME DI PAGAMENTO DI BASE

I titoli possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base.

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori tramite dichiarazione e previa attivazione di un diritto all'aiuto per **ettaro ammissibile**.

I titoli possono essere dichiarati esclusivamente dall'agricoltore che li detiene soltanto una volta all'anno al fine di ricevere il pagamento.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento della superficie agricola o un'attività agricola minima, nel rispetto delle regole di condizionalità.

Ciascun titolo può essere abbinato alla superficie massima di un ettaro. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità.

L'estensione minima aziendale in relazione alla quale l'agricoltore può presentare domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto è fissata in cinquemila (5.000) metri quadrati.

La dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di domanda è fissata in 0,02 ettari.

Per "ettaro ammissibile" si intende:

1. qualsiasi superficie dell'azienda utilizzata per un'attività agricola, o qualora la superficie sia utilizzata per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole.

Fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione all'AVEPA, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti le seguenti condizioni:

- a) non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
- b) non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
- c) consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

Oppure

2. qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico e che:

- a) non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2009/147/CE;
- b) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; oppure

- c) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole;

Sono considerate quali ettari ammissibili solo le superfici conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

REGIME DI PAGAMENTO DI BASE: richiesta

Preventivamente alla compilazione della domanda dovrà essere aggiornato il fascicolo elettronico aziendale ed in particolare le seguenti schede dal momento che saranno richiamate anche nella stampa della domanda:

UTE (Unità tecnico economica): *“insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, avente una propria autonomia produttiva”* (ove previsto).

ANAGRAFICA: dati anagrafici dell'azienda (codice fiscale, partita iva, cognome, nome e denominazione dell'azienda, natura giuridica, luogo e data nascita) (**obbligatorio**).

PERSONE: dati relativi alle persone facenti parte dell'azienda (ove previsto).

NOTA BENE: nel caso di richiesta del premio GIOVANE AGRICOLTORE, dovranno essere indicati in questa scheda il RUOLO e il dettaglio “GIOVANE”.

INFO GIURIDICHE: da compilarsi nel caso di società, per riportare le necessarie informazioni di dettaglio (ove previsto).

INFO CCIAA: riportare le necessarie informazioni di dettaglio (ove previsto)

NOTA BENE: nel caso di richiesta del premio GIOVANE AGRICOLTORE, dovranno essere indicati in questa scheda l'attività principale/secondaria e l'anno di insediamento.

MOD. PAGAMENTO: riportare informazioni tipo pagamento, nome banca e nome filiale, nonché il numero di conto corrente (**obbligatorio**).

CONSISTENZA: riportare informazioni conduzione superfici (riferimento catastale: comune, foglio, sezione, numero particella, titolarità, percentuale conduzione, superficie conduzione, data conduzione) (**obbligatorio**).

Nel piano colturale devono essere indicate le informazioni di seguito richiamate, con l'obbligo della loro presenza solo per i punti da 1 a 3, mentre per i punti successivi, la loro compilazione dipende dalla tipologia di aiuto al quale aderisce il beneficiario:

- 1. Identificativo catastale** di ciascuna particella catastale inclusa nell'appezzamento. Qualora le superfici interessate da vincoli pluriennali siano state oggetto di riordino catastale (frazionamento, accorpamento), dovrà essere puntualmente tracciata la relazione tra le particelle originarie e quelle risultanti dal riordino stesso.
- 2. Uso del suolo** specificando, se del caso, la destinazione, la varietà e ogni altra ulteriore caratteristica prevista dalla codifica degli usi del suolo stabilita dall'AGEA Coordinamento e coerente con le rilevazioni eseguite nel corso dell'aggiornamento dell'occupazione del suolo (progetto *refresh*); fanno eccezione le superfici investite a colture permanenti frutticole situate in zone di montagna o svantaggiate per le quali è sufficiente l'indicazione della specie. La dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria, ma l'obbligo di specificare tutte le caratteristiche previste, dipende dalle informazioni necessarie per verificare gli adempimenti dell'agricoltore beneficiario.
- 3. Superficie impiegata** nell'utilizzazione prescelta: deve in ogni caso essere compatibile con le risultanze delle rilevazioni eseguite nel corso dell'aggiornamento dell'occupazione del suolo - *refresh* e della costituzione dello strato informativo relativo alle EFA (*EFA layer*).

Per quanto riguarda le aree d'interesse ecologico, per cui valgono diversi criteri di misurazione, è necessario indicare, se del caso, la lunghezza o il numero di alberi isolati.

Informazioni da inserire nel Piano Coltivazione in relazione alla tipologia di aiuto richiesta:

4. **Data di inizio della destinazione.**

5. **Data di fine della destinazione.**

6. **Data di fine della conduzione.**

Per data inizio e data fine destinazione s'intende la data riferita alla quindicina del mese cui fanno riferimento, considerando che la dichiarazione esprime l'intenzione dell'agricoltore riguardo alla destinazione della superficie. Qualora l'intenzione dell'agricoltore non sia messa in atto nella quindicina originariamente dichiarata, è necessario provvedere alla variazione del piano di coltivazione. Questi dati devono essere indicati in relazione alla specifica tipologia di aiuto richiesto.

7. **Coltura ritenuta principale** nel periodo 1° aprile - 9 giugno al fine della diversificazione delle colture.

8. **Epoca di semina** (autunno - vernina, primaverile - estiva) deve essere compatibile con le date d'inizio e fine della destinazione dichiarate dall'agricoltore, considerato che una coltura "autunno - vernina" è seminata in un anno solare e raccolta nell'anno solare successivo e che una coltura "primaverile- estiva" è raccolta nello stesso anno solare della semina.

9. **Tipo di semina** (tradizionale, su sodo, *minimum tillage* o pratiche equivalenti).

10. **Coltivazioni permanenti:**

a) fase di allevamento (produttivo, non produttivo);

b) numero di piante (se del caso), sesto d'impianto, inteso come "distanza tra le file" e "distanza sulla fila";

c) forma di allevamento prevalente;

d) anno di impianto;

e) ultimo turno di taglio (per i cedui a rotazione rapida).

11. Eventuale **gestione dell'irrigazione** (irrigazione di soccorso, irrigazione).

12. Eventuale **destinazione biologica** (in conversione, biologica) o applicazione di metodi di produzione integrata.

NOTA BENE: nel caso di richiesta del premio per la Misura 11 e anche per l'esenzione dagli obblighi GREENING.
--

13. **Presenza di strutture aziendali a protezione delle colture** (reti antigrandine, reti antiacqua, serre e tunnel fissi, ombrai, impianti antibrina).

14. **Tipo, dimensioni e ubicazione delle aree di interesse ecologico:**

Tipo: aree d'interesse ecologico (EFA) o elementi del paesaggio (EP); per quanto concerne la "destinazione" è possibile inquadrare "gli elementi del territorio stabili" distinguendo se si tratta di "elementi del paesaggio", "aree d'interesse ecologico-EFA" o entrambi. Inoltre, per quanto concerne la "qualità" è richiesta l'indicazione di "adiacenza al seminativo", indispensabile per la qualificazione dell'elemento come EFA.

Dimensione: per le aree d'interesse ecologico, per cui valgono diversi criteri di misurazione, è necessario indicare, se del caso, la lunghezza o il numero di alberi isolati.

Ubicazione: identificazione catastale.

15. **Presenza di vincoli amministrativi e/o agronomici** cui è sottoposta la superficie:

- a) superfici utilizzate prevalentemente per attività agricole, in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2009/147/CE;
- b) superfici facenti parte delle Zone Vulnerabili ai Nitrati, ai sensi della Direttiva 91/676/CEE;
- c) superfici oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- d) superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- e) superfici assoggettate dall'agricoltore stesso al vincolo della rotazione delle colture.

16. **Pendenza**

- pendenza delle superfici agricole mantenute naturalmente, individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale;
- pendenza delle superfici agricole mantenute naturalmente, individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale (art. 3, comma 6, DM 26 febbraio 2015 n. 1420), con una pendenza maggiore del 30%. Si tratta dei prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del DM 26 febbraio 2015 n. 1420;
- pendenza delle superfici destinate ad oliveti in Puglia e Calabria (art. 27 DM 18 novembre 2014 n. 6513);
- pendenza di ogni altra superficie per la quale sia richiesto ai fini dell'ammissibilità ad uno specifico aiuto.

17. **Quota altimetrica**

- quota altimetrica delle superfici agricole mantenute naturalmente, individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale (art. 3, comma 6, DM 26 febbraio 2015 n. 1420). Si tratta dei prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del DM 26 febbraio 2015 n. 1420;
- quota altimetrica di ogni altra superficie per la quale sia richiesto ai fini dell'ammissibilità ad uno specifico aiuto.

18. **Potenzialità irrigua**

Disponibilità della risorsa irrigua ai fini delle disposizioni contenute all'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto.

19. **Metodi irrigui (o sistemi di irrigazione)**

Si intende la modalità con cui viene distribuita l'acqua nel terreno:

- metodo per sommersione;
- metodo per scorrimento;
- metodo per aspersione o a pioggia;
- metodo per microportate o a goccia;
- metodo per subirrigazione

20. **Utilizzo delle aree di interesse ecologico ai fini del *greening***

Dichiarazione dell'agricoltore di voler utilizzare l'EFA dichiarata nella domanda, oppure di individuarla ai fini della successiva localizzazione geospaziale.

21. **Rotazione colturale**

Indicazione rotazione colturale ai fini delle disposizioni contenute all'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto:

- nessuna rotazione;
- rotazione seminativi;
- rotazione ortive.

22. **Pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti**

- 1 - pascolamento con animali propri
- 2 - pascolamento con animali di terzi
- 3 - sfalcio manuale
- 4 - sfalcio meccanizzato
- 5 - pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
- 7 - pascolamento e sfalcio
- 8 - nessuna pratica
- 10 - pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti gestori di siti d'importanza comunitari (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS).

23. **Pratica utilizzata per il mantenimento delle superfici agricole diverse dai prati permanenti**

- nessuna pratica
- pratica ordinaria

ATTENZIONE: L'eventuale variazione dell'occupazione del suolo rende necessario provvedere alla variazione del piano colturale.

Per variazioni del Piano colturale s'intendono oltre agli ordinari avvicendamenti di colture poliennali, annuali o stagionali, anche variazioni che riguardano:

- impossibilità di seminare o impiantare la coltura prevista rinunciando alla semina/trapianto o sostituendola con un altro prodotto;
- semina o trapianto di una coltura avvenuto in un appezzamento diverso da quello indicato;
- incrementi o diminuzioni rilevanti della stima di produzione;
- variazioni di possesso o di superficie di terreni aziendali.

L'inserimento delle variazioni nel Piano colturale ha effetto esclusivamente sulle domande o sulle comunicazioni per le quali non siano decorsi i termini ultimi per la presentazione.

Le variazioni possono comportare la presentazione di una domanda di modifica entro i termini previsti, qualora le disposizioni normative specifiche di ciascun regime lo prevedano.

PREMIO BASE SUPERFICI (“piano colturale”)

L'aggiornamento del piano di coltivazione aziendale costituisce la condizione di ammissibilità per le domande basate sulle superfici e costituisce la base per l'effettuazione dei controlli connessi al pagamento dell'aiuto (**obbligatorio**).

Prima della presentazione della domanda di aiuto e/o pagamento, è richiesta la compilazione del piano colturale che deve contenere la pianificazione dell'uso dell'intera azienda ed è dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore, all'interno del proprio fascicolo elettronico.

Un appezzamento può essere inserito in una domanda solo se al momento della presentazione della domanda stessa nel piano di coltivazione dell'agricoltore interessato:

- è presente ed identificato,
- ne è stato specificato l'uso.

Con riferimento alla matrice prodotti intervento (disponibile nel sito web dell'Agenzia), le tipologie di superficie agricola **ammissibili** sono le seguenti.

Seminativo

Per seminativo si intende un terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili.

Elenco delle specie azotofissatrici

arachide (<i>Arachis hypogaea</i> L.)	lenticchia (<i>Lens culinaris</i> Medik.)
cece (<i>Cicer arietinum</i> L.)	liquirizia (<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.)
cicerchia (<i>Lathyrus sativus</i> L.)	lupinella (<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.)
erba medica e luppolina (<i>Medicago</i> sp)	lupino (<i>Lupinus</i> sp.)
fagiolo (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	moco (<i>Lathyrus cicera</i> L.)
fagiolo dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i> L.)	pisello (<i>Pisum sativum</i> L.)
fagiolo d'Egitto (<i>Dolichos lablab</i> L.)	sulla (<i>Hedysarum coronarium</i> L.)
fagiolo di Lima (<i>Phaseolus lunatus</i> L.)	trifogli (<i>Trifolium</i> sp.)
fava, favino e favetta (<i>Vicia faba</i> L.)	soia (<i>Glycine max</i> L.)
fieno greco (<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.)	veccia (<i>Vicia sativa</i> L.)
ginestrino (<i>Lotus corniculatus</i> L.)	veccia villosa (<i>Vicia villosa</i> Roth)

La coltivazione delle colture azotofissatrici è consentita nel rispetto degli obiettivi di cui alla Direttiva 2000/60/CE. La coltivazione può includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti. Su tali superfici non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari, così come definiti all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1107/2009.

NOTA BENE: in fase di compilazione della domanda il beneficiario che ha indicato nel Piano colturale e nella Domanda, superfici dichiarate con codici di utilizzo relativi ai seminativi compatibili con i premi accoppiati o con i premi *de minimis*, potrà richiedere i rispettivi premi compilando la **Scheda Accoppiato Superfici/Scheda Premi “De Miminis”**, e, ove previsto, inserire le specifiche dichiarazioni per i premi richiesti, nella **Scheda Dati Aggiuntivi**.

Terreni lasciati a riposo

Per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda; per i terreni lasciati a riposo dichiarati a fini EFA il periodo minimo continuativo è di sette mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 31 luglio dell'anno di domanda.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità, il terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attività agricola e può essere:

- a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
- b) terreno coperto da vegetazione spontanea;
- c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali;
- d) terreno seminato con specie mellifere di cui all'allegato IV, in purezza o in miscugli purchè tali specie rimangano predominanti

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome o degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno.

Fatto salvo quanto previsto, sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- a) semina di specie mellifere di cui all'allegato IV e colture a perdere per la fauna;
- b) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- c) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.

Sui terreni lasciati a riposo, non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari, così come definiti all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1107/2009.

Seminativo arborato

La superficie agricola a seminativo contenente alberi sparsi è considerata totalmente superficie ammissibile se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- a) le attività agricole si possono praticare in condizioni comparabili a quelle delle superfici non arborate di uguale estensione;
- b) il numero di alberi per ettaro non è superiore a 50.

Superfici utilizzate per la produzione di canapa, sono ammissibili qualora siano utilizzate le sementi delle varietà elencate nel "catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole" (il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate è inferiore allo 0,2%).

La coltivazione della canapa è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- utilizzo delle varietà elencate nella "Matrice prodotto/intervento";
- utilizzo delle varietà ammissibili con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Qualora l'agricoltore coltivi canapa la domanda deve recare:

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);
- un'indicazione del numero delle etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro. Le etichette devono essere conservate nel fascicolo di domanda.

NOTA BENE: in fase di compilazione della domanda il beneficiario che ha indicato nel Piano colturale e nella Domanda, superfici dichiarate con codici di utilizzo relativi alla canapa, dovrà inserire le specifiche dichiarazioni nella **Scheda Dati Aggiuntivi**.

Prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati "prato permanente")

Per prato permanente si intende un terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente:

- i) il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o
- ii) il terreno pascolabile, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio;

Gli Stati membri possono decidere che:

a) siano considerati prato permanente i terreni non arati da cinque anni o più, purché siano utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non siano compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più;

b) i prati permanenti possano comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, in superfici in cui sono predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o

c) siano considerati prato permanente i terreni pascolabili, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio.

Nel caso di prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, quali elementi caratteristici del paesaggio e alberi si considera ammissibile, all'interno della parcella di riferimento del prato permanente, la seguente superficie conseguente a tara:

- a) 100% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al 5%;
- b) 80% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara maggiore del 5% e fino al 20%;
- c) 50% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara maggiore 20% e fino al 50%;
- d) 30% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara maggiore 50% e fino al 70% sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali; la percentuale di ammissibilità è elevata al 50% nel caso in cui la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non è prevalente, ma sulla superficie insistono comunque piante foraggere non erbacee tradizionalmente pascolate che, unitamente all'erba e alle altre piante erbacee da foraggio coprono oltre il 50% della superficie;
- e) nei casi diversi di cui alla lettera d), superfici con tara superiore al 50% sulle quali non sono svolte le pratiche agricole tradizionali, non è ammissibile l'intera superficie della parcella di riferimento.

NOTA BENE: in fase di compilazione della domanda il beneficiario che ha indicato nel Piano colturale e nella Domanda, superfici dichiarate con codici di utilizzo relativi ai prati, prati pascoli e pascoli permanenti, deve necessariamente compilare la **Scheda Prati Permanenti**, eventualmente la **Scheda Pascolamento**.

RIMANDIAMO AL CAPITOLO PRATI PERMANENTI.**Erba o altre piante erbacee da foraggio**

Tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali.

Le superfici sono utilizzate per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio se hanno prevalenza di specie erbacee, poliennali o annuali autoriseminanti o una loro combinazione, che sono tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati. Sono comprese le superfici coltivate in purezza con le predette specie erbacee poliennali o annuali autoriseminanti. In questa definizione non sono comprese il mais, il sorgo, il triticale e la segale destinati a foraggio, è invece compresa l'erba medica con ciclo produttivo inferiore a 5 anni.

Colture permanenti

Per colture permanenti si intendono colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida.

Bosco ceduo a rotazione rapida

Per bosco ceduo a rotazione rapida si intendono superfici coltivate con specie legnose perenni: pioppi, salici, robinie, paulonia, ontani, olmi, platani, acacia saligna le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, e con un ciclo produttivo non superiore ad 8 anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attività agricola e non per un uso forestale.

Vivai

Con il termine vivai si intendono le superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: vivai viticoli e viti madri di portainnesti, vivai di alberi da frutto e piante da bacche, vivai ornamentali, vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle.

Le seguenti tipologie di superficie **NON sono ammissibili** al pagamento.

1. colture forestali;
2. usi non agricoli.
3. superfici utilizzabili per il calcolo della superficie EFA ma non per la superficie ammissibile al pagamento:
 - superfici delle EFA eccedenti la percentuale obbligatoria per le aziende con più di 15 ettari di seminativo;¹
 - gruppi di alberi e boschetti fino a 3000mq di superficie massima che ricadono su di un seminativo;
 - bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri;
 - fasce tampone: fasce di vegetazione ripariale di larghezza fino ad una larghezza massima totale di 10 metri.

Foresta

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 definisce la foresta come un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10 %, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico; stabilisce tuttavia che uno stato membro possa scegliere di applicare una definizione di foresta diversa, basata sul diritto nazionale vigente o su un sistema di inventario esistente.

L'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali di Carbonio” (INFC) ha adottato le definizioni FAO (*Global Forest Resources Assessment 2000*) per il bosco:

1. territorio con copertura arborea maggiore del 10% su un'estensione maggiore di 0,5 ha. Gli alberi devono poter raggiungere un'altezza minima di 5 m a maturità in situ; può trattarsi di formazioni chiuse o aperte;
2. soprassuoli forestali giovani, anche se derivati da piantagione, o aree temporaneamente scoperte per cause naturali o per l'intervento dell'uomo, ma suscettibili di ricopertura a breve termine secondo i requisiti sopra indicati, sono inclusi nella definizione di bosco.

Sono inoltre inclusi:

- vivai forestali e arboreti da seme (che costituiscono parte integrante del bosco);
 - strade forestali,
 - fratte tagliate,
 - fasce tagliafuoco e altre piccole aperture del bosco;
 - boschi inclusi in parchi nazionali, riserve naturali e altre aree protette;
 - barriere frangivento e fasce boscate di larghezza superiore a 20 m, purché maggiori di 0,5 ha.
- Sono incluse anche le piantagioni finalizzate a scopi forestali comprese quelle di alberi da gomma e le sugherete e di alberi di Natale.

3. altre terre boscate: territorio con copertura arborea del 5 - 10% di alberi in grado di raggiungere un'altezza minima di 5 m a maturità *in situ* oppure territorio con una copertura maggiore del 10% costituita da alberi che non raggiungono un'altezza di 5 m a maturità in situ o da arbusti e cespugli. Sono esclusi alberi in sistemi produttivi agricoli quali frutteti, oliveti e colture miste di alberi e coltivazioni erbacee (sistemi agroforestali).

Le superfici rimboschite per le quali sia attivo un Piano di Sviluppo Rurale, sono ritenute superfici ammissibili ai fini del regime di base previsto dal regolamento (UE) n. 1307/2013.

NOTA BENE: in fase di compilazione della domanda il beneficiario che ha disimpegnato nella Domanda [N] le superfici riportate nella **scheda premio base**, troverà riscontro delle medesime nella **scheda PREMIO BASE -SUP. NON RICH.**

GIOVANE AGRICOLTORE

Rimandiamo alle indicazioni riportate nell'**allegato D**.

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.

L'importo del pagamento per i giovani agricoltori è pari al 50 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore e per un numero massimo di novanta ettari. Con riferimento alle persone giuridiche, è possibile che dopo la presentazione della domanda unica si verifichino dei mutamenti della compagine sociale.

Per continuare a beneficiare del pagamento in questione, nella compagine sociale deve obbligatoriamente essere presente almeno una persona fisica che soddisfi i requisiti di giovane, presente nella società già al momento dell'ammissione al beneficio. Si precisa che l'accesso all'aiuto è consentito una sola volta per il medesimo soggetto riconosciuto come "giovane".

La materia trova disciplina nel regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 50 e nella circolare AGEA n. 99290/2018 che richiede, quale requisito per accedere ai contributi, un "controllo" della società da parte del socio "giovane" così inteso: *in una società semplice "esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalla quota capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinaria della società, come risultante da visura camerale"*.

Ancora, la suddetta circolare stabilisce che il requisito di giovane agricoltore, inteso come sopra, deve sussistere al momento della presentazione della domanda di premio e persistere sino al termine dell'anno di domanda. In una logica quindi duratura e di un controllo effettivo sulla persona giuridica.

LOCALIZZAZIONE EFA

Qualora la superficie a seminativo di un'azienda superi i 15 ettari, l'agricoltore deve destinare ad area di interesse ecologico (EFA - *Ecological focus area*), almeno il 5% della superficie a seminativo.

Possono essere considerate EFA le seguenti superfici:

Aree di interesse ecologico	Limiti dimensionali	Protette da condizionalità	Fattori di	
			conversione	ponderazione
Terreni lasciati a riposo		Non applicabile	-	1
Terreni lasciati a riposo con specie mellifere		Non applicabile	-	1,5
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	Sì	n.a.	1
Siepi, fasce alberate e alberi in filari	Larghezza massima 20 m	Sì	n.a.	2
Alberi isolati		Sì	20	1,5
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	No	n.a.	1,5
Stagni	Superficie minima 0,01 Superficie massima 0,3 ha	Sì	n.a.	1,5
Fossati, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio	Larghezza massima 10 m	Sì	n.a.	2
Muretti di pietra tradizionali	Lunghezza minima 25 m	Sì	n.a.	1
	Altezza 0,3-5m			
	Larghezza 0,5-5 m			
Fasce tampone e bordi dei campi	Larghezza minima 1m Larghezza massima 20 m	Sì	n.a.	1,5
Ettari agroforestali		Non applicabile	-	1
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 20 m	No	n.a.	1,5
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 10 m	No	n.a.	0,3
Boschi cedui a rotazione rapida		No	-	0,5
Superfici rimboschite		No	-	1
Colture azotofissatrici		Non applicabile	-	1

Rimandiamo alle indicazioni riportate nell'**allegato C**.

PRATI PERMANENTI

Le superfici dichiarate a prati permanenti sono state ricondotte a codificazioni schematiche, per permettere la loro individuazione attraverso i codici della matrice prodotto intervento e la dichiarazione del criterio di mantenimento adottato su di esse.

CODICE TRIFLETTA AVEPA				MANTENIMENTO IN FASCICOLO	NOTE SULLA COMPLEZIONE
Utilizzata	Utilizzo	Cultura	Varietà		
06-008-006	Foraggio	Pascolo	Pascolo con pratiche Tradizionali - Tara 50%	P3-P5	PASTORAZIONE 1- Pascolamento con animali propri 2- Pascolamento con animali di terzi 3- Stallo Manuale 4- Stallo Meccanizzato 5- Pratiche culturali volte al miglioramento del pascolo 6- Pascolamento a Stallo 7- Nessuna Pratica
06-008-010	Foraggio	Pascolo	Pascolo con pratiche Tradizionali - Tara 70%	P3-P5	
06-008-001	Foraggio	Pascolo	Pascolo Arborato (Bosco Altofusto e Cespugliato) Tara 20%	P4	
06-008-002	Foraggio	Pascolo	Pascolo Arborato (Bosco Ceduo) Tara 50%	P4	
06-008-003	Foraggio	Pascolo	Pascolo Polifita (Tipo Alpeggi) Senza Tara	P4	
06-008-004	Foraggio	Pascolo	Pascolo Polifita (Tipo Alpeggi) Tara 20% (Roccia Affiorante)	P4	
06-008-005	Foraggio	Pascolo	Pascolo Polifita (Tipo Alpeggi) Tara 50% (Roccia Affiorante)	P4	
06-008-008	Foraggio	Pascolo	Prati Permanenti naturali con vincoli ambientali – Tara 20%	P2	
06-008-009	Foraggio	Pascolo	Prati Permanenti naturali con vincoli ambientali – Tara 50%	P2	
06-008-007	Foraggio	Pascolo	Prati Permanenti naturali con vincoli ambientali	P2	
06-012-001	Foraggio	Prato Pascolo Misto	Non avvicendato per almeno 5 anni (Sfalcato) - Permanente	P1-P2	
06-020-008	Foraggio	Prato Pascolo di Graminacee	Non avvicendato per almeno 5 anni (Sfalcato) – Permanente	P1-P2	
06-014-002	Foraggio	Prato Polifita	Non avvicendato per almeno 5 anni - Permanente	P1-P2	

Al fine di inserire correttamente la pratica di mantenimento nel **FASCICOLO/PIANO CULTURALE**, si riportano di seguito alcune indicazioni, valevoli per i codici prodotto riportati nella tabella soprariportata.

ATTENZIONE: con riferimento all’attività di mantenimento **n. 8 NESSUNA PRATICA**, che può essere associata a tutti i codici prodotto elencati, ricordiamo che, nel caso in cui venga utilizzata, dovrà essere supportata in fase istruttoria da documentazione che comprovi la necessità di non eseguire alcun mantenimento; in caso contrario, la superficie cui si riferisce **NON** sarà ammessa.

SUPERFICI CON OBBLIGO DI PASCOLAMENTO

GRUPPO P3-P5

SOLO PASCOLO: OGNI ALTRA MODALITÀ COMPORTA INAMMISSIBILITÀ

P3: Superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento (con codice pascolo/stalla) “Superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento - con codice pascolo/stalla” superfici per le quali le pratiche di pascolamento sono riconosciute con provvedimento della Regione di ubicazione delle superfici, come uso e consuetudine locale.

P5: Superfici con pratiche tradizionali, con criteri di mantenimento (con codice pascolo/stalla) “Superfici con pratiche tradizionali, con criteri di mantenimento - con codice pascolo/stalla” superfici sulle quali il pascolamento con animali di terzi costituisce pratica tradizionale come modalità di alpeggio.

COD_UTILIZZO	COD_COLTURA	COD_VARIETA	DE_UTILIZZO	DE_COLTURA	DE_VARIETA
06	008	006	FORAGGIO	PASCOLO	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI TARA 50%
06	008	010	FORAGGIO	PASCOLO	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI TARA 70%

NOTA BENE: si tratta delle superfici riconosciute come PLT (Pratiche Locali Tradizionali)

Pratiche di mantenimento ammissibili:

- 1 - Pascolamento con animali propri;
 2 - Pascolamento con animali di terzi.

SUPERFICI A PASCOLO MAGRO CON OBBLIGO PASCOLAMENTO o IN ALTERNATIVA SFALCIO

GRUPPO P4

SOLO PASCOLO - PASCOLO O IN ALTERNATIVA SFALCIO - SE SFALCIO IN ASSENZA DI ALLEVAMENTO LIMITROFO (CON CONSISTENZA TALE DA GARANTIRE PASCOLAMENTO) SERVONO DICHIARAZIONI DI USO DELLE ERBE

P4: Pascoli magri, con criteri di mantenimento (con codice pascolo/stalla) “Pascoli magri, con criteri di mantenimento con codice pascolo/stalla”, superfici a pascolo arborato (bosco alto fusto e cespugliato) con tara fino al 20% e superfici a pascolo arborato (bosco ceduo) al 50%; pascolo polifita (tipo alpeggi) senza tara o con tara fino al 20% o tara fino al 50%.

COD_UTILIZZO	COD_COLTURA	COD_VARIETA	DE_UTILIZZO	DE_COLTURA	DE_VARIETA
06	008	001	FORAGGIO	PASCOLO	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTOFUSTO E CESPUGLIATO) TARA 20%
06	008	002	FORAGGIO	PASCOLO	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%
06	008	003	FORAGGIO	PASCOLO	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARA
06	008	004	FORAGGIO	PASCOLO	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) TARA 20% (ROCCIA AFFIORANTE)
06	008	005	FORAGGIO	PASCOLO	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) TARA 50% (ROCCIA AFFIORANTE)

Pratiche di mantenimento ammissibili:

- 1 - Pascolamento con animali propri
 2 - Pascolamento con animali di terzi
 3 – Sfalcio Manuale (per questa fattispecie in CASO DI ASSENZA DI COD. ALLEVAMENTO LIMITROFO E CON CARICO ADEGUATO dovrà essere fornita documentazione di uso delle Erbe)
 4 – Sfalcio Meccanizzato (per questa fattispecie in CASO DI ASSENZA DI COD. ALLEVAMENTO LIMITROFO E CON CARICO ADEGUATO dovrà essere fornita documentazione di uso delle Erbe).
 5 – Pratiche colturali volte al miglioramento del Pascolo (per questa fattispecie in CASO DI ASSENZA DI COD. ALLEVAMENTO LIMITROFO E CON CARICO ADEGUATO dovrà essere fornita documentazione di uso delle Erbe).

GRUPPO P2

SOLO PASCOLO - PASCOLO O IN ALTERNATIVA SFALCIO - SE SFALCIO IN ASSENZA DI ALLEVAMENTO LIMITROFO (CON CONSISTENZA TALE DA GARANTIRE PASCOLAMENTO) SERVONO DICHIARAZIONI DI USO DELLE ERBE.

P2: Superfici naturalmente mantenute in buone condizioni con attività minima “Superfici naturalmente mantenute in buone condizioni con attività minima”: da attribuire alle superfici a prato-pascolo permanente di pianura, collina o montagna sulle quali non sono svolte le pratiche tradizionali o che sono soggette a vincoli che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale

COD_UTILIZZO	COD_COLTURA	COD_VARIETA	DE_UTILIZZO	DE_COLTURA	DE_VARIETA
--------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------

06	008	007	FORAGGIO	PASCOLO	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI
06	008	008	FORAGGIO	PASCOLO	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20%
06	008	009	FORAGGIO	PASCOLO	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50%

Pratiche di mantenimento ammissibili:

1 - Pascolamento con animali propri

2 - Pascolamento con animali di terzi

3 - Sfalcio Manuale (per questa fattispecie in CASO DI ASSENZA DI COD. ALLEVAMENTO LIMITROFO E CON CARICO ADEGUATO dovrà essere fornita documentazione di uso delle Erbe)

4 - Sfalcio Meccanizzato (per questa fattispecie in CASO DI ASSENZA DI COD. ALLEVAMENTO LIMITROFO E CON CARICO ADEGUATO dovrà essere fornita documentazione di uso delle Erbe)

5 - Pratiche colturali volte al miglioramento del Pascolo (per questa fattispecie in CASO DI ASSENZA DI COD. ALLEVAMENTO LIMITROFO E CON CARICO ADEGUATO dovrà essere fornita documentazione di uso delle Erbe)

SUPERFICI CON SFALCIO (IN ALCUNI CASI OBBLIGATORIO) ED IN ALTERNATIVA PASCOLAMENTO**GRUPPO P1-P2****SFALCIO OBBLIGATORIO - ED IN ALTERNATIVA PASCOLO (ATTENZIONE AGLI INTERVENTI PSR) !!!**

P1: Prato permanente escluse pratiche tradizionali, uso/consuetudine e pascoli naturali "prato permanente escluse le pratiche tradizionali, uso/consuetudine e pascoli naturali": da attribuire alle superfici a prato-pascolo permanente, di pianura, collina o montagna sulle quali **non sono svolte le pratiche tradizionali** e che **non sono soggette a vincoli** che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

P2: Superfici naturalmente mantenute in buone condizioni con attività minima "Superfici naturalmente mantenute in buone condizioni con attività minima": da attribuire alle superfici a prato-pascolo permanente di pianura, collina o montagna sulle quali **non sono svolte le pratiche tradizionali** o che **sono soggette a vincoli** che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

COD_UTILIZZO	COD_COLTURA	COD_VARIETA	DE_UTILIZZO	DE_COLTURA	DE_VARIETA
06	014	002	FORAGGIO	PRATO POLIFITA	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
06	012	001	FORAGGIO	PRATO PASCOLO MISTO	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
06	020	008	FORAGGIO	PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE

Pratiche di mantenimento ammissibili:

7 - Pascolamento e Sfalcio (per questa fattispecie in CASO IL CARICO NON SODDISFI IL PASCOLAMENTO SI VERIFICA QUANTO SFALCIATO).

NOTA BENE: l'eventuale pascolamento non comporterà il mancato mantenimento ma l'applicazione di eventuali irregolarità nelle domande PSR con obbligo di sfalcio.

ALTRA PRATICA DI MANTENIMENTO:

10 - Pratica Stabilita nell'ambito di misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS).

L'attività di mantenimento deve essere coerente con quanto indicato nel piano di gestione.

PASCOLAMENTO

Per le aziende con superfici per le quali è stato indicato il PASCOLAMENTO come attività di mantenimento, è necessario indicare gli allevamenti utilizzati, prioritariamente in fascicolo, richiamandoli poi nella scheda PASCOLAMENTO nella domanda.

NOTA BENE: Verranno importati solo codici ASL (allevamento/pascolo) validi e presenti nella scheda ALLEVAMENTI in FASCICOLO.

ATTENZIONE: gli unici codici ASL che verranno ritenuti validi, in fase di istruttoria, saranno quelli provenienti da fascicolo con fonte dati BDN oppure, **nei casi previsti, gli eventuali codici pascolo** (formato: NNNXXNNP) inseriti da compilazione.

ACCOPPIATO SUPERFICI ACCOPPIATO ZOOTECNIA

Rimandiamo alle indicazioni riportate nell'**allegato E**.

Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente alle aziende dei settori in cui determinati tipi di agricoltura o determinati comparti che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.

Il premio erogato per il sostegno accoppiato è un aiuto diretto e ad esso si applicano dunque le disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 inerenti alla condizionalità.

Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione.

Il premio, fissato a livello nazionale, assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.

È prevista la concessione di un sostegno specifico agli agricoltori per i seguenti settori:

- a) latte;
- b) carne bovina;
- c) ovi-caprino;
- d) frumento duro;
- e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);
- f) riso;
- g) barbabietola da zucchero;
- h) pomodoro destinato alla trasformazione;
- i) olio d'oliva.

Requisiti per beneficiare del sostegno:

- l'azienda del settore zootecnico deve dimostrare il possesso di almeno 3 UBA riferite all'unità aziendale, non per settore, e quindi raggiungibili cumulativamente sulla base dei dati registrati in BDN;
- l'azienda estensiva deve dimostrare la disponibilità di una superficie complessiva minima pari a 5000 mq, non per settore e quindi raggiungibili cumulativamente sulla base dei dati indicati nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale.

La percentuale di massimale nazionale annuo destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è fissata al **12 per cento**.

Il sostegno accoppiato (articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014) riguardante i settori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è concesso agli animali conformi agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004.

Per ciascun capo richiesto a premio (articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1383), le condizioni di ammissibilità si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro:

- a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui sia applicato un periodo di detenzione;
- b) il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, nel caso in cui non sia applicato alcun periodo di detenzione.

L'AVEPA, in fase di istruttoria delle domande di aiuto, verifica il rispetto della tempistica dei termini di registrazione e identificazione dei capi in BDN e di comunicazione delle movimentazioni alla BDN.

Razze ammissibili per ciascuna delle misure previste

Associazione	Denominazione Ufficiale LG	Sezione - Razza
Anarb	Razza Bruna	Bruna
Anabic	Razze bovine con attitudine alla produzione della carne	Marchigiana
		Romagnola
		Chianina
		Maremmana
		Podolica
Anaborapi	Razza Piemontese	Piemontese
Anaborava	Razza Valdostana	Valdostana Pezzata Rossa
		Valdostana Pezzata Nera
		Valdostana Castana
Anacli	Razze Charolais e Limousine	Charolais
		Limousine
Anagra	Razza Grigio Alpina	Grigio Alpina
Anapri	Razza Pezzata Rossa Italiana Simmental	Pezzata Rossa Italiana Simmental
Anare	Razza Rendena	Rendena
AIA	Razza Pinzgauer	Pinzgauer -
AIA	Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione	Cabannina
		Modenese - Bianca Val Padana
		Burlina
		Agerolese
		Calvana
		Cinisara
		Garfagnina
		Modicana - Siciliana
		Sarda
		Sardo Bruna
		Sardo Modicana
		Mucca Pisana- Mucco Pisana - Pisana
		Pezzata Rossa d'Oropa
		Pontremolese
Pustertaler Sprinzen - Pusterer Sprinzen - Barà		

Associazione	Denominazione Ufficiale LG	Sezione - Razza
		<i>Varzese-Ottone-Tortonese / Varzese, Varzese-Ottone</i>
		<i>Blonde d'Aquitaine</i>
		<i>Aberdeen-Angus</i>
		<i>Higland</i>
		<i>Angler</i>
		<i>Aubrac</i>
		<i>Beefmaster</i>
		<i>Dexter</i>
		<i>Salers</i>
		<i>Wagyu</i>

PREMI DE MINIMIS

AIUTO DE MINIMIS GRANO DURO

In attuazione del Decreto Ministeriale n. 20A03512 del 20 maggio 2020 e s.m.i. viene concesso un aiuto “*de minimis*” alle imprese agricole che coltivano grano duro. L'Organismo pagatore AGEA è competente dell'erogazione di tale aiuto.

Per accedere all'aiuto occorre selezionare la superficie che si intende impegnare [**Scheda premio de minimis – grano duro**], riferita ad un contratto e nel rispetto delle clausole previste negli appositi Contratti di Filiera.

L'agricoltore che coltiva grano duro è obbligato ad utilizzare sementi di varietà certificate ed è tenuto ad allegare copia delle fatture di acquisto delle sementi utilizzate, in cui sia indicata la varietà certificata, la categoria e del numero di identificazione del lotto.

I contratti sottoscritti devono essere allegati obbligatoriamente.

SCHEDA DATI AGGIUNTIVI – SCHEDA ALLEGATI

Risulta necessario indicare il numero della fattura di riferimento [scheda **ALLEGATI**].

La quantità minima di semente di grano duro da utilizzare è pari a 150 kg/ha eccetto la varietà “Senatore Cappelli” per la quale il quantitativo minimo ad ettaro è di 130 kg/ha.

Risulta inoltre necessario indicare i soggetti sottoscrittori del contratto di filiera e allegare il documento relativo:

- a. produttore agricolo e industria pastaria;
- b. produttore agricolo e industria molitoria che abbia sottoscritto un contratto con l'industria pastaria;
- c. cooperativa, consorzio o Organizzazione di Produttori riconosciuta e industria pastaria;
- d. cooperativa, consorzio o Organizzazione di Produttori riconosciuta e industria molitoria che abbia sottoscritto un contratto con l'industria pastaria;
- e. produttore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della filiera che abbiano sottoscritto un contratto con l'industria pastaria;
- f. produttore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della filiera che abbiano sottoscritto un contratto con l'industria molitoria che ha a sua volta sottoscritto un contratto con l'industria pastaria.

Per ciascun contratto di filiera, Impegno o Contratto di coltivazione sottoscritto dall'agricoltore, sono necessarie le seguenti informazioni:

- Estremi del contratto
- Data di decorrenza del contratto di filiera
- Data di scadenza del contratto di filiera
- Superfici contrattualizzate
- Varietà di sementi certificate (descrizione e quantità, in kg)

AIUTO DE MINIMIS BARBABIETOLA

Viene concesso un aiuto “*de minimis*” alle imprese agricole che coltivano barbabietola da zucchero. Per accedere all’aiuto occorre selezionare la superficie che si intende impegnare [**Scheda premio de minimis – barbabietola da zucchero**], riferita ad un contratto.

Possono usufruire dell’aiuto “*de minimis*” le aziende agricole aventi sede legale in Veneto, attive nella produzione primaria di barbabietola da zucchero nell’ambito del territorio regionale, che:

- a) siano condotte da un agricoltore, così come definito dall’art. 2135 del cc., e siano iscritte all’anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata e in possesso del Fascicolo aziendale con l’indicazione delle superfici condotte a barbabietola da zucchero per la campagna 2021;
- b) presentino la richiesta di aiuto, indicando il n. del contratto di fornitura stipulato con un’industria saccarifera;
- c) rispettino l’impegno agroambientale consistente nell’effettuare la coltivazione della barbabietola da zucchero su terreni aziendali ricadenti nel territorio regionale;

Sono escluse dagli aiuti di cui al presente Programma Operativo le superfici che nel 2021 risultano beneficiare di aiuti/pagamenti ad ettaro recati dalle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 del Veneto.

L’entità dell’aiuto regionale è stabilita come segue:

- l’importo massimo dell’aiuto per ettaro di superficie coltivata a barbabietola è definito in Euro 200;
- l’importo dell’aiuto per azienda sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 25.000 per azienda nel triennio, comprensivo di eventuali altri aiuti “*de minimis*”.

Per triennio si intende l’esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti.

Per superficie ammissibile all’aiuto si intende quella coltivata a barbabietola da zucchero nel territorio della Regione Veneto risultante a seguito dei seguenti controlli:

- l’aiuto è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un’industria saccarifera;
- l’aiuto è concesso a superficie ammissibile, secondo le modalità previste dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
- il limite minimo di superficie per la quale viene chiesto l’aiuto è pari a 1 ha;
- l’importo unitario del premio è determinato dal rapporto tra l’importo complessivo e il numero degli ettari ritenuti ammissibili a conclusione della fase istruttoria, nel rispetto dell’importo massimo di 200 euro/ha.

SCHEDA DATI AGGIUNTIVI - SCHEDA ALLEGATI

Risulta necessario indicare il numero del contratto di riferimento.

ATTENZIONE: la barbabietola "De Minimis" (DGR n. 438 del 06.04.2021) è finanziata con fondi esclusivamente regionali, in applicazione di una norma regionale, ed è quindi soggetta alle verifiche di cui alla legge regionale n. 16/2018

DATI AGGIUNTIVI

La compilazione della [scheda **DATI AGGIUNTIVI**] è collegata alle seguenti schede:

- PREMIO BASE SUPERFICI
- ACCOPPIATO SUPERFICI
- ACCOPPIATO ZOOTECCIA
- PRATI PERMANENTI
- PREMI DE MINIMIS, al fine di indicare i riferimenti dei contratti

RISERVA DAR

Rimandiamo alle indicazioni riportate nell'**allegato L**.

Gli agricoltori possono chiedere l'accesso alla riserva nazionale per ottenere l'attribuzione di nuovi titoli o l'aumento del valore dei titoli già detenuti, utilizzando le fattispecie stabilite dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013, se in possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

L'accesso alla riserva nazionale è consentito nelle seguenti fattispecie:

A. giovane agricoltore;

B. nuovo agricoltore;

C. abbandono di terre:

- C1 "superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo"
- C2 "superfici ricadenti in zone montane"

D. compensazione di svantaggi specifici.

F. assegnazione dei diritti all'aiuto a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (*l'agricoltore interessato deve rendere disponibile ad AGEA e all'Organismo pagatore competente, per le attività di rispettiva competenza, il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che incide sull'attribuzione o sul calcolo dei titoli*).

Nell'ambito di ogni fattispecie descritta, esclusa la C1, non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

L'accesso alla riserva nazionale del "giovane agricoltore" o del "nuovo agricoltore" è consentito **UNA SOLA VOLTA**. La richiesta di accesso alla fattispecie di "giovane agricoltore" esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie di "nuovo agricoltore", e viceversa.

L'accesso alla riserva nazionale per la fattispecie delle "terre abbandonate" è consentito per le superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica; per tali superfici non si applica il limite minimo di superficie minima ammissibile pari ad un ettaro.

L'accesso alla riserva non è consentito nell'ambito del regime dei piccoli agricoltori.

Gli agricoltori possono chiedere l'accesso alla riserva nazionale per ottenere l'attribuzione di nuovi titoli o l'aumento del valore dei titoli già detenuti, utilizzando le fattispecie stabilite dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013, se in possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Possono accedere alla riserva nazionale gli agricoltori di età compresa tra 18 anni già compiuti alla data di presentazione della domanda e 65 anni compiuti nell'anno di presentazione della domanda e, quindi, eventualmente, anche successivamente alla data di presentazione della domanda. In caso di richiesta presentata da una persona giuridica, il controllo dell'età è eseguito con riferimento al rappresentante legale che sottoscrive la domanda unica.

La riserva nazionale è utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori (fattispecie A) e agli agricoltori che iniziano l'attività agricola (fattispecie B).

Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso presentate per le fattispecie A, B e F, si procede ad una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Inoltre, qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso presentate per le fattispecie C e D, si procede ad una ulteriore riduzione lineare del valore

dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013, per un limite massimo pari all'1,5%.

I titoli da riserva nazionale sono attribuiti per una superficie minima ammissibile richiesta pari a 1 ettaro per tutte le fattispecie, tranne la fattispecie C1, ed a tal fine si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene al 15 maggio di ciascun anno.

DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni riportate nella rispettiva scheda sono **OBBLIGATORIE** e riguardano:

- il possesso dei requisiti previsti per l'agricoltura biologica e l'eventuale richiesta di esenzione dagli obblighi previsti dal *greening*;
- il consenso all'utilizzo delle informazioni per l'aggiornamento del catasto.

Le dichiarazioni che seguono, invece, compaiono solamente nella stampa della domanda e devono comunque essere sottoscritte dall'azienda.

Il sottoscritto/La sottoscritta **[COGNOME NOME]** in qualità di titolare/rappresentante legale della azienda **[DENOMINAZIONE]**, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

IN MERITO AI CONTENUTI DELLA DOMANDA DICHIARA:

- di essere agricoltore in attività ai sensi della normativa vigente;
- di avere dichiarato nel proprio fascicolo aziendale, tutte le informazioni inerenti all'azienda, nella quale esercita una attività agricola in qualità di agricoltore riconosciuto ai sensi della normativa vigente, comprese le informazioni riguardanti tutte le parcelle agricole relative alle superfici dell'azienda (non solo quelle richieste a premio);
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie, nazionali e regionali che disciplinano l'ammissibilità e la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
- di essere a conoscenza delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli aiuti e delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti previsti;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano l'ammissibilità e la corresponsione del pagamento dei premi previsti;
- di essere a conoscenza che, ai sensi delle disposizioni previste per il Regime dei Piccoli agricoltori, la presentazione di una domanda unica con richiesta di pagamento di uno degli aiuti diretti previsti, compresa la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale, equivale a richiesta di ritiro dal regime stesso;
- di essere consapevole che la presentazione della domanda unica equivale a richiesta di ritiro dal regime dei piccoli agricoltori e che pertanto non avrà più diritto a partecipare al regime stesso, anche in caso di successione effettiva o anticipata;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla normativa vigente relativamente al mantenimento delle superfici a prato permanente;
- di essere a conoscenza che la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari ai sensi della normativa vigente;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano l'ammissibilità delle superfici e, in particolare, delle condizioni di mantenimento che ne specificano l'attitudine agricola;
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla Legge n. 898/1986 e s.m.i. riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, con particolare riferimento alla dichiarazione di essere agricoltore attivo e alla titolarità della conduzione dei terreni al 15 maggio dell'anno di campagna;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 33 del D.lgs. n. 228/2001, in merito alla sospensione delle liquidazioni riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati;
- di essere consapevole che l'omessa indicazione dei codici IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice BIC) determina l'impossibilità per l'Organismo Pagatore di adempiere all'obbligazione di pagamento oltre i perentori termini fissati dalla normativa comunitaria (30 giugno dell'anno successivo a quello di campagna);
- che il codice IBAN indicato nel fascicolo aziendale identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito e di essere consapevole che l'ordine di pagamento da parte dell'Organismo Pagatore si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN;
- di voler ricevere tutte le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inserito nel fascicolo aziendale, ovvero in assenza di tale indicazione le comunicazioni potranno essere effettuate dall'Organismo Pagatore a mezzo dell'albo ufficiale on-line oltre che inviate al Centro di Assistenza Agricola che mi assiste;
- di essere a conoscenza che l'Organismo Pagatore comunicherà l'avvio del procedimento, eventuali motivi ostativi all'accoglimento della domanda, eventuale decadenza parziale o totale e la conclusione del procedimento amministrativo relativo alla presente domanda mediante pubblicazione, per un periodo di 15 giorni, nell'Albo ufficiale online dell'Organismo Pagatore all'indirizzo <http://www.avepa.it/albo-ufficiale>;
- di essere a conoscenza che, nel caso di richiesta di aiuto de minimis ai sensi della normativa vigente, l'aiuto è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo alle condizioni stabilite dalla normativa vigente;
- di essere consapevole di dover disporre delle superfici per le quali viene concesso il finanziamento nell'ambito dello sviluppo rurale per l'intero periodo di impegno in base alle disposizioni previste per la misura/sottomisura/intervento e senza soluzione di continuità, pena la decadenza totale o parziale dal finanziamento concesso pronunciata in base agli esiti dei controlli previsti;
- di essere in possesso, alla data della presente domanda, di tutti i requisiti richiesti per accedere ai diversi premi;
- nel caso di azienda zootecnica per la quale richiede il premio di cui all'Intervento M13.1.1, coerentemente alle esigenze pascolative e/o foraggiere dell'allevamento, di impegnarsi a utilizzare le superfici foraggiere per l'allevamento, per un periodo di tre mesi, compreso tra maggio e ottobre;
- di essere a conoscenza delle norme in materia di gestione e controllo, incluse quelle in materia di riduzioni ed esclusioni, previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale e di assumere, con la sottoscrizione della presente domanda, tutti gli impegni e gli obblighi specifici, anche pluriennali, previsti;
- di essere a conoscenza e di rispettare le disposizioni e gli impegni previsti dal bando di apertura termini, ed in particolari gli impegni relativi al requisito minimo fertilizzanti e al requisito minimi fitosanitari, ove e come richiamati dalle disposizioni nazionali e regionali nell'ambito dello sviluppo rurale;
- di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione del Veneto, dell'Organismo pagatore AVEPA, dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per mancata assegnazione delle risorse necessarie al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- di impegnarsi a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- di accettare eventuali modifiche alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, introdotte con successive disposizioni anche in materia di controlli e sanzioni, ivi inclusi i provvedimenti dell'Organismo Pagatore a recepimento delle stesse;
- di impegnarsi, qualora la documentazione trasmessa assuma la forma di documenti informatici ottenuti mediante copia per immagine di documenti originali cartacei, a conservare la documentazione originale su supporto cartaceo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni ai fini di eventuali controlli da parte dell'Organismo Pagatore e/o di altri soggetti preposti;
- di essere titolare di diritti all'aiuto secondo quanto risulta dal Registro Nazioni Titoli PAC 2015-2020, consultabile tramite il seguente link <https://www.sian.it/titoli/pac20152020/start.do>;

- di essere a conoscenza che la regolamentazione comunitaria ha introdotto la facoltà per gli Stati Membri di verificare anche tramite i dati dei satelliti *Sentinel* di *Copernicus* o altri dati di valore almeno equivalente tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi per un periodo di tempo che permetta di stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto;
- di essere a conoscenza che nel rispetto della normativa sopra richiamata potrà essere attivata dall'organismo pagatore specifica APP mobile per la richiesta e l'invio di fotografie di campo georeferenziate, utilizzabili per comprovare la copertura del suolo, l'esecuzione delle attività minime ed il rispetto delle dichiarazioni rese in domanda nonché degli obblighi previsti, nel rispetto della normativa applicabile agli specifici regimi d'aiuto o misure di sostegno;

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NELLA QUALE PUO' INCORRERE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. 445/00, DICHIARA:

- che le superfici per le quali si richiede l'attivazione dei diritti sono superfici ammissibili ai sensi della normativa vigente;
- di non avere creato artificiosamente, dopo il 18 ottobre 2011, le condizioni per evitare la riduzione dei pagamenti previste ai sensi della normativa vigente;
- di avere a disposizione alla data del 15 maggio dell'anno di campagna gli ettari ammissibili abbinati ai diritti all'aiuto;
- di non aver presentato, per i medesimi interventi, altre domande di pagamento;
- di non essere incorso in condanne penali con sentenza definitiva come indicato all'articolo 67, comma 1, lettera g) e comma 8 del D.lgs. n. 159/2011;
- di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, ai sensi di quanto previsto dalla LR n. 16/2018 anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione; b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale";
- di essere a conoscenza che, decorsi 30 giorni dalla richiesta alla Prefettura territorialmente competente dell'Informazione antimafia, così come disposto dall'articolo 92, comma 3 del Dlgs n. 159/2011, l'Organismo Pagatore procederà all'erogazione dei pagamenti sotto "condizione risolutiva", anche in assenza di tale informazione, fatta salva la decadenza degli stessi pagamenti in caso di esito positivo dell'Informazione Antimafia, come disposto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011, con conseguente recupero delle somme erogate;
- che i dati relativi all'attività agricola e alla superficie agricola della propria azienda sono stati comunicati all'Organismo Pagatore nel fascicolo aziendale;
- di essere a conoscenza delle disposizioni e degli impegni relativi alla condizionalità definiti dalla normativa vigente;
- di aver preso visione e sottoscritto l'elenco degli obblighi previsti e dei requisiti previsti in relazione alle caratteristiche aziendali;
- di rispettare gli obblighi previsti su tutta l'azienda e durante tutto l'anno;

SI IMPEGNA A:

- consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme regionali, nazionali e comunitarie, autorizzando, se del caso, l'Organismo Pagatore ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto;
- comunicare tempestivamente AL GESTORE DEL PROPRIO FASCICOLO AZIENDALE eventuali variazioni del codice IBAN indicato nel quadro A, fornendo, contestualmente, l'aggiornata certificazione rilasciata dall'Istituto di credito O DA POSTE ITALIANE.

IN MATERIA DI CONDIZIONALITÀ DICHIARA:

- che i dati relativi all'attività agricola e alla superficie agricola della propria azienda sono stati comunicati all'Organismo Pagatore nel fascicolo aziendale;
- di essere a conoscenza delle disposizioni e degli impegni relativi alla condizionalità definiti dalla normativa vigente;
- di aver preso visione e sottoscritto l'elenco degli obblighi previsti e dei requisiti previsti in relazione alle caratteristiche aziendali;
- di rispettare gli obblighi previsti su tutta l'azienda e durante tutto l'anno;
- di essere a conoscenza che, qualora non siano rispettati gli obblighi relativi alla condizionalità a causa di atti o omissioni imputabili al sottoscritto/a, il totale dei pagamenti sarà ridotto oppure potrà essere escluso dal beneficio di tali pagamenti;
- di essere a conoscenza che le riduzioni o esclusioni dal pagamento si applicano anche quando l'inadempienza è imputabile ad atti o omissioni direttamente attribuibili al soggetto al quale o dal quale è stata ceduta la superficie agricola in corso d'anno;
- di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei requisiti relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di sanzioni o riduzioni su tutte le domande per le quali la normativa comunitaria impone il rispetto della condizionalità per l'anno civile;
- di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei requisiti relativi alla condizionalità, nel caso di infrazioni riguardanti l'Identificazione e la registrazione degli animali ed il Benessere animale, riscontrate presso un allevamento condotto da un detentore/soccidario, la riduzione di condizionalità è applicata anche al proprietario/soccidante.

IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DICHIARA:

- di conoscere l'informativa ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation - GDPR*) resa dall'Organismo Pagatore e disponibile sul sito dello stesso;
- di essere consapevole che il trattamento dei propri dati è necessario per le finalità previste nella procedura per la domanda cui la presente dichiarazione si riferisce;
- di essere consapevole dei propri diritti sanciti dal GDPR e richiamati in tale informativa;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere utilizzati dagli Organi ispettivi;
- di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti della presente domanda verranno pubblicati per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi della normativa vigente;
- di essere a conoscenza che i dati del piano colturale verranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti di competenza;
- di autorizzare l'impiego dei dati del piano colturale per l'iscrizione al registro dei produttori primari di mangimi di cui al regolamento (CE) n. 183/2005, riservandosi di ritirare la stessa con comunicazione successiva;
- di essere consapevole che il trattamento dei dati personali e di quelli appartenenti alle categorie particolari, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria o a corollario della principale, potrà essere necessario per le finalità istituzionali

Allegato B



contenute nell'informativa, in ossequio alle norme vigenti e come richiesto dalle medesime anche per le finalità di controllo da parte dei competenti Organi ispettivi.

LETTO E COMPRESO QUANTO SOPRA, RICHIEDE, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, che la presente domanda sia ammessa all'aiuto e alla corresponsione del pagamento dei premi previsti dai Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1307/2013 e s.m.i.

REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento

CAMPAGNA 2021

Procedure per la gestione del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

INDICE

PAGAMENTO A FAVORE DELLE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE (<i>GREENING</i>).....	3
Diversificazione delle colture.....	4
Deroghe all'obbligo di diversificazione.....	4
Prato permanente	6
Aree d'interesse ecologico (Ecological Focus Area - EFA).....	7
Deroghe all'obbligo di costituzione delle EFA.....	9
Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - calcolo dell'esito	14
Applicazione delle riduzioni per i prati permanenti.....	18
Applicazione delle riduzioni per le aree di interesse ecologico	18
Applicazione della riduzione massima.....	19

PAGAMENTO A FAVORE DELLE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE (*GREENING*)

Per ricevere il pagamento *greening*, gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:

- diversificare le colture;
- mantenere il prato permanente esistente;
- avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

Nel caso in cui le aziende siano situate in tutto o in parte in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE o 2009/147/CE, per ricevere il pagamento *greening*, le pratiche soprariportate devono essere attuate purché compatibili con le caratteristiche aziendali e con gli obiettivi delle direttive.

Nel caso di aziende **biologiche**, il pagamento *greening* è dato per acquisito con riferimento alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica.

Le superfici biologiche devono essere preventivamente tracciate nelle singole particelle aziendali del fascicolo (*flag biologico*).

Tipo Impianto			
Anno impianto	Sesto su fila	Sesto tra file	Numero piante
Flag Biologico	Turno in anni	Data prevista taglio	

TITOLI		DICHIARAZIONI	
ISTRUTTORIA ACCOPIATI	ISTRUTTORIA CAPPING	PAGAMENTO INTERVENTI	PREMIO BASE SUPERFICI
PREMIO BASE - SUP. NON AMM.	GIOVANE AGRICOLTORE	LOCALIZZAZIONE EFA	PRATI PERMANENTI
ACCOPPIATO SUPERFICI	ACCOPPIATO ZOOTECNIA	DATI AGGIUNTIVI	DICHIARAZIONI
DICH. RISERVA NAZIONALE	ALLEGATI	STAMPA FIRMA GRAFOMETRICA	CALCOLO
ISTRUTTORIA GIOVANI	MODULAZIONE	CORR. PREMIO BASE	CORR. PREMI ACCOPIATI
ISTR. PREMIO BASE	ISTR. PREMI ACCOPIATI	ISTR. GREENING	

Fonte dati COMPILAZIONE		Aggiornato il 15/06/2017		Valido inizio	Valido fine
Descrizione	DICHIARAZIONI				
Note					
Data inizio		Data fine			
<input type="button" value="Salva"/> <input type="button" value="Cancella"/>					
Descrizione		Valore			
A - Esenzione pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente per aziende biologiche - (compilazione OBBLIGATORIA)		<input type="checkbox"/> Sel. tutti			
1 - Dichiaro di possedere i requisiti di cui all'art. 29, par. 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No		
2 - Dichiaro di non volere usufruire dell'esenzione prevista dall'art. 43, par. 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'applicazione delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No		
B - Dimostrazione attivita' agricola - (compilazione OBBLIGATORIA)					
1 - Dichiaro di essere incluso nell'elenco di soggetti di cui all'art. 9, par. 2, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, cosi' come integrato dall'art. 3, comma 1 del DM 18 novembre 2014, n. 6513 (Black-list)		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No		
C - Aggiornamento del catasto - (compilazione OBBLIGATORIA)					
1 - Esprimo il mio consenso all'utilizzo delle informazioni fornite nella presente istanza e relative all'uso del suolo secondo le disposizioni contenute all'art. 2 comma 35 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No		

Nel caso in cui l'azienda, pur biologica, intenda non usufruire dell'esenzione prevista dovrà espressamente indicarlo in domanda. L'azienda verrà considerata come assoggettata agli obblighi *greening* previsti.

NOTA BENE: Tale informazione dovrà essere riportata nella SCHEDA DICHIARAZIONI.

Diversificazione delle colture

Con riferimento alla diversificazione colturale, l'obbligo di diversificare le colture è posto in capo alle aziende che hanno seminativi per più di 10 ha e non sono interamente investiti a colture sommerse. Su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di detti seminativi.

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari e non sono interamente investiti a colture sommerse, vi devono essere almeno tre colture diverse, la coltura principale non deve occupare più del 75 % della superficie e la somma delle due colture principali non deve essere superiore al 95 % di tali seminativi (articolo 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013).

Detti limiti massimi, fatto salvo il numero di colture richieste, non si applicano alle aziende qualora:

- l'erba o le altre piante erbacee da foraggio oppure
- i terreni lasciati a riposo oppure
- i terreni investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale occupino più del 75 % dei seminativi.

In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti, salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da:

- erba o altre piante erbacee da foraggio oppure
- terreni lasciati a riposo.

Deroghe all'obbligo di diversificazione

L'obbligo della diversificazione **non** si applica per le aziende:

a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per uno dei seguenti usi:

- per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio oppure;
- terreni lasciati a riposo oppure;
- investiti a colture di leguminose oppure;
- sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi.

b) la cui superficie agricola ammissibile sia costituita per più del 75% da prato permanente e in alternativa:

- utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio oppure;
- investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale oppure;
- sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.

Definizioni legate all'obbligo di diversificazione

Coltura

- a) uno qualsiasi dei differenti generi definiti nella classificazione botanica delle colture;
- b) una coltura appartenente a una qualsiasi delle specie nel caso delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
- c) i terreni lasciati a riposo;
- d) l'erba o altre piante erbacee da foraggio;
- e) la coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere. Il *Triticum spelta* è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

Coltura principale

In relazione alla superficie aziendale è il seminativo che occupa la maggior estensione.

Periodo di riferimento

È il periodo compreso tra l'**1 aprile** ed il **9 giugno** dell'anno di presentazione della domanda unica nel quale devono essere riscontrate in campo le colture ai fini del calcolo delle relative quote.

Coltura diversificante

Per il calcolo delle quote delle diverse colture va tenuto presente che¹:

- a) in relazione alla presenza sullo stesso terreno e nella stessa annata agraria, di una successione di colture diverse, **la coltura diversificante** è la coltura che è **presente in campo nel periodo di riferimento** e che **occupa il terreno per la parte più significativa del suo ciclo colturale**, tenendo conto delle **pratiche colturali tradizionali** nel contesto nazionale;
- b) ogni **ettaro a seminativo** di un'azienda agricola è **contato una volta sola** per ciascun anno di domanda;
- c) la superficie investita a una determinata coltura può comprendere gli **elementi caratteristici del paesaggio** che sono considerati parte della superficie ammissibile;
- d) su una superficie in cui si pratica la **policoltura** coltivando **simultaneamente** due o più colture in filari distinti, ciascuna coltura è conteggiata come una coltura distinta quando occupa almeno il 25 % di tale superficie. La superficie coperta dalle colture distinte è calcolata dividendo la superficie coperta dalla policoltura per il numero di colture che coprono almeno il 25 % della superficie, indipendentemente dalla quota effettiva di una coltura su tale superficie;
- e) su una superficie in cui si pratica la **policoltura** coltivando una coltura principale **intercalata** da una seconda coltura, la superficie si ritiene occupata esclusivamente dalla coltura principale;
- f) le superfici seminate con miscugli di sementi, indipendentemente dalla composizione del miscuglio, si ritengono coperte da una singola coltura, tale singola coltura è denominata «**coltura mista**».

Al fini del calcolo delle quote delle diverse colture ogni ettaro della superficie a seminativi di un'azienda agricola è contato una sola volta per ciascun anno di domanda e in caso di presenza di successioni di colture sullo stesso ettaro queste sono individuate tenendo conto dell'epoca di semina ovvero di trapianto e di altre condizioni precisate dall'organismo di coordinamento.

¹ Articolo 40, regolamento (UE) n. 639/2014

Prato permanente

Gli agricoltori non possono arare o convertire a seminativo le superfici investite a prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale situate:

- a) in zone interessate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, comprese le torbiere e le zone umide ivi situate;
- b) in zone sensibili individuate anche al di fuori delle zone coperte dalle direttive soprarichiamate.

A livello nazionale, il rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale dichiarata dagli agricoltori non deve diminuire in misura superiore al 5 % rispetto a una proporzione di riferimento determinata nel 2015 dividendo le superfici investite a prato permanente, per la superficie agricola totale.

Le superfici dichiarate dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori, come le unità di un'azienda dedita alla produzione biologica non sono conteggiate ai fini del calcolo del rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale.

Gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati dall'organismo di coordinamento².

L'autorizzazione alla conversione dei prati permanenti è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che tengono conto della specifica situazione ambientale, agronomica e socio-economica del territorio, con riferimento al numero di ettari per i quali è stata richiesta la conversione e, nel caso in cui il rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale dichiarata dagli agricoltori diminuisca in misura superiore al 3,5%, è condizionata all'obbligo di creare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari, che è vincolata fin dal primo giorno e per almeno 5 anni.

L'obbligo di riconversione non si applica qualora la diminuzione del rapporto inferiore alla soglia del 5% derivi dall'imboschimento compatibile con l'ambiente, esclusi impianti di bosco ceduo a rotazione rapida, alberi di natale o specie a rapido accrescimento per uso energetico.

² Regolamento (UE) n. 639/2014, articolo 44

Aree d'interesse ecologico (*Ecological Focus Area - EFA*)

Qualora la superficie a seminativo di un'azienda superi i 15 ettari, l'agricoltore deve destinare ad area di interesse ecologico (EFA - *Ecological focus area*), almeno il 5% della superficie a seminativo.

Le superfici o gli elementi caratteristici del paesaggio devono rispettare i limiti dimensionali stabiliti dalla normativa per essere qualificati come potenziale EFA.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerate aree di interesse ecologico tutte quelle elencate nel paragrafo 2 del medesimo articolo, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile, ad eccezione delle superfici di cui alla lettera i), k), ed l) del medesimo paragrafo, con le modalità indicate (articolo 45 del regolamento (UE) n. 639/2014) e, ove applicabili, in osservanza agli obblighi di condizionalità. Sono incluse nelle fasce tampone le fasce di vegetazione ripariale (articolo 45, paragrafo 5 del regolamento (UE) 639/2014).

Sono utilizzabili le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida investite in pioppi, salici, ontani, olmi e platani, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni (articolo 45, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 639/2014). Su tali superfici è consentito l'utilizzo d'interventi biotecnologici come l'uso di trappole a feromoni e di concimi organici (articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75) e non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari eccetto i bioinsetticidi.

Possono essere considerate EFA le seguenti superfici:

Aree di interesse ecologico	Limiti dimensionali	Protette da condizionalità	Fattori di	
			conversione	ponderazione
Terreni lasciati a riposo		Non applicabile	-	1
Terreni lasciati a riposo con specie mellifere		Non applicabile	-	1,5
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	Sì	n.a.	1
Siepi, fasce alberate e alberi in filari	Larghezza massima 20 m	Sì	n.a.	2
Alberi isolati		Sì	20	1,5
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	No	n.a.	1,5
Stagni	Superficie minima 0,01 Superficie massima 0,3 ha	Sì	n.a.	1,5
Fossati, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio	Larghezza massima 10 m	Sì	n.a.	2
Muretti di pietra tradizionali	Lunghezza minima 25 m	Sì	n.a.	1
	Altezza 0,3-5m			
	Larghezza 0,5-5 m			
Fasce tampone e bordi dei campi	Larghezza minima 1m Larghezza massima 20 m	Sì	n.a.	1,5
Ettari agroforestali		Non applicabile	-	1
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 20 m	No	n.a.	1,5
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 10 m	No	n.a.	0,3

Boschi cedui a rotazione rapida	No	-	0,5
Superfici rimboschite	No	-	1
Colture azotofissatrici	Non applicabile	-	1

Elenco delle specie azotofissatrici

arachide (<i>Arachis hypogaea</i> L.)	lenticchia (<i>Lens culinaris</i> Medik.)
cece (<i>Cicer arietinum</i> L.)	liquirizia (<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.,)
cicerchia (<i>Lathyrus sativus</i> L.)	lupinella (<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.)
erba medica e luppolina (<i>Medicago</i> sp)	lupino (<i>Lupinus</i> sp.)
fagiolo (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	moco (<i>Lathyrus cicera</i> L.)
fagiolo dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i> L.)	pisello (<i>Pisum sativum</i> L.)
fagiolo d'Egitto (<i>Dolichos lablab</i> L.)	sulla (<i>Hedysarum coronarium</i> L.)
fagiolo di Lima (<i>Phaseolus lunatus</i> L.)	trifogli (<i>Trifolium</i> sp.)
fava, favino e favetta (<i>Vicia faba</i> L.)	soia (<i>Glycine max</i> L.)
fieno greco (<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.)	veccia (<i>Vicia sativa</i> L.)
ginestrino (<i>Lotus corniculatus</i> L.)	veccia villosa (<i>Vicia villosa</i> Roth)

La coltivazione delle colture azotofissatrici è consentita nel rispetto degli obiettivi di cui alla Direttiva 2000/60/CE. La coltivazione può includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti. Su tali superfici non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari, così come definiti all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1107/2009.

Sulle fasce tampone, sui bordi dei campi e lungo i bordi forestali senza produzione dichiarate quali aree di interesse ecologico è autorizzato lo sfalcio o il pascolo a condizione che la superficie in questione resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente³;

Elenco delle specie mellifere

Fiordaliso (<i>Centaurea</i>)
Dondolino (<i>Coronilla</i>)
Radichiella (<i>Crepis</i>)
Rughetta selvatica (<i>Diplotaxis</i>)
Trifogliano (<i>Dorycnium</i>)
Calcatreppolo (<i>Eryngium</i>)
Viperina azzurra (<i>Echium</i>)
Sparviere (<i>Hieracium</i>)
Sferracavallo (<i>Hippocrepis</i>)
Ambretta (<i>Knautia</i>)
Falsa ortica (<i>Lamium</i>)
Liniola, Erba strega (<i>Linaria</i>)
Facelia (<i>Phacelia</i>)
Asfodelo (<i>Asphodelus</i>)
Ferula (<i>Ferula</i>)
Siderite, Mascarenna (<i>Sideritis</i>)
Scarlina, Spina janca (<i>Galactites</i>)
Busnaga (<i>Daucus Visnaga</i>)
Mentuccia, Nepetella (<i>Calamintha</i>)

³ Regolamento (UE) n. 639/2014, articolo 45, paragrafo 10 bis, secondo comma

Terreni lasciati a riposo

Per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda; per i terreni lasciati a riposo dichiarati a fini EFA (di cui al punto d) il periodo minimo continuativo è di sette mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 31 luglio dell'anno di domanda.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità, il terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attività agricola e può essere:

- a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
- b) terreno coperto da vegetazione spontanea;
- c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali;
- d) terreno seminato con specie mellifere di cui all'allegato IV, in purezza o in miscugli purchè tali specie rimangano predominanti

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome o degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati di cui alla lettera d) è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno.

Fatto salvo quanto previsto, sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- a) semina di specie mellifere di cui all'allegato IV e colture a perdere per la fauna;
- b) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- c) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.

Sui terreni lasciati a riposo, non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari, così come definiti all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1107/2009.

Deroghe all'obbligo di costituzione delle EFA

Qualora la **superficie a seminativo** di un'azienda sia superiore o uguale a 15 ettari l'obbligo di presenza di EFA può essere derogato se ricorre **uno dei casi** di seguito specificati:

- a) i seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- b) la superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.

Nel 2019, in seguito alla semplificazione introdotta dal decreto omnibus ed alla conclusione del procedimento di migrazione in grafica della fase dichiarativa, il coordinamento ha ritenuto necessario apportare delle modifiche alle regole e agli algoritmi di definizione delle superfici ammissibili come EFA o come elementi del paesaggio protetti dalla condizionalità.

Il DM ha inoltre eliminato i fattori di conversione per quasi tutte le EFA ed il regolamento (UE) n. 1155/2017 ha reso meno stringenti i vincoli dimensionali di riferimento per i singoli elementi del paesaggio. Tale regolamento introduce un certo grado di elasticità nella classificazione degli elementi del paesaggio, nel senso che non è più necessaria la verifica continua delle dimensioni massime o minime per stabilire la congruenza con le definizioni ma viene riconosciuta finalmente una dignità ed una funzione, all'elemento del paesaggio in quanto tale, con la sola condizione che la superficie massima da considerare ammissibile non sia superiore a quella risultante da un elemento di dimensioni coerenti con le soglie definite.

Gli elementi del paesaggio protetti da condizionalità sono i seguenti:

Codice EFA	Descrizione	EP - CC
783	ALBERI IN FILARE	SI
784	STAGNI E LAGHETTI	SI
786	FOSSATI E CANALI	SI
787	MURETTI TRADIZIONALI	SI
788	SIEPI E FASCE ALBERATE (ed alberi in filare)	SI
790	TERRAZZAMENTI	SI
793	ALBERI ISOLATI	SI

Tutti gli elementi del paesaggio sono validi ai fini del calcolo della superficie EFA. SOLO quelli protetti dalla condizionalità sono validi ai fini del calcolo delle superfici ammissibili a contributo.

Gli elementi del paesaggio NON protetti da condizionalità, e pertanto validi SOLO ai fini del calcolo della superficie EFA, sono i seguenti:

Codice EFA	Descrizione	EP - CC
785	GRUPPI DI ALBERI E BOSCHETTI	NO
789	MARGINI DEI CAMPI	NO
791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	NO

Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) è calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato.

Si sottolinea che l'obbligo del *greening* si estende a tutte le superfici agricole dell'azienda, comprese quelle non utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

Base di calcolo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente per quanto riguarda gli ettari ammissibili dichiarati nell'ambito del regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie⁴

Quando gli Stati membri applicano il regime di pagamento di base, si applicano le disposizioni seguenti:

a) se il numero di diritti all'aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all'aiuto di cui dispone il beneficiario, il numero di diritti all'aiuto dichiarati è ridotto al numero di diritti all'aiuto a disposizione del beneficiario;

b) se vi è una differenza tra il numero di diritti all'aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, la superficie dichiarata è ridotta al valore inferiore.

Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili, se la superficie dichiarata in una domanda unica ai fini del pagamento di base o del pagamento unico per superficie supera la superficie determinata, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie determinata.

Tuttavia, se si riscontra che la superficie determinata per il regime del pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie dichiarata.

Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture⁵

Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali è richiesta la presenza di almeno due colture diverse e che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale occupa più del 75 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali è richiesta la presenza di almeno tre colture diverse e che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale occupa più del 75 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali è richiesta la presenza di almeno tre colture diverse e che le due colture principali non occupino più del 95 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per le due colture principali occupa più del 95 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta in misura pari a 5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95 % del totale della superficie a seminativo determinata.

Con riguardo alle aziende per le quali è richiesto che la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo non occupi più del 75 % di tale rimanente superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo determinata occupa più

⁴ Articolo 23, regolamento (UE) n. 640/2014

⁵ Articolo 24, regolamento (UE) n. 640/2014

del 75 %, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % di tale rimanente superficie a seminativo determinata.

Ove si constati per tre anni l'inadempienza di un beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture, la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.

Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi ai prati permanenti⁶

Ove sia stata determinata l'inadempienza, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie determinata come non conforme ai requisiti.

Ove sia stata determinata l'inadempienza degli obblighi, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie determinata come non conforme agli obblighi previsti.

I casi di inadempienza si considerano «determinati» se sono constatati in esito a controlli di qualsiasi tipo oppure portati a conoscenza dell'autorità di controllo o dell'organismo pagatore competenti in qualsiasi altro modo.

Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico⁷

Le aree di interesse ecologico imposte, si calcolano in base alla superficie totale a seminativo determinata, comprese, ove previsto le superfici determinate di cui all'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del medesimo regolamento.

Se l'area di interesse ecologico richiesta supera l'area di interesse ecologico determinata tenendo conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta in misura pari a 10 volte l'area di interesse ecologico non trovata.

L'area di interesse ecologico determinata non supera la percentuale delle aree di interesse ecologico dichiarate nell'ambito della superficie a seminativo totale dichiarata.

Ove si constati per tre anni la mancata osservanza da parte di un beneficiario dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico, la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.

Riduzione massima del pagamento di inverdimento⁸

La somma delle riduzioni, in ettari, calcolate conformemente ai paragrafi soprariportati non supera il numero totale di ettari della superficie a seminativo determinata, comprese, ove previsto, le superfici determinate di cui all'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 640/2014, la riduzione totale calcolata non supera il pagamento di inverdimento calcolato.

Sanzioni amministrative relative al pagamento di inverdimento⁹

Se la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento differisce dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione dei paragrafi

⁶ Articolo 25, regolamento (UE) n. 640/2014

⁷ Articolo 26, regolamento (UE) n. 640/2014

⁸ Articolo 27, regolamento (UE) n. 640/2014

⁹ Articolo 28, regolamento (UE) n. 640/2014

soprarichiamati, il pagamento di inverdimento è calcolato su quest'ultima superficie, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione dei paragrafi soprarichiamati.

Se la differenza supera il 20 % non è concesso alcun aiuto.

Se la differenza supera il 50 % non è concesso alcun aiuto. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento e la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione dei paragrafi soprarichiamati.

Se il beneficiario non dichiara tutte le sue superfici a seminativo, determinando così la sua esenzione dagli obblighi previsti, e/o non dichiara tutti i suoi prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale, e se la superficie non dichiarata supera 0,1 ha, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione dei paragrafi summenzionati è ulteriormente ridotta del 10 %.

La sanzione amministrativa calcolata non si applica negli anni di domanda 2015 e 2016.

La sanzione amministrativa calcolata in applicazione è divisa per 5 e limitata al 20 % dell'importo del pagamento di inverdimento a cui l'agricoltore interessato avrebbe avuto diritto per l'anno di domanda 2017, e divisa per 4 e limitata al 25 % dello stesso importo a partire dall'anno di domanda 2018.

Se l'importo delle sanzioni amministrative calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - calcolo dell'esito

Per gli agricoltori che devono rispettare gli obblighi del *greening*, le sanzioni amministrative assumono la forma di **riduzione dell'importo dei pagamenti eseguiti o da eseguire ai sensi di tale regime**. Tali riduzioni devono comunque essere proporzionate e graduate in funzione della gravità, portata e durata e della ripetizione dei casi di inadempienza.

A partire dalle dichiarazioni 2017, si applicano anche sanzioni amministrative relative al pagamento di inverdimento.

Qualora l'azienda agricola abbia una unità dedita alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007, considerata la contemporanea presenza di superfici che di per sé soddisfano gli obblighi del *greening* (articolo 43(11) del regolamento (UE) n. 1307/2013) e di superfici sulle quali, invece, deve essere attuati gli obblighi medesimi, l'azienda deve essere considerata come costituita da due corpi distinti.

Il primo, costituito da quello con le superfici che soddisfano gli obblighi del *greening*; il secondo, costituito dalle superfici sulle quali devono invece essere attuati. Qualora per queste ultime non vengano rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa regolamentare, solo su tali superfici dovranno essere applicate riduzioni e sanzioni. Ai fini del calcolo delle stesse, pertanto, non deve essere presa in considerazione la parte di azienda costituita dalle superfici che soddisfano gli obblighi di *greening*.

Nei casi in cui le superfici ricadano in contratti pluriennali per la coltivazione di erba medica (in purezza), è consentito considerare la classificazione della coltura come "erba o altra pianta erbacea da foraggio" ai fini della verifica degli adempimenti della diversificazione, alle condizioni stabilite.

Applicazione delle riduzioni per la diversificazione¹⁰

Il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture è quello compreso tra il 1° aprile ed il 9 giugno dell'anno di presentazione della domanda e, ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro di superficie a seminativo dell'azienda può essere conteggiato una sola volta prendendo in esame la coltura principale, vale a dire quella che occupa la superficie interessata per il periodo più lungo.

Se non ricorre alcuna delle condizioni che prevedono l'esonero dalla diversificazione, è necessario verificare il rispetto delle percentuali previste¹¹ e se ci sono state violazioni ai requisiti. Per le domande sottoposte ai controlli oggettivi di ammissibilità, il calcolo di rispetto dei requisiti viene effettuato considerando la superficie delle colture effettivamente rilevate.

Articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Seminativi fino a 30 ha

Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di tale superficie.

Se la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75%, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento¹² è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 24

¹¹ Regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 44

¹² Regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 23

ESEMPIO

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	21,60
di cui gruppo di colture principale	(b)	21,00
di cui altro	(c)	0,60

applicazione dell'articolo 24(1) e 24(4) del reg. UE 640/2014	superficie massima richiedibile per la coltura principale	(e) = 75% di (a)	16,20
	Differenza	(f) = (b - e)	4,80
	riduzione da applicare	(g) = 2 * (f)	9,60
	superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(h) = (a - g)	12,00

Articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Seminativi oltre 30 ha

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse. La coltura principale non deve occupare più del 75% e le due colture principali non devono occupare insieme più del 95% di tali seminativi.

Se la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75%, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento¹³ è ridotta in misura pari alla superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

Se la superficie determinata per i due gruppi principali di colture occupa più del 95 %, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta in misura pari a 5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95 % del totale della superficie a seminativo determinata.

¹³ Regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 23

ESEMPIO

superficie determinata per il regime di base - (superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23):	54,00 ha
---	----------

inverdimento

		superficie richiesta (ha)
colture permanenti	(y)	1,00
prati permanenti	(z)	3,00
seminativi	(x)	50,00

		superficie determinata (ha)
		(A)
colture permanenti	(yy)	1,00
prati permanenti	(zz)	2,00
seminativi	(a)	45,00
di cui gruppo di colture principale	(b)	35,00
di cui secondo gruppo di colture	(c)	8,00
<i>totale b + c</i>	<i>(d)</i>	<i>43,00</i>
di cui altro		2,00

applicazione dell'articolo 24(3) dell'articolo 24(2) del reg. UE 640/2014	superficie massima richiedibile per la coltura principale	(e) = 75% di (a)	33,75
	Differenza	(f) = (b - e)	1,25
	riduzione da applicare	(i) = (f)	1,25
applicazione dell'articolo 24(3) del reg. UE 640/2014	superficie massima richiedibile per le due colture principali	(m) = 95% di (a)	42,75
	Differenza	(n) = (d - m)	0,25
	riduzione da applicare	(o) = 5 * (n)	1,25
	RIDUZIONE TOTALE DIVERSIFICAZIONE	(p) = (i + o)	2,50
	superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27	(q) = (a - p)	42,50

Articolo 44, paragrafo 2 e paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Qualora l'azienda per la quale l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede che la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo non occupi più del 75 % di tale rimanente superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo determinata occupa più del 75 %, la superficie da utilizzare ai fini

del calcolo del pagamento di inverdimento¹⁴ è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % di tale rimanente superficie a seminativo determinata.

Constatata per tre anni (anche non consecutivi) l'inadempienza di un beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture stabilita, la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.

Riepilogo

Base normativa	n. colture obbligatorie	superficie massima coltura principale	superficie massima due colture	riduzione
articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013	2	75% del totale della superficie a seminativo determinata		2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata
articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013	3	75% del totale della superficie a seminativo determinata		superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata
	3		95% del totale della superficie a seminativo determinata	5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95 % del totale della superficie a seminativo determinata
44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013	esenzione per taluni impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari	75 % della rimanente superficie a seminativo		2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata

¹⁴Regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 23

Applicazione delle riduzioni per i prati permanenti

Gli agricoltori non possono convertire o arare prati permanenti situati in zone sensibili contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE o designate dall'Italia al di fuori di tali zone¹⁵.

Se si riscontra la violazione di tale requisito, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento¹⁶ è ridotta della superficie determinata come non conforme ai requisiti stessi.

L'articolo 44 del regolamento (UE) n. 639/2014 stabilisce degli obblighi in relazione al mantenimento della proporzione di prato permanente.

Qualora sia stata determinata l'inadempienza di tali obblighi, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie determinata come non conforme agli obblighi previsti.

I casi di inadempienza si considerano «determinati» se sono constatati in esito a controlli di ammissibilità, amministrativi o in loco, compiuti in applicazione dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013 oppure portati a conoscenza dell'autorità di controllo o dell'organismo pagatore competenti in qualsiasi altro modo.

Applicazione delle riduzioni per le aree di interesse ecologico

Le aree di interesse ecologico obbligatorie, imposte nella misura del 5% della superficie a seminativi aziendale¹⁷, si calcolano in base alla superficie totale a seminativo determinata.

Se l'area di interesse ecologico determinata, inclusi gli elementi caratteristici del paesaggio, le fasce tampone, le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, le superfici oggetto di imboschimento ex art. 32, paragrafo 2), lett. b), punto ii), del Reg. (UE) n. 1307/2013, deve tenere conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista

Se l'area di interesse ecologico obbligatoria supera l'area di interesse ecologico determinata, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento¹⁸ è ridotta in misura pari a 10 volte l'area di interesse ecologico non trovata.

L'area di interesse ecologico determinata non supera la percentuale delle aree di interesse ecologico dichiarate nell'ambito della superficie a seminativo totale dichiarata.

Se il beneficiario sia inadempiente ai requisiti relativi alle aree di interesse ecologico per tre anni (anche non consecutivi), la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 45, paragrafo 1, terzo comma

¹⁶ Regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 23

¹⁷ Regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 46

¹⁸ Regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 23

Esempio

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	45,00
di cui EFA	(b)	0,95

applicazione dell'articolo 26(2) UE del reg. 640/2014	superficie EFA obbligatoria	(c) = 5% di (a)	2,25
	Differenza	(d) = (c - b)	1,30
	riduzione da applicare	(e) = 10 * (d)	13,00
	superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(f) = (a - e)	32,00

Applicazione della riduzione massima

La somma delle riduzioni calcolate per ciascuno degli impegni cui l'azienda è obbligata, espressa in ettari, non deve superare il numero complessivo di ettari determinato.

Fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 640/2014, la riduzione totale calcolata in applicazione degli articoli da 24 a 26 del medesimo regolamento non supera il pagamento di inverdimento calcolato a norma dell'articolo 23.

Le sanzioni amministrative a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 640/2014, vengono applicate a partire dalla campagna 2017, secondo quanto stabilito al paragrafo 3 dell'articolo medesimo.

Completando il caso esemplificato nei paragrafi precedenti si avrebbe:

	superficie (ha)		importo greening spettante (Euro/ha = 150)	
colture permanenti	(y)	1,00		150,00
prati permanenti	(z)	3,00		450,00
seminativi	(k)	50,00		7.500,00
totale azienda - superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23	(w)	54,00	(w')	8.100,00
colture permanenti	(yy)	1,00		150,00
prati permanenti	(zz)	2,00		300,00
seminativi determinati	(a)	45,00	(a')	6.750,00
totale azienda - superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27	(wd)	48,00	(wd')	7.200,00
riduzione diversificazione	(b)	2,50		
riduzione EFA	(c)	13,00		
riduzione prati permanenti	(pp)	1,00		
riduzione constatata	(d) = (b+c+pp)	16,50		
base di calcolo per il pagamento	(e) = (wd-d)	31,50	(e') = e * Euro/ha	4.725,00
percentuale di scostamento	(f) = (d/e*100)	52,38		
sanzione	(g) = 2* (d)	31,50	(g') = g * Euro/ha	4.725,00
sanzione supplementare (art. 28(1))	(o) = (wd - e)	16,50	(o') = o * Euro/ha	2.475,00
sanzione amministrativa calcolata in applicazione dei paragrafi 1 e 2 - 2017	(l) = (g+o)/5	9,60	(l') = (g'+o')/5	1.440,00
limitazione della sanzione 2017	(m) = 20% di (w)	10,80	(m') = 20% di (w')	1.620,00
sanzione applicata 2017	(n) = (l) se (l) ≤ (m) = (m) se (l) > (m)	9,60	(n') = (l') se (l') ≤ (m') = (m') se (l') > (m')	1.440,00
totale pagamento 2017	P₂₀₁₇ = (e-n)	21,90	P'₂₀₁₇ = (e'-n')	3.285,00
sanzione amministrativa calcolata in applicazione dei paragrafi 1 e 2 - 2018	(p) = (g+o)/4	12,00	(p') = (g'+o')/4	1.800,00
limitazione della sanzione dal 2018	(q) = 25% di (w)	13,50	(q') = 25% di (w')	2.025,00
sanzione applicata dal 2018	(r) = (p) se (p) ≤ (q) = (q) se (p) > (q)	12,00	(r') = (p') se (p') ≤ (q') = (q') se (p') > (q')	1.800,00
totale pagamento 2018	P₂₀₁₈ = (e-r)	19,50	P'₂₀₁₈ = (e'-r')	2.925,00

Ai sensi dell'articolo 28 (1) del regolamento (UE) n. 640/2014 "Se la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento differisce dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione dei paragrafi summenzionati, il pagamento di inverdimento è calcolato su quest'ultima superficie, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione dei paragrafi soprarichiamati. Se la differenza supera il 20 % non è concesso alcun aiuto. Se la differenza supera il 50 % non è concesso alcun aiuto (lettera g).

Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento e la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione dei paragrafi summenzionati (lettera o)."

Ai sensi dell'articolo 28 (3) del regolamento (UE) n. 640/2014 "La sanzione amministrativa calcolata non si applica negli anni di domanda 2015 e 2016. La sanzione amministrativa calcolata in applicazione è divisa per 5 e limitata al 20 % dell'importo del pagamento di inverdimento a cui l'agricoltore interessato avrebbe avuto diritto per l'anno di domanda 2017 (lettere l e m), e divisa per 4 e limitata al 25 % dello stesso importo a partire dall'anno di domanda 2018 (lettere p e q)."

REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

**Manuale per la presentazione
delle domande di aiuto e di pagamento**

CAMPAGNA 2021

***Procedure per la gestione del
pagamento per i giovani agricoltori***

INDICE

PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI.....	3
Giovane Agricoltore: richiesta premio.....	9
Giovane Agricoltore: requisiti	10
Giovane Agricoltore: sanzioni amministrative	12

PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI¹

Il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori, di cui all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è concesso a persone giuridiche indipendentemente dalla loro forma giuridica, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la persona giuridica ha diritto a un pagamento nel quadro del regime di pagamento di base ed ha attivato diritti all'aiuto o ha dichiarato ettari ammissibili;
- b) un giovane agricoltore esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il o i giovani agricoltori, in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori, devono essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e duraturo individualmente o insieme ad altri agricoltori;
- c) almeno uno dei giovani agricoltori che soddisfano la condizione di cui alla lettera b) rispetta gli eventuali criteri di ammissibilità.

Nei casi in cui una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, le condizioni fissate, si applicano a qualunque persona fisica che eserciti il controllo su tale altra persona giuridica.

Ai fini del pagamento:

- a) ogni riferimento ad «agricoltore» si intende fatto alla persona giuridica;
- b) il riferimento alla prima presentazione di una domanda nell'ambito dei regimi di pagamento di base si intende fatto alla prima domanda di pagamento presentata dalla persona giuridica per il regime a favore dei giovani agricoltori;
- c) il riferimento all'«insediamento» si intende fatto all'insediamento dei giovani agricoltori che esercitano il controllo sulla persona giuridica.

Un giovane agricoltore che esercita un controllo effettivo e duraturo su una persona giuridica non ha più di 40 anni d'età nell'anno in cui la persona giuridica su cui esercita il controllo presenta per la prima volta domanda nell'ambito del regime di pagamento o del regime di pagamento unico per superficie.

¹ Capo 5, articoli 50 e 51 Regolamento (UE) n. 1307/2013
Capo 4, articoli 49 e 50, regolamento (UE) n. 639/2014

Il pagamento per i giovani agricoltori pertanto è un premio annuo concesso ai giovani agricoltori che hanno diritto al premio per il regime di pagamento di base, sempreché siano rispettati i seguenti requisiti:

- a. essere agricoltore attivo;
- b. attivare i propri diritti all'aiuto per ettaro ammissibile dell'azienda in conduzione.

Per "giovane agricoltore" si intende una persona fisica:

- a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei 5 anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base (...) e
- b) che non ha più di 40 anni nell'anno di presentazione della domanda di cui alla lettera a).

La figura di "giovane agricoltore" NON coincide con quella prevista dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il pagamento è concesso al giovane agricoltore per 5 anni a decorrere dalla prima presentazione della domanda con la richiesta di premio per i giovani agricoltori, purché tale presentazione avvenga nell'arco dei 5 anni successivi all'insediamento.

Il pagamento del premio **giovane** spetta all'agricoltore per 5 anni dalla presentazione della prima domanda con premio **giovane** con esito istruttorio positivo, conteggiando a tal fine anche gli eventuali anni per i quali non ha ricevuto il pagamento per la disciplina vigente prima del regolamento omnibus.

Il periodo di 5 anni deve essere continuativo e solare con riferimento alla prima domanda con richiesta premio e con istruttoria favorevole."

L'importo del premio è calcolato moltiplicando il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato per una cifra corrispondente al 50% del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore, per un numero massimo di novanta (90) ettari.

Ai fini del controllo dell'insediamento, si verifica il primo insediamento in assoluto in un'azienda agricola o l'insediamento nei 5 anni precedenti l'anno di presentazione della domanda di premio giovane o della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

In caso di ditta individuale, l'insediamento è verificato riguardo alla data di apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo (ATECO 01).

In caso di persona giuridica, l'insediamento è verificato avendo riguardo alla data in cui il soggetto "giovane" è entrato a far parte della compagine sociale, assumendo il controllo effettivo e duraturo della società.

Sempre in relazione al requisito di insediamento, i Servizi della Commissione hanno precisato che un soggetto giovane può essere tale e attribuire la qualifica di giovane ad un'azienda agricola (ditta individuale/persona giuridica) una sola volta. Conseguentemente, nel caso in cui il soggetto giovane rivesta una posizione di controllo in più aziende agricole (ditta individuale o persona giuridica) il premio è erogabile una sola volta e precisamente in favore dell'azienda agricola nella quale il soggetto giovane risulta essersi insediato per la prima volta. Inoltre, per lo stesso principio, il medesimo soggetto giovane non può attribuire anche in campagne diverse la qualifica di giovane ad una azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica) ai fini del pagamento del premio giovane ed una seconda volta, ad un'altra azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica), ai fini dell'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie giovane agricoltore o viceversa. Con riferimento al requisito anagrafico di 40 anni, si precisa che lo stesso deve essere posseduto dall'agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda con richiesta di aiuto del pagamento del premio giovane agricoltore o nell'anno di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie giovane agricoltore. Con riferimento al pagamento del premio giovane,

ricorrendo tutti gli altri requisiti, l'agricoltore ha diritto a percepire per un massimo di 5 anni il pagamento in questione, anche se ha superato i 40 anni di età.

Nel caso delle persone giuridiche², il requisito di giovane agricoltore è soddisfatto in presenza di un giovane agricoltore che esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori.

Ai fini della verifica che il giovane agricoltore eserciti un controllo effettivo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, i Servizi della Commissione hanno ribadito che il controllo in questione deve essere eseguito considerando i seguenti elementi:

1. il giovane agricoltore detiene una quota rilevante del capitale;
2. il giovane agricoltore è in grado di partecipare al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della persona giuridica;
3. il giovane agricoltore provvede alla gestione corrente della persona giuridica.

Tali principi devono essere applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice Civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie.

Il requisito di giovane agricoltore deve essere posseduto dal richiedente l'aiuto al momento della presentazione della domanda unica di pagamento almeno fino al termine dell'anno di domanda.

Il controllo documentale, da eseguirsi tramite visura camerale, anche storica, verifica che:

- il soggetto "giovane" eserciti il controllo effettivo della società;
- il soggetto "giovane" eserciti il controllo duraturo della persona giuridica;
- la data di primo insediamento del soggetto "giovane" dell'azienda.

² Regolamento (UE) n. 639/2014, articolo 49

CASI PARTICOLARI

ESEMPIO 1 – persona giuridica con un solo soggetto giovane che perde il controllo della persona giuridica

Tizio si insedia a capo della società ALFA nell'anno 2015 e ne detiene il controllo effettivo. Successivamente, nell'anno 2018, per una qualsiasi ragione (ad esempio esce dalla compagine sociale), perde il controllo della società che viene assunto da Caio (di età inferiore a 40 anni). In questo caso il pagamento del premio giovane agricoltore per il 2018 non può essere erogato perché il soggetto "giovane" Tizio, che esercitava il controllo nel primo anno di presentazione della domanda del pagamento giovane della società ALFA (2015) ha cessato di esercitarlo.

ESEMPIO 1 BIS

Riprendendo la casistica dell'esempio 1, qualora la società ALFA, nella campagna 2018, presentasse la domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore" indicando in Caio il soggetto "giovane", la stessa avrebbe diritto a ottenere l'attribuzione dei titoli nel caso in cui Caio soddisfi il requisito di "giovane" (requisito anagrafico, insediamento entro 5 anni precedenti la campagna 2018, non aver già attribuito la qualifica di giovane a ditta individuale/persona giuridica né ai fini del pagamento del premio giovane né dell'accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore").

ESEMPIO 2 – persona giuridica con più soggetti "giovani" dei quali uno perde il controllo della persona giuridica

Tizio e Caio, entrambi soggetti "giovani" si insediano a capo della società ALFA nell'anno 2015 e ne detengono entrambi il controllo. Successivamente, nell'anno 2018, per una ragione qualsiasi (ad esempio esce dalla compagine sociale), Tizio perde il controllo effettivo della società. In questo caso il pagamento del premio giovane agricoltore per il 2018 può essere erogato perché ancora presente il soggetto giovane Caio, già presente ed esercitante il controllo effettivo nel primo anno di presentazione della domanda del pagamento giovane della società ALFA (2015).

ESEMPIO 3 – persona giuridica con un solo soggetto giovane con richiesta premio oltre i 5 anni dalla data del primo insediamento

Tizio si insedia a capo della società ALFA nell'anno 2012 e ne detiene il controllo. La società ha presentato la prima domanda unica senza la richiesta di premio giovane nella campagna 2015. Solamente nella campagna 2018 la società ALFA chiede per la prima volta il pagamento del premio giovane agricoltore.

Il requisito dell'insediamento di cui all'articolo 50, paragrafo 2), lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013 non è rispettato perché la prima domanda presentata dalla persona giuridica per il pagamento del premio giovane agricoltore è stata presentata nella campagna 2018 (quindi oltre 5 anni dall'insediamento del soggetto giovane nell'anno 2012.)

Il medesimo principio si applica anche nel caso in cui l'oggetto della domanda presentata non sia il pagamento del premio giovane agricoltore bensì la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

ESEMPIO 4 – persona giuridica con più soggetti giovani e primo insediamento rispettato

Tizio si insedia a capo della società ALFA nell'anno 2012 e Caio nell'anno 2014 ed entrambi sono soggetti giovani che esercitano il potere di controllo. La società ha presentato la prima domanda unica senza la richiesta di premio giovane nella campagna 2015. Solamente nella campagna 2018 la società ALFA chiede per la prima volta il pagamento del premio giovane agricoltore. Il requisito dell'insediamento di cui all'articolo 50, paragrafo 2), lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013 è rispettato da parte del soggetto giovane Caio che risulta insediato entro 5 anni dalla presentazione della prima domanda premio giovane agricoltore della società (2018). Pertanto, la società può beneficiare del pagamento del premio giovane agricoltore.

Ad analoga conclusione si perviene nel caso in cui, nello stesso esempio, la società ALFA avesse richiesto l'accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

ESEMPIO 5 – giovane che si insedia in più aziende con requisito dell'insediamento rispettato

Tizio si insedia a capo dell'azienda ALFA nell'anno 2012 e ne detiene il controllo. Nell'anno 2014 Tizio assume il controllo anche della società BETA. Entrambe le aziende presentano la domanda di pagamento del premio giovane agricoltore nel 2016. Poiché un soggetto giovane può far valere tale qualifica una sola volta, il pagamento del premio è erogato esclusivamente in favore della società ALFA nella quale Tizio risulta essersi insediato per la prima volta. Lo stesso principio si applica anche nel caso di ditta individuale.

ESEMPIO 6 – giovane che si insedia in più aziende con requisito dell'insediamento NON rispettato

Tizio si insedia a capo della società ALFA nell'anno 2009 e ne detiene il controllo. Successivamente, nell'anno 2012, entra nella compagine sociale della società BETA, acquisendo una carica che comporta il controllo della società. La società BETA fa domanda di accesso alla riserva nazionale nella campagna 2017 con la fattispecie "giovane agricoltore", indicando in Tizio il soggetto giovane. Il requisito del primo insediamento non è rispettato perché Tizio si è insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda nell'anno 2009 nella società ALFA. Quindi, la società BETA non può ottenere l'attribuzione di titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore" né il pagamento del premio giovane agricoltore. Lo stesso principio si applica anche nel caso di ditta individuale.

ESEMPIO 7 – pagamento del premio giovane e accesso alla riserva nazionale

Tizio si insedia a capo della società ALFA nell'anno 2010 e ne detiene il controllo. La società ha presentato la prima domanda unica nel 2015 richiedendo il premio giovane. Nelle campagne 2016 e 2017, in ragione della disciplina allora vigente, l'azienda non ha beneficiato dell'aiuto giovani. Nelle campagne 2018 e 2019, a seguito della modifica regolamentare, in presenza di richiesta del premio giovane, l'azienda riprende a percepire il pagamento del premio anche se nel frattempo il soggetto giovane ha superato l'età di 40 anni (il requisito anagrafico deve essere soddisfatto il primo anno di richiesta del premio).

La società ALFA nell'anno 2018 presenta anche la domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore". Il requisito dell'insediamento non è rispettato perché Tizio si è insediato a capo dell'azienda nell'anno 2010, quindi oltre 5 anni dalla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore". Conseguentemente la società ALFA non ha diritto all'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

ESEMPIO 8 – cambiamento di forma giuridica da ditta individuale a società

Nella campagna 2018 Tizio richiede e ottiene il pagamento del premio giovane agricoltore. Nella campagna 2020 cessa totalmente la propria attività per farla confluire nella società ALFA all'interno della quale assume una carica che comporta il controllo della società.

La società ALFA può beneficiare del pagamento del premio giovane per i restanti anni del quinquennio decorrente dal 2018 e può accedere alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore" ricorrendone i presupposti, qualora né la medesima società ALFA né Tizio (o altra società controllata dal giovane Tizio) abbiano già ricevuto l'attribuzione dei titoli da riserva nazionale con la fattispecie giovane o nuovo agricoltore.

ESEMPIO 9 – cambiamento di forma giuridica da società a ditta individuale

Nella campagna 2018 la società ALFA richiede e ottiene il pagamento del premio giovane agricoltore utilizzando i requisiti della persona fisica Tizio che riveste una carica di controllo della società. Nella campagna 2020 la società ALFA cessa totalmente la propria attività e Tizio continua quale ditta

individuale l'esercizio dell'attività agricola. Tizio quindi può beneficiare del pagamento del premio giovane per i restanti anni del quinquennio decorrente dal 2018 e può accedere alla riserva nazionale come specificato nell'esempio 8.

ESEMPIO 10 – trasformazione societaria (per le sole persone giuridiche in caso di fusione)

Nella campagna 2018 la società ALFA richiede e ottiene il pagamento del premio giovane utilizzando i requisiti soggettivi di Tizio, persona fisica che esercita il controllo della società. Nella campagna 2020 si verifica una trasformazione societaria (fusione) a seguito della quale la società ALFA cessa totalmente la propria attività che confluisce nella società BETA nella quale Tizio assume una carica che comporta il controllo della società. In tal caso la società BETA può beneficiare del pagamento del premio giovane per i restanti anni del quinquennio decorrente dal 2018 e può accedere alla riserva nazionale come specificato nell'esempio 8.

ESEMPIO 10 bis

Riprendendo la casistica dell'esempio 10, qualora il controllo della società BETA non fosse assunto da Tizio, il pagamento del premio giovane non può essere continuato.

Con particolare riferimento agli esempi 8, 9, 10 e 10bis, se il soggetto (cedente) che beneficia del pagamento del premio giovane agricoltore cessa totalmente di svolgere l'attività agricola per farla confluire in altro soggetto giuridico (subentrante), quest'ultimo può continuare a beneficiare – per i restanti anni del quinquennio – del premio giovane agricoltore maturato dal soggetto cedente, in presenza del trasferimento dei titoli PAC.

Ai fini della corretta applicazione di tale casistica devono obbligatoriamente concorrere tutte le seguenti circostanze:

- Il soggetto cedente in capo al quale è stato riconosciuto il pagamento del premio giovane deve cessare del tutto la propria attività agricola e non presentare più domanda di aiuto;
- Il soggetto cedente in capo al quale è stato riconosciuto il pagamento del premio giovane deve esercitare il controllo sul soggetto subentrante (per le persone giuridiche);
- Il soggetto subentrante deve richiedere il pagamento del premio giovane agricoltore nella domanda unica quale continuazione del quinquennio iniziato dal soggetto cedente.

Giovane Agricoltore: richiesta premio

Per richiedere il premio “Giovane Agricoltore” il beneficiario deve compilare la scheda relativa prevista nel modulo informatico della domanda.

Nel caso di Ditte individuali il controllo sull'ammissibilità al pagamento viene eseguito sul CUAA del richiedente.

NOTA BENE: Nel caso di forme societarie è necessario che nel fascicolo aziendale siano preventivamente indicate nella scheda PERSONE: il CUAA e il RUOLO del giovane per il quale si intende richiedere il premio. Conseguentemente, i dati potranno essere richiamati nella scheda GIOVANE.

Esai Cerca Dettaglio Nuovo Rettifica		Movimenti:	
ID. Domanda:	2019	Cod. domanda:	
CUAA:		Inserita:	25/02/2019 10:45:43
Denominazione:		Presentata:	
Modulo:	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13	Ultima:	CONTROLLO
Ente:	AREA TECNICA PAGAMENTI DIRETTI		
Stato:	CONTROLLATA		
Schede SCELTA PREMI PREMIO BASE SUPERFICI PREMIO BASE - SUP. NON RICH. GIOVANE AGRICOLTORE LOCALIZZAZIONE EFA PRATI PERMANENTI ACCOPPIATO SUPERFICI ACCOPPIATO ZOOTECHNIA PREMIO "DE MINIMIS" DATI AGGIUNTIVI DICHIARAZIONI RISERVA DAR ALLEGATI PSR Conferma PSR Non Impegnate Dati PSR			
GIOVANE AGRICOLTORE DICHIARAZIONE GIOVANE AGRICOLTORE			
Fonte dati COMPILAZIONE		Aggiornato il 25/02/2019	
		Valido inizio Valido fine	
Descrizione	DICHIARAZIONE GIOVANE AGRICOLTORE		
Note			
Data inizio	25/02/2019	Data fine	31/12/9999
Salva Cancell			
Descrizione		Valore	
SI INSEDI PER LA PRIMA VOLTA IN UN'AZIENDA AGRICOLA IN QUALITÀ DI CAPO DELL'AZIENDA		<input type="checkbox"/> Sel. tutti <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	
SI È GIÀ INSEDIATO IN UN'AZIENDA AGRICOLA NEI 5 ANNI CHE PRECEDONO LA PRIMA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA NELL'AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE A NORMA DELL'ARTICOLO 72, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013		<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No	
NON HA PIÙ DI 40 ANNI NELL'ANNO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEL PRECEDENTE PUNTO		<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No	
ESERIZIONE REGISTRO IMPRESE		No	
DATA ISCRIZIONE		01/09/2004	
DATA INIZIO		28/06/2004	
GIOVANE		-RAPPRESENTANTE LEGALE	
DATA DI PRIMO INSEDIAMENTO		25/02/2013	

NOTA BENE: per informazioni di dettaglio relative alle modalità di compilazione delle domande rimandiamo alla guida operativa appositamente predisposta, disponibile sul portale dell'agenzia.

Ricordiamo che ai fini del controllo dell'insediamento, si verifica il primo insediamento in assoluto in un'azienda agricola o l'insediamento nei 5 anni precedenti l'anno di presentazione della domanda di premio giovane o della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”.

In caso di ditta individuale, l'insediamento è verificato riguardo alla data di apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo (ATECO 01).

Giovane Agricoltore: requisiti

Nella tabella seguente sono riportati i requisiti per ricevere il pagamento giovani agricoltori per le diverse forme giuridiche delle ditte che sono ammissibili al pagamento di base:

Ditta individuale		Verifica REQUISITO
Data del primo insediamento: prima assunzione di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola		- data di apertura della P.IVA attiva in campo agricolo, o - data di estensione dell'attività al regime agricolo, nel caso di P.IVA già presente ma attiva in ambito non agricolo
Limiti di età		Il capo azienda (titolare) deve avere età non superiore a 40 anni nel primo anno di presentazione della DU con richiesta premio giovane agricoltore
SOCIETÀ DI PERSONE		
Società semplici (S.S.), in nome collettivo (S.N.C)		Verifica REQUISITO
Data del primo insediamento: prima assunzione in modo effettivo e duraturo, di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola		Data dell'atto pubblico con il quale il soggetto "giovane" è entrato in società
Soggetto che esercita il controllo sulla società		a) Società semplice (s.s.) Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale b) Società in nome collettivo (snc) Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalle quote di capitale possedute, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.
Limiti di età		Almeno uno dei soci, che esercita il controllo, deve avere età non superiore a 40 anni nel primo anno di presentazione della DU con richiesta premio giovane agricoltore
Società in accomandita Semplice (S.A.S.)		Verifica REQUISITO
Data del primo insediamento: prima assunzione in modo effettivo e duraturo, di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola		Data dell'atto pubblico con il quale il soggetto "giovane" è entrato in società
Soggetto che esercita il controllo sulla società		Esercita il controllo colui che rientra in una delle seguenti condizioni: il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale. Il presente paragrafo trova applicazione sia ai fini dell'istruttoria del pagamento per il premio giovane agricoltore che per l'istruttoria della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore"
Limiti di età		Il socio accomandatario deve avere età non superiore a 40 anni nel primo anno di presentazione della DU con richiesta premio giovane agricoltore
SOCIETÀ DI CAPITALI		
Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (S.r.l.)		Verifica REQUISITO
Data del primo insediamento: prima assunzione in modo effettivo e duraturo, di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola		Data di assunzione del controllo societario
Soggetto che esercita il controllo sulla società		Esercita il controllo il soggetto che rientra in una delle seguenti condizioni: a. colui che possiede oltre il 50% del capitale sociale E che esercita poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione in qualità di consigliere, come risultanti da visura camerale. b. colui che possiede una quota del capitale sociale pari o inferiore al 50% E riveste cariche di tipo gestionale per le quali è investito della rappresentanza legale, quali: i. Amministratore unico; ii. Amministratore delegato; iii. Presidente del CdA.
Limiti di età		Chi esercita il controllo deve avere età non superiore a 40 anni nel primo anno di presentazione della DU con richiesta premio giovane agricoltore

Società cooperative a responsabilità limitata (SCARL)	Verifica REQUISITO
Data del primo insediamento: prima assunzione in modo effettivo e duraturo, di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola	Data di assunzione della carica di socio amministratore della società
Soggetto che esercita il controllo sulla società	Esercita il controllo qualunque socio amministratore
Limiti di età	Almeno uno dei soci amministratori deve avere età non superiore a 40 anni nel primo anno di presentazione della DU con richiesta premio giovane agricoltore.
Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.)	Verifica REQUISITO
Data del primo insediamento: prima assunzione in modo effettivo e duraturo, di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola	Data dell'atto pubblico con il quale il soggetto "giovane" è entrato in società
Soggetto che esercita il controllo sulla società	Esercita il controllo il soggetto che rientra in una delle seguenti condizioni: il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, possieda la pienezza di poteri in materia di attività di ordinaria amministrazione e legale rappresentanza della società (assenza di deleghe), come risultante da visura camerale.
Limiti di età	Il socio accomandatario deve avere età non superiore a 40 anni nel primo anno di presentazione della DU con richiesta premio giovane agricoltore

Giovane Agricoltore: sanzioni amministrative³

Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili per sovradichiarazione, ove si accerti che il beneficiario non ottempera agli obblighi⁴ previsti, il premio per i giovani agricoltori non è concesso o è revocato integralmente.

Inoltre, ove si accerti che il beneficiario ha fornito prove false per comprovare il rispetto degli obblighi, si applica una sanzione pari al 20 % dell'importo che il beneficiario ha, o avrebbe altrimenti, ricevuto come pagamento per i giovani agricoltori.

³ Articolo 21, regolamento (UE) n. 640/2014

⁴ Articolo 50, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1307/2013 e articolo 49 regolamento (UE) n. 639/2014

REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento

CAMPAGNA 2021

Procedure per la gestione del sostegno accoppiato facoltativo

INDICE

AIUTI PREVISTI DAL SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO	3
SETTORE ZOOTECNIA: richiesta premio	5
SETTORE ZOOTECNIA: requisiti	7
Sostegno specifico per il settore latte	7
Bovini da latte.....	7
Bovini da latte in zone montane	7
Bufale di età superiori a 30 mesi	8
Sostegno specifico per il settore carne bovina	9
Vacche nutrici iscritte nei Libri genealogici o registro anagrafico	9
Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza.....	9
Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti alla BDN come allevamenti da latte	9
Bovini macellati	9
Capi bovini macellati di età compresa tra 12-24 mesi, allevati per almeno 6 mesi.....	9
Capi bovini macellati:	10
Sostegno specifico per il settore ovi-caprino	10
Agnelle da rimonta	10
Capi ovis e caprini IGP macellati.....	11
SETTORE ZOOTECNIA: sanzioni amministrative.....	12
SETTORE SUPERFICI (SEMINATIVI, OLIVICOLTURA): richiesta premio	14
SETTORE SEMINATIVI: requisiti.....	15
Sostegno specifico per il settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose	15
Premio specifico per la soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna)	15
Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)	15
Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio).....	15
Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)	16
Sostegno specifico per il settore riso.....	16
Sostegno specifico per il settore barbabietola da zucchero	16
Sostegno specifico per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione.....	17
SETTORE OLIVICOLTURA: requisiti.....	18
Sostegno per il settore olio da oliva.....	18
Superfici olivicole (in Liguria, Puglia e Calabria)	18
Superfici olivicole (in Puglia e Calabria) caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%.....	18
Superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità.....	18
SETTORE SUPERFICI: sanzioni amministrative	20

AIUTI PREVISTI DAL SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO

Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente alle aziende dei settori in cui determinati tipi di agricoltura o determinati comparti che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.

Il premio erogato per il sostegno accoppiato è un aiuto diretto e ad esso si applicano dunque le disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 inerenti alla condizionalità.

Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione.

Il premio, fissato a livello nazionale, assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.

È prevista la concessione di un sostegno specifico agli agricoltori per i seguenti settori:

- a) latte;
- b) carne bovina;
- c) ovi-caprino;
- d) frumento duro;
- e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);
- f) riso;
- g) barbabietola da zucchero;
- h) pomodoro destinato alla trasformazione;
- i) olio d'oliva.

Requisiti per beneficiare del sostegno:

- l'azienda del settore zootecnico (settori a, b, c) deve dimostrare il possesso di almeno 3 UBA riferite all'unità aziendale, non per settore, e quindi raggiungibili cumulativamente sulla base dei dati registrati in BDN;
- l'azienda estensiva (settori d, e, f, g, h, i) deve dimostrare la disponibilità di una superficie complessiva minima pari a 5000 mq, non per settore e quindi raggiungibili cumulativamente sulla base dei dati indicati nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale.

Il sostegno accoppiato¹, riguardante i settori di cui alle lettere a), b) e c), è concesso agli animali conformi agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004.

Per ciascun capo richiesto a premio (articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1383), le condizioni di ammissibilità si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro:

- a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui sia applicato un periodo di detenzione;
- b) il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, nel caso in cui non sia applicato alcun periodo di detenzione.

L'AVEPA, in fase di istruttoria delle domande di aiuto, verifica il rispetto della tempistica dei termini di registrazione e identificazione dei capi in BDN e di comunicazione delle movimentazioni alla BDN.

¹ Art. 53, paragrafo 4, Regolamento (UE) n. 639/2014

Razze ammissibili per ciascuna delle misure previste

Associazione	Denominazione Ufficiale LG	Sezione - Razza
Anarb	<i>Razza Bruna</i>	<i>Bruna</i>
Anabic	<i>Razze bovine con attitudine alla produzione della carne</i>	<i>Marchigiana</i>
		<i>Romagnola</i>
		<i>Chianina</i>
		<i>Maremmana</i>
		<i>Podolica</i>
Anaborapi	<i>Razza Piemontese</i>	<i>Piemontese</i>
Anaborava	<i>Razza Valdostana</i>	<i>Valdostana Pezzata Rossa</i>
		<i>Valdostana Pezzata Nera</i>
		<i>Valdostana Castana</i>
Anacli	<i>Razze Charolais e Limousine</i>	<i>Charolais</i>
		<i>Limousine</i>
Anagra	<i>Razza Grigio Alpina</i>	<i>Grigio Alpina</i>
Anapri	<i>Razza Pezzata Rossa Italiana Simmental</i>	<i>Pezzata Rossa Italiana Simmental</i>
Anare	<i>Razza Rendena</i>	<i>Rendena</i>
AIA	<i>Razza Pinzgauer</i>	<i>Pinzgauer -</i>
AIA	<i>Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione</i>	<i>Cabannina</i>
		<i>Modenese - Bianca Val Padana</i>
		<i>Burlina</i>
		<i>Agerolese</i>
		<i>Calvana</i>
		<i>Cinisara</i>
		<i>Garfagnina</i>
		<i>Modicana - Siciliana</i>
		<i>Sarda</i>
		<i>Sardo Bruna</i>
		<i>Sardo Modicana</i>
		<i>Mucca Pisana- Mucco Pisana - Pisana</i>
		<i>Pezzata Rossa d'Oropa</i>
		<i>Pontremolese</i>
		<i>Pustertaler Sprinzen - Pusterer Sprinzen - Barà</i>
		<i>Varzese-Ottonese-Tortonese / Varzese, Varzese-Ottonese</i>
		<i>Blonde d'Aquitaine</i>
		<i>Aberdeen-Angus</i>
		<i>Higland</i>
		<i>Angler</i>
		<i>Aubrac</i>
		<i>Beefmaster</i>
		<i>Dexter</i>
		<i>Salers</i>
		<i>Wagyu</i>

SETTORE ZOOTECNIA: richiesta premio

Per richiedere il pagamento per il sostegno accoppiato **ZOOTECNIA** è necessaria la compilazione della scheda relativa al momento della presentazione della domanda.

NOTA BENE: la **SCHEDA ACCOPPIATO ZOOTECNIA** ripropone le tipologie di intervento ammissibili al premio sulla base di quanto indicato nella scheda **ALLEVAMENTI** del fascicolo aziendale (fonte dati BDN). Pertanto, è necessario che la medesima scheda **ALLEVAMENTI** sia “bonificata” dai codici allevamento (cod.317) in stato “CHIUSO” in BDN. È sufficiente aggiornare la scheda allevamenti direttamente da fascicolo AVEPA, con fonte dati BDN. L'azienda dovrà pertanto indicare gli allevamenti per i quali si intende richiedere il sostegno accoppiato.

Esci		Cerca	Dettaglio	Nuovo	Rettifica
ID. Domanda:	- 2016	Cod. domanda:			
CUAA:					Movimenti:
Denominazione:	Ente:				Inserita:
Modulo:	DOMANDA UNICA				Presentata:
Stato:	ISTRUTTORIA				Ultimo:
					ISTRUTTORIA
schede ACCOPPIATO ZOOTECNIA					
TITOLI					
ISTRUTTORIA ACCOPPIATI					
ISTRUTTORIA CAPPING					
PAGAMENTO INTERVENTI					
PREMIO BASE SUPERFICI					
PREMIO BASE - SUP. NON AMM.					
GIOVANE AGRICOLTORE					
GREENING					
LOCALIZZAZIONE EFA					
PRATI PERMANENTI					
ACCOPPIATO SUPERFICI					
ACCOPPIATO ZOOTECNIA					
DATI AGGIUNTIVI					
DICHIARAZIONI					
DICH. RISERVA NAZIONALE					
CALCOLO					
MODULAZIONE					
ISTRUTTORIA GIOVANI					
CORR. PREMIO BASE					
CORR. PREMI ACCOPPIATI					
ISTR. PREMIO BASE					
ISTR. PREMI ACCOPPIATI					
ISTR. GREENING					

Allevamenti su intervento						
Interventi richiesti		Tot. Allev. Dichiarati	Allev. Impegnati			
SETTORE CARNE - BOVINI MACELLATI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI (ART. 21)		1	1			
SETTORE CARNE - BOVINI MACELLATI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI. ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA (ART. 21)		1	1			
Intervento	SETTORE CARNE - BOVINI MACELLATI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI (ART. 21)					
Specie		Tot. Allev. Dichiarati	Allev. Impegnati			
BOVINI		1	1			
Filtro Salva Torna						
Codice ASL	Denominazione	Specie	Indirizzo	Località	Comune	Impegna
		BOVINI				<input type="checkbox"/> Sel. tut <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N

Nei casi previsti dovrà anche essere aggiornata la **SCHEDA DATI AGGIUNTIVI**.

Schede	DATI AGGIUNTIVI	
TITOLI	III DEL REG. (UE) N. 1307/2013	
ISTRUTTORIA ACCOPIATI	Informazioni relative ai criteri di mantenimento dei Prati Permanenti	
ISTRUTTORIA CAPPING	Sulle Superfici indicate (P3,P4 o P5) nel quadro prati permanenti viene effettuato il pascolo dei seguenti animali, registrati nella BDN: Bovini, Ovini, Caprini, Bufalini, Equidi	
PAGAMENTO INTERVENTI		<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
PREMIO BASE SUPERFICI	Codice Stalla/Pascolo	
PREMIO BASE - SUP. NON AMM. GIOVANE AGRICOLTORE	Dichiaro che sulle Superfici indicate(P1 e/o P2) nel quadro prati permanenti viene effettuate le seguenti operazioni	
GREENING	Almeno uno sfalcio all'anno	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
LOCALIZZAZIONE EFA	Altra operazione culturale volta al miglioramento del pascolo	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
PRATI PERMANENTI	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI DEL SOSTEGNO ACCOPIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 25, 26 E 27 DEL DM 6513 DEL 18/11/2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	
ACCOPPIATO SUPERFICI	Sostegno accoppiato per la coltivazione di BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (art. 25 del DM 6513 del 18/11/2014)	
ACCOPPIATO ZOOTECNIA	Allega obbligatoriamente copia/e del/i contratto/i stipulato/i con una industria saccarifera, n.	
DATI AGGIUNTIVI	Sostegno accoppiato per la coltivazione di POMODORO DA TRASFORMAZIONE (art. 26 del DM 6513 del 18/11/2014)	
DICHIARAZIONI	Il sottoscritto, avendo stipulato singolarmente il contratto di fornitura con le industrie di trasformazione del pomodoro, allega il/i contratto/i n.	
DICH. RISERVA NAZIONALE CALCOLO	Il sottoscritto, impegnato tramite l'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n.1308/2013 e di lato indicata, a fornire il pomodoro prodotto sulle superfici oggetto di contratto, allega l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione	
MODULAZIONE	Sostegno accoppiato per le superfici OLIVICOLE che aderiscono ai sistemi di qualità' (art. 27, comma 5 del DM 6513 del 18/11/2014)	
ISTRUTTORIA GIOVANI	Dichiaro di condurre una azienda olivicola iscritta al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012	
CORR. PREMIO BASE	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA CANAPA da fibra (art. 32, paragrafo 6 del Reg. (UE) 1307/2013)	
CORR. PREMI ACCOPIATI	Allego obbligatoriamente ai sensi dell'art. 17(7) del reg. (UE) n. 809/2014 le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio - n.	
ISTR. PREMIO BASE	Quantitativo di semente certificata utilizzata (kg)	
ISTR. PREMI ACCOPIATI	RICHIESTA PREMIO PER IL SETTORE CARNE BOVINA - Art. 21 DM 6513 del 18.11.2014, prot. 6513 DICHIARO:	
ISTR. GREENING	di aderire al seguente sistema di qualità' nazionale o regionale	
	di aderire alla seguente Organizzazione di etichettatura facoltativa	- Associazione Produttori Carni Bovine del Triveneto
	di aderire alla seguente Organizzazione di etichettatura facoltativa	
	che i capi macellati sono certificati a DOP o IGP	
	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'ERBA MEDICA (Comunicazione MIPAAF Prot. n.2253 del 30/03/2016)	
	Presenza di contratti pluriennali per la coltivazione di erba medica	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No

NOTA BENE: per informazioni di dettaglio relative alle modalità di compilazione delle domande rimandiamo alla guida operativa appositamente predisposta, disponibile sul portale dell'agenzia.

SETTORE ZOOTECNIA: requisiti

Sostegno specifico per il settore latte

Periodo riferimento: anno solare

Bovini da latte

Una quota, definita a livello nazionale, dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi ai detentori di vacche da latte a condizione che:

a. le vacche abbiano partorito nell'anno di presentazione della domanda e i vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal DPR n. 437/2000

e che

b. l'allevamento rispetti, nell'anno di presentazione della domanda, almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 grammi per 100 ml.

Nel caso in cui siano rispettati due dei parametri sopra indicati, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 grammi per 100 ml.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Bovini da latte in zone montane

Una quota, definita a livello nazionale, dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi aggiuntivi ai detentori di vacche associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento dei premi aggiuntivi e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Le vacche per le quali sono stati chiesti i premi di cui sopra, non possono essere utilizzate per la richiesta dei premi previsti per il settore carne.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari devono essere eseguite le analisi richieste presso i laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore. Le procedure per le determinazioni analitiche dovranno essere quelle già effettuate nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 - sezione IX: latte crudo e prodotti lattiero-caseari trasformati/capitolo I: latte crudo - produzione primaria/III: criteri per il latte crudo al punto 3. a) i) - che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Il rispetto di ogni parametro qualitativo è comprovato dalla verifica della media geometrica annuale ottenuta da almeno due certificazioni analitiche effettuate per ogni mese sui campioni di latte

prodotto o consegnato.

Gli allevamenti ubicati in territorio montano ovvero gli allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'articolo 16, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei seguenti parametri:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Con riferimento alle analisi del latte, la normativa vigente stabilisce che in caso di aziende ubicate in territorio montano la media annuale dell'allevamento può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica per mese, ad eccezione delle aziende che conducono animali per l'alpeggio. Queste ultime aziende, per la durata del periodo di alpeggio non superiore, comunque, a quattro mesi (cioè per i mesi nei quali i capi sono in alpeggio indipendentemente dalla data di partenza o di ritorno in allevamento), sono esentate dall'effettuazione delle relative certificazioni analitiche.

Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte, non sono richieste analisi. Le campionature o le certificazioni analitiche dovranno essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015.

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede inoltre i seguenti controlli sul richiedente:

- dalla BDN
 1. che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo;
- dall'esame della documentazione fornita a supporto della richiesta di aiuto (o altre fonti a disposizione degli organismi pagatori):
 2. che le analisi siano state trasmesse all'AVEPA, secondo le modalità dalla stessa definite, al fine di consentire il controllo della corrispondenza tra i dati immessi a sistema e quelli riportati sui certificati;
 3. che i valori delle analisi siano nei limiti previsti:
 - la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche (per ml) sia inferiore a 300.000;
 - la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di germi a 30° (per ml) sia inferiore a 40.000;
 - la media aritmetica semplice sui dati delle analisi relative al tenore di materia proteica non sia inferiore a 3,35%;
 - in caso di verifica con risultato negativo in una delle precedenti lettere a), b) e c), il parametro risultato non conforme sia comunque ricompreso nei limiti sotto riportati:
 - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
 - tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
 - tenore di materia proteica non inferiore a 3,20%.

La mancanza di uno o più dei tre requisiti elencati comporta l'esclusione dall'aiuto.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento dei premi aggiuntivi e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Bufale di età superiori a 30 mesi

Una quota, definita a livello nazionale, destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi ai detentori di bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono

nell'anno e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal DPR n. 437/2000.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell'anno considerato. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.

Sostegno specifico per il settore carne bovina

Periodo riferimento: anno solare

Premi non cumulabili tra loro e non cumulabili con i premi del settore latte.

Vacche nutrici iscritte nei Libri genealogici o registro anagrafico

Una quota, definita a livello nazionale, dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi ai detentori di alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal DPR n. 437/2000.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza

Una quota, definita a livello nazionale, dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi aggiuntivi ai detentori di **vacche nutrici** iscritte ai LLGG delle razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino (IBR).

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti alla BDN come allevamenti da latte

Una quota, definita a livello nazionale, dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi ai detentori di alle vacche nutrici NON iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti NON iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal DPR n. 437/2000.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Bovini macellati

Capi bovini macellati di età compresa tra 12-24 mesi, allevati per almeno 6 mesi

Una quota, definita a livello nazionale, dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi ai detentori/proprietari di bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

I capi che hanno beneficiato del premio "Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA" sono esclusi dai premi "Bovini macellati" e dai premi per il settore latte.

Qualora lo stesso capo sia richiesto in pagamento da due soggetti, il capo non può essere riconosciuto e pagato, salvo rinuncia da parte di uno dei richiedenti.

Capi bovini macellati:

- **di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 12 mesi;**
- **di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale;**
- **di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti;**
- **capi bovini macellati di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.**

Una quota, definita a livello nazionale, dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi ai detentori/proprietari di bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, certificati a denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 ovvero appartenenti ad allevamenti aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti, ovvero allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a dodici (12) mesi prima della macellazione.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

I capi bovini che beneficiano del premio in parola, non possono accedere anche al premio "Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA" e ai premi per il settore latte.

Qualora lo stesso capo sia richiesto in pagamento da due allevatori, il capo non può essere pagato, salvo rinuncia da parte di uno dei richiedenti.

Sostegno specifico per il settore ovi-caprino

Periodo riferimento: anno solare

Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto.

Agnelle da rimonta

Una quota, definita a livello nazionale, dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi alle agnelle, identificate e registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004.

Al fine di garantire la competitività degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi delle scrapie, beneficiano del premio i proprietari/detentori di agnelle da rimonta che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alle scrapie.

La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:

- a. il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;
- b. il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento è considerato raggiunto (allevamenti dichiarati indenni). L'obiettivo di risanamento è considerato raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati da almeno 10 anni esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle agnelle da rimonta ammissibili.

Sono esclusi dal premio gli allevamenti che, avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda, scendono di livello per il quale lo status di resistenza alle scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV, del decreto del ministero della salute 25 novembre 2015.

L'articolo 4, comma 7 del DM 20 marzo 2015, n. 1922, stabilisce che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

Capi ovini e caprini IGP macellati

Una quota, definita a livello nazionale, dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi ai proprietari/detentori di capi ovicaprini macellati.

Al fine di indirizzare le attività di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali, ambientali e paesaggistiche derivanti dall'abbandono di una tipologia di allevamento che concorre in maniera determinante alla conservazione dei pascoli permanenti in quota, i proprietari/detentori dei capi certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 beneficiano dei premi di cui al comma 5.

L'importo del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di capi macellati e ammissibili.

L'articolo 4, comma 7 del DM 20 marzo 2015, n. 1922, stabilisce che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

SETTORE ZOOTECNIA: sanzioni amministrative²

Nel caso in cui in sede di istruttoria si riscontri una differenza fra il numero di animali dell'allevamento dichiarato in domanda e il numero di animali accertati per lo stesso in BDN, l'importo totale dell'aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe diritto nell'ambito del regime di aiuto è ridotto di una percentuale da determinare.

La percentuale di riduzione è applicata esclusivamente con riferimento alla singola misura per la quale sono stati riscontrati capi anomali, senza estendere tale riduzione ad altri interventi riguardanti i premi bovini/ovicapri.

La percentuale di riduzione viene calcolata³ nel modo seguente: il numero di animali dichiarati per un regime di aiuto nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate inadempienze, è diviso per il totale degli animali accertati per un regime di aiuto e per il periodo di erogazione del premio in questione.

Gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione (BDN), sono considerati capi anomali.

Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, l'importo totale dell'aiuto cui l'agricoltore avrebbe diritto nell'ambito di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto⁴ come segue:

- a) se i capi anomali non sono più di 3
 - della percentuale di riduzione determinata come sopra specificato;
- b) se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto cui l'agricoltore avrebbe diritto nell'ambito di uno dei regimi di aiuto per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto come segue:
 - della percentuale di riduzione determinata come sopra specificato, se essa non è superiore al 10%, o
 - di due volte la percentuale di riduzione determinata come sopra specificato, se essa è superiore al 10% ma non superiore al 20%.

Se la percentuale di riduzione determinata è superiore al 20%, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto nell'ambito dei suddetti regimi non è concesso per la campagna in corso.

Inoltre, se la percentuale di riduzione determinata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno a cui l'interessato avrebbe avuto diritto, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l'anno di domanda considerato⁵.

Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati.

L'ultimo paragrafo dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, applicabile all'Italia che si avvale della facoltà di utilizzare un sistema senza onere di domanda (privo cioè della richiesta puntuale dei capi in domanda), afferma che "gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sono considerati animali per i quali sono state riscontrate inadempienze".

Ai fini della corretta applicazione della procedura sanzionatoria sopra riportata, anche alla luce degli approfondimenti eseguiti con i Servizi della Commissione all'esito degli audit svolti in materia, si precisa che la sanzione supplementare deve essere sempre applicata in presenza di uno scostamento superiore al 50% dell'esito aziendale.

² Articolo 31, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 640/2014

³ Articolo 31, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 640/2014

⁴ Articolo 65, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 640/2014

⁵ Articolo 30, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 640/2014

Pertanto, anche gli animali per i quali è riscontrata una qualsiasi inadempienza agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal Reg. (CE) n. 21/2004 all'esito dei controlli amministrativi e in loco, concorrono alla determinazione dell'esito e all'applicazione della sanzione in esame.

Infatti, come specificato dalla disposizione regolamentare sopra citata, gli animali per i quali sono riscontrati ritardi nell'identificazione e/o registrazione degli eventi sono animali per i quali risultano riscontrate inadempienze e, come tali, conducono all'applicazione dell'intero apparato sanzionatorio previsto dall'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Con specifico riferimento all'applicazione di riduzioni e sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali si applicano due diverse procedure di calcolo dell'esito:

a) qualora il capo potenzialmente ammissibile sia anomalo (mancata/tardiva identificazione o registrazione) e non siano soddisfatte tutte le altre condizioni di ammissibilità all'aiuto, lo stesso è escluso dal pagamento e si applicano riduzioni e sanzioni, secondo la seguente formula di calcolo:
 esito = capi anomali / capi accertati

capi pagabili = (capi potenzialmente ammissibili – capi anomali individuati tra quelli potenzialmente ammissibili a premio) * (1- percentuale di riduzione);

b) qualora il capo potenzialmente ammissibile sia anomalo (tardiva identificazione o registrazione) e siano soddisfatte tutte le altre condizioni di ammissibilità all'aiuto, lo stesso è ammissibile al pagamento e, contemporaneamente, subisce l'applicazione delle riduzioni e sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 640/2014, secondo la seguente formula di calcolo:

esito = capi anomali / capi accertati

capi pagabili = capi potenzialmente ammissibili * (1- percentuale di riduzione).

A titolo riepilogativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

Irregolarità riscontrate	Percentuale di riduzione determinata	EFFETTO
Fino a 3 capi	Percentuale di riduzione determinata	Applicazione della percentuale di riduzione determinata
Oltre 3 capi	Fino al 10%	Applicazione della percentuale di riduzione corrispondente a quella determinata
	Oltre il 10% e fino al 20%	Applicazione del doppio della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 20% e fino al 50%	Esclusione dal pagamento
	Oltre il 50%	Esclusione dal pagamento; Applicazione di una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati (articolo 30, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 640/2014). <i>Se l'importo della sanzione supplementare non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento (articolo 28 regolamento (UE) n. 908/2014), il saldo restante è azzerato.</i>

SETTORE SUPERFICI (SEMINATIVI, OLIVICOLTURA): richiesta premio

Per richiedere il pagamento per il Sostegno accoppiato **SEMINATIVI/OLIVICOLTURA** è necessaria la compilazione della scheda relativa al momento della presentazione della domanda.

NOTA BENE: la **SCHEDA ACCOPPIATO SUPERFICI** ripropone le colture ammissibili al premio sulla base di quanto indicato nel piano di coltivazione (ricordarsi di allineare i dati da fascicolo aziendale).

L'azienda dovrà pertanto impegnare le superfici relative alle tipologie di colture per le quali intende richiedere il sostegno accoppiato.

Nei casi previsti dovrà anche essere aggiornata la **SCHEDA DATI AGGIUNTIVI**.

Descrizione	Valore
INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI NEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE (TITOLO III DEL REG. (UE) N. 1307/2013)	
Informazioni relative ai criteri di mantenimento dei Prati Permanenti	
Sulle Superfici indicate (P2, P4 o P5) nel quadro prati permanenti viene effettuato il pascolo dei seguenti animali, registrati nella SDN: Bovini, Ovini, Caprini, Bufalini, Equini	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
Codice Stalla/Pascolo	
Declaro che sulle Superfici indicate (P1 e/o P2) nel quadro prati permanenti viene effettuata le seguenti operazioni	
Almeno uno sfalco all'anno	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
Altra operazione culturale volta al miglioramento del pascolo	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI DEL SOSTEGNO ACCOPPIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 25, 26 E 27 DEL DM 6513 DEL 18/11/2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	
Sostegno accoppiato per la coltivazione di BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (art. 25 del DM 6513 del 18/11/2014)	
Allega obbligatoriamente copia/e dell/i contratto/i stipulato/i con una industria zaccarifera. n.	5200014518
Sostegno accoppiato per la coltivazione di POMODORO DA TRASFORMAZIONE (art. 26 del DM 6513 del 18/11/2014)	
Il sottoscritto, avendo stipulato singolarmente il contratto di fornitura con la industria di trasformazione del pomodoro, allego il/i contratto/i n.	
Il sottoscritto, impegnato tramite l'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n.1308/2013 e di lato indicata, a fornire il pomodoro prodotto sulle superfici oggetto di contratto, allego l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione	
Sostegno accoppiato per le superfici OLIVICOLE che aderiscono ai sistemi di qualità' (art. 27, comma 3 del DM 6513 del 18/11/2014)	
Dichiaro di condurre una azienda olivicola iscritta al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1181/2012	
INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA CANAPA da fibra (art. 32, paragrafo 6 del Reg. (UE) 1307/2013)	

NOTA BENE: per informazioni di dettaglio relative alle modalità di compilazione delle domande rimandiamo alla guida operativa appositamente predisposta, disponibile sul portale dell'agenzia.

SETTORE SEMINATIVI: requisiti

Sostegno specifico per il settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose

Premio specifico per la soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna)

Una quota, definita a livello nazionale, destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi alla coltivazione di soia, in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali con l'ulteriore obbligo di mantenimento in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi. I limiti di ammissibilità sono:

- intera superficie per aziende di estensione < 5 ha;
- il 10% della superficie eccedente il limite di cui alla lettera a) per aziende di estensione > 5 ha.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

Una quota, definita a livello nazionale, destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alla coltivazione di frumento duro, in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio)

Una quota, definita a livello nazionale, destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alla coltivazione, in Toscana, Umbria, Marche e Lazio, delle colture proteaginose, in particolare di girasole, colza, cartamo, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili. Il premio è concesso per ettaro di superficie di proteaginose, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteaginose e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.

Le colture che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

Una quota, definita a livello nazionale, destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alla coltivazione, in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, di leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai.

Le colture che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Sostegno specifico per il settore riso

Una quota, definita a livello nazionale, dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi alla coltivazione del riso.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari coltivati a riso.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Sostegno specifico per il settore barbabietola da zucchero

Una quota, definita a livello nazionale, destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari ammissibili.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena della radice a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

La Domanda dovrà contenere il riferimento ai contratti che dovranno essere conservati nel fascicolo di domanda.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie a contratto e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito con riferimento alla minore superficie.

Sostegno specifico per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione

Una quota, definita a livello nazionale, destinata al finanziamento del sostegno è assegnata alla misura premi alla coltivazione del pomodoro da destinare alla trasformazione.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari ammissibili.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le colture che non raggiungono la fase di piena maturazione del frutto a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

La Domanda dovrà contenere il riferimento ai contratti che dovranno essere conservati nel fascicolo di domanda.

Nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, i contratti di trasformazione del pomodoro dovranno essere informatizzati a cura dell'Organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie a contratto e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito con riferimento alla minore superficie.

SETTORE OLIVICOLTURA: requisiti

Sostegno per il settore olio da oliva

Superfici olivicole (in Liguria, Puglia e Calabria)

Una quota, definita a livello nazionale, destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili. Il pagamento del premio è subordinato alla registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui al citato DM 23 dicembre 2013. Inoltre, come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio è dimostrata dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015.

Il requisito in questione deve essere soddisfatto nell'anno solare di presentazione della domanda.

Superfici olivicole (in Puglia e Calabria) caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%

Una quota, definita a livello nazionale, destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alle superfici olivicole, situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.

La pendenza media è rilevata per singolo appezzamento e non si riferisce alla media aziendale delle superfici olivetate.

Superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità

Una quota, definita a livello nazionale, destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alle superfici olivicole, coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale.

I requisiti sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità.

Per "sistemi di qualità" si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che:

1. la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP
2. l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce.

Tale ultimo requisito deve essere attestato dall'Organismo di certificazione competente in un certificato che il richiedente l'aiuto deve rendere disponibile all'AVEPA, secondo le modalità dallo stesso definite.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili. Il pagamento del premio è subordinato alla registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui al citato DM 23 dicembre 2013. Inoltre, come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio è dimostrata dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come

modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015.

Il requisito in questione deve essere soddisfatto nell'anno solare di presentazione della domanda.

SETTORE SUPERFICI: sanzioni amministrative

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati per ciascun intervento comporta l'esclusione dall'aiuto.

Al fine del pagamento degli aiuti previsti per **soia, frumento duro, proteoleaginose e leguminose** la superficie NON è considerata ammissibile nei seguenti casi:

- 1) NON ubicata in una delle regioni indicate;
- 2) NON risulta ammissibile alle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC;
- 3) coltivata con destinazione uso del suolo diversa da quella indicata in DU;
- 4) parcella agricola con dimensione minima inferiore a 200 metri quadri.

Al fine del pagamento dell'aiuto previsto per il **riso** la superficie NON è considerata ammissibile nei seguenti casi:

- 1) NON risultata ammissibile alle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC;
- 2) coltivata con destinazione uso del suolo diversa da quella indicata in DU;
- 3) parcella agricola con dimensione minima inferiore a 200 metri quadri.

Al fine del pagamento dell'aiuto previsto per la **barbabietola da zucchero** la superficie NON è considerata ammissibile nei seguenti casi:

- 1) NON risultata ammissibile alle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC;
- 2) assenza di un contratto stipulato con una impresa saccarifera e NON indicato nella richiesta;
- 3) coltivata con destinazione uso del suolo diversa da quella indicata in DU;
- 4) parcella agricola con dimensione minima inferiore a 200 metri quadri.

NOTA BENE: Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie a contratto e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Al fine del pagamento dell'aiuto previsto per il **pomodoro da trasformazione** la superficie NON è considerata ammissibile nei seguenti casi:

- 1) NON risultata ammissibile alle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC;
- 2) NON impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro, anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- 3) coltivata con destinazione uso del suolo diversa da quella indicata in DU;
- 4) parcella agricola con dimensione minima inferiore a 200 metri quadri;
- 5) superficie riportata negli impegni di coltivazione superiori alle superfici dichiarate in domanda dagli stessi agricoltori. Qualora si verificasse ciò, viene segnalata una specifica anomalia che deve essere verificata puntualmente dall'Organismo pagatore competente.
- 6) agricoltore NON è socio di una sola organizzazione di produttori su tutto il territorio nazionale;
- 7) agricoltore che ha stipulato il contratto di fornitura direttamente con un'industria di trasformazione del pomodoro ha eseguito anche conferimenti per il tramite di un'organizzazione di produttori.

NOTA BENE: Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.


Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Per tutto il settore seminativi (frumento duro, colture proteiche e proteaginose, riso, barbabietola da zucchero e pomodoro), ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali il richiedente deve produrre all'AVEPA documentazione con l'indicazione del luogo interessato, rilasciata da:

- uffici regionali dell'agricoltura;
- uffici decentrati provinciali dell'agricoltura;
- Comunità montane;
- Guardia forestale;
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, regionale e provinciale;
- uffici comunali;
- libero professionista agronomo, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale, che depositi;
- perizia asseverata.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del regolamento (UE) n. 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

La comunicazione di circostanza eccezionale/causa di forza maggiore dovrà essere inserita nel FASCICOLO/scheda ATTI/ FORZA MAGGIORE-CIRCOSTANZE ECCEZIONALI, nel rispetto dei tempi previsti.



Nell'apposita istanza nel portale RITA-GIOL dovrà essere data notizia del caricamento della medesima.

Al fine del pagamento dell'aiuto previsto per gli **oliveti** la superficie NON è considerata ammissibile nei seguenti casi:

- 1) NON ubicata in una delle regioni indicate;
- 2) NON risulta ammissibile alle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC;
- 3) coltivata con destinazione uso del suolo diversa da quella indicata in DU;
- 4) parcella agricola con dimensione minima inferiore a 200 metri quadri.
- 5) agricoltore NON in regola con la tenuta del registro telematico.

Al fine del pagamento dell'aiuto previsto per gli **oliveti con pendenza > 7,5%** la superficie NON è considerata ammissibile nei seguenti casi:

- 1) NON ubicata in una delle regioni indicate;
- 2) NON risulta ammissibile alle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC;
- 3) coltivata con destinazione uso del suolo diversa da quella indicata in DU;
- 4) parcella agricola con dimensione minima inferiore a 200 metri quadri;
- 5) appezzamenti NON caratterizzati da una pendenza media superiore al 7,5%;
- 6) agricoltore NON in regola con la tenuta del registro telematico.

Al fine del pagamento dell'aiuto previsto per gli **oliveti qualità** la superficie NON è considerata ammissibile nei seguenti casi:

- 1) NON risulta ammissibile alle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC;
- 2) coltivata con destinazione uso del suolo diversa da quella indicata in DU;
- 3) parcella agricola con dimensione minima inferiore a 200 metri quadri.
- 4) appezzamenti NON inclusi in un areale di produzione DOP o IGP;
- 5) agricoltore NON ha correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal sistema di qualità cui aderisce NON indicato nell'attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione;
- 6) attestazione NON rilasciata in capo all'azienda richiedente l'aiuto dall'Ente competente alla certificazione dei prodotti agricoli e alimentari conformemente al regolamento (UE) 1151/2012;
- 7) agricoltore NON in regola con la tenuta del registro telematico.

REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento

CAMPAGNA 2021

Procedure per la gestione del regime per i piccoli agricoltori

INDICE

REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI	3
Regime per i piccoli agricoltori: richiesta premio.....	4
Domanda di conferma	4
Domanda di subentro	5
Regime per i piccoli agricoltori: requisiti	7
Regime per i piccoli agricoltori: RITIRO.....	7
DICHIARAZIONI	8

REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI

Gli agricoltori che nel 2015 detenevano diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, hanno avuto la facoltà di optare per la partecipazione al regime dei piccoli agricoltori, presentando una domanda di adesione al regime entro il 15 ottobre 2015.

Per il piccolo agricoltore è previsto un importo massimo annuo di 1.250,00 euro.

Il pagamento non è effettuato per un ammontare inferiore a euro 300,00¹.

Il pagamento per i piccoli agricoltori sarà adattato ogni anno per tenere proporzionalmente conto delle modifiche del massimale nazionale (convergenza esterna)².

I pagamenti nell'ambito del regime dei piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti relativi al regime di pagamento di base, *greening*, giovani agricoltori e sostegno accoppiato.

Gli agricoltori che partecipano al regime dei piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e sono esentati dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste per il mancato rispetto di criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali (Condizionalità).

¹ DM n. 6513/2014, Articolo 10

² Regolamento (UE) n. 1307/2013, Articolo 65

Regime per i piccoli agricoltori: richiesta premio Domanda di conferma

In applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione, gli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori potranno confermare la loro adesione al regime per l'anno di campagna.

NOTA BENE: la SCHEDA PICCOLO AGRICOLTORE prevede di confermare l'adesione al regime. IN QUESTO CASO, NON dovrà essere compilata la scheda TRASFERIMENTO TITOLI.

Fonte dati COMPILAZIONE		Aggiornato il 01/06/2017		Valido inizio	Valido fine
Descrizione	PICCOLO AGRICOLTORE				
Note					
Data inizio	28/02/2017	Data fine	31/12/9999		
<input type="button" value="Salva"/> <input type="button" value="Cancella"/>					
Descrizione	Valore				
A. CONFERMA DELL'ADESIONE AL REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI					
1 - Conferma dell'adesione al Regime per i piccoli agricoltori (Art. 61 del reg. UE 1307/2013)	<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No				
2 - Subentro nel Regime per i piccoli agricoltori (Art. 61 del reg. UE 1307/2013), all'azienda di seguito indicata:					
2A - per successione effettiva	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No				
2B - per successione anticipata					
2BI - consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No				
2BII - uno dei casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No				
Codice fiscale					

NOTA BENE: per informazioni di dettaglio relative alle modalità di compilazione delle domande rimandiamo alla guida operativa appositamente predisposta, disponibile sul portale dell'agenzia.

ATTENZIONE: Il pagamento dell'importo viene corrisposto solo se la domanda di conferma viene presentata. La mancata presentazione della domanda di conferma determina l'uscita dell'agricoltore dal regime per i piccoli agricoltori e tutti i titoli detenuti si considerano non attivati e non utilizzati per la campagna in questione.

Domanda di subentro

In alternativa, nel caso di subentro nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata, la domanda dovrà essere presentata dal subentrante.

NOTA BENE: la **SCHEDA PICCOLO AGRICOLTORE** prevede di subentrare nell'adesione al regime.

Descrizione	Valore
A. CONFERMA DELL'ADESIONE AL REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI	
1 - Conferma dell'adesione al Regime per i piccoli agricoltori (Art. 61 del reg. UE 1307/2013)	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
2 - Subentro nel Regime per i piccoli agricoltori (Art. 61 del reg. UE 1307/2013), all'azienda di seguito indicata:	
2A - per successione effettiva	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
2B - per successione anticipata	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
2BI - consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
2BII - uno dei casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No

IN QUESTO CASO, dovrà essere compilata la scheda TRASFERIMENTO TITOLI.

Descrizione	Valore
Codice fiscale	_____L
Numero dei titoli oggetto di trasferimento	4
Superficie totale dei titoli oggetto di trasferimento	36300
Importo totale dei titoli oggetto di trasferimento	536,26

NOTA BENE: per informazioni di dettaglio relative alle modalità di compilazione delle domande rimandiamo alla guida operativa appositamente predisposta, disponibile sul portale dell'agenzia.

ATTENZIONE: la compilazione della scheda "TRASFERIMENTO TITOLI" costituisce **ANCHE** Domanda di trasferimento titoli e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- numero totale dei titoli oggetto di trasferimento;
- superficie totale dei titoli oggetto di trasferimento;
- importo totale dei titoli oggetto di trasferimento;
- denominazione e CUAA del cedente.

I trasferimenti dei titoli tra le aziende che aderiscono al Regime dei Piccoli Agricoltori (RPA) devono essere presentati all'interno della Domanda Unica di pagamento nella campagna di riferimento nei termini previsti.

Pertanto, in caso di trasferimento titoli nell'ambito del regime piccoli agricoltori, **NON** deve essere presentata l'ordinaria domanda di trasferimento titoli bensì la domanda di subentro nel regime dei piccoli agricoltori.

Regime per i piccoli agricoltori: requisiti

Per tutta la durata della partecipazione al regime, i piccoli agricoltori:

- a) mantengono almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti o al numero di ettari ammissibili dichiarati;
- b) soddisfano i requisiti minimi per beneficiare dei pagamenti diretti;
- c) sono destinatari di un importo non inferiore a 300,00 a partire dal 2017
- d) risultano agricoltori attivi.

Gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 da un agricoltore che partecipa al regime per piccoli agricoltori si considerano dichiarati per la durata della partecipazione dell'agricoltore al regime.

L'agricoltore non ha diritto a percepire il pagamento nell'anno di campagna nel quale NON ha mantenuto il numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015.

In base a quanto previsto al punto 5.1 della circolare di Agea ACIU.2016.71: *“Qualora non sia presentata la domanda semplificata di conferma non è corrisposto il pagamento dell'importo all'agricoltore per la campagna in questione. Tale condotta determina altresì l'uscita dell'agricoltore dal regime per i piccoli agricoltori e tutti i titoli detenuti si considerano non attivati e non utilizzati per la campagna in questione”*.

Regime per i piccoli agricoltori: RITIRO

L'agricoltore che intenda uscire dal Regime dei piccoli agricoltori deve compilare e sottoscrivere il modello “Richiesta di ritiro - Regime per i piccoli agricoltori”, che dovrà essere repertoriato all'interno del fascicolo elettronico secondo le seguenti modalità:

- 1) all'interno della scheda ATTI del fascicolo, dovrà essere creato, qualora non fosse già presente, l'atto della nuova tipologia REGIME PICCOLI AGRICOLTORI;
- 2) all'interno di tale atto, il documento sopra descritto dovrà essere repertoriato utilizzando la codifica - RITIRO DAL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI (540). Il modello è reperibile al seguente percorso: <http://www.avepa.it/fascicolo-aziendale-mod>.

Il ritiro dal regime dei piccoli agricoltori, nelle modalità previste, permetterà la presentazione di una domanda ordinaria, con richiesta di pagamento degli aiuti diretti (regime pagamento base, *greening*, giovane agricoltore, sostegno accoppiato), compresa la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale.

DICHIARAZIONI

C - Aggiornamento del catasto - (compilazione OBBLIGATORIA)	
1 - Esprimo il mio consenso all'utilizzo delle informazioni fornite nella presente istanza e relative all'uso del suolo secondo le disposizioni contenute all'art. 2 comma 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No

Le dichiarazioni riportate nella rispettiva scheda sono **OBBLIGATORIE** e riguardano il consenso all'utilizzo delle informazioni per l'aggiornamento del catasto.

Le dichiarazioni che seguono, invece, compaiono solamente nella stampa della domanda e devono comunque essere sottoscritte dall'azienda.

DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Il sottoscritto/La sottoscritta **[COGNOME NOME]** in qualità di titolare/rapresentante legale della azienda **[DENOMINAZIONE]**, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

IN MERITO AI CONTENUTI DELLA DOMANDA DICHIARA:

- di essere agricoltore in attività ai sensi della normativa vigente;
- di avere dichiarato nel proprio fascicolo aziendale, tutte le informazioni inerenti all'azienda, nella quale esercita una attività agricola in qualità di agricoltore riconosciuto ai sensi della normativa vigente, comprese le informazioni riguardanti tutte le parcelle agricole relative alle superfici dell'azienda (non solo quelle richieste a premio);
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie, nazionali e regionali che disciplinano l'ammissibilità e la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
- di essere a conoscenza delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli aiuti e delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti previsti;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano l'ammissibilità e la corresponsione del pagamento dei premi previsti;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste per il Regime dei Piccoli Agricoltori;
- di mantenere un numero di ettari ammissibili ai sensi della normativa vigente, corrispondente al numero di titoli detenuti nel 2015, in conformità alle disposizioni vigenti;
- di essere a conoscenza che la presentazione di una domanda unica con richiesta di pagamento di uno degli aiuti diretti previsti compresa la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale equivale a richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori;
- di essere consapevole che la presentazione della domanda unica equivale a richiesta di ritiro dal regime dei piccoli agricoltori e che pertanto non avrà più diritto a partecipare al regime stesso, anche in caso di successione effettiva o anticipata;
- di essere consapevole che qualora non sia presentata la domanda semplificata di conferma non è corrisposto il pagamento dell'importo all'agricoltore per la campagna in questione. Tale condotta determina altresì l'uscita dell'agricoltore dal regime per i piccoli agricoltori e tutti i titoli detenuti si considerano non attivati e non utilizzati per la campagna in questione;
- di essere consapevole che il pagamento per il regime piccolo agricoltore sarà erogato esclusivamente qualora destinatario di un ammontare non inferiore a euro 300;
- di essere consapevole che il pagamento per il regime piccolo agricoltore sarà erogato esclusivamente in esito all'attivazione dei titoli;
- di essere a conoscenza che l'importo definitivo da erogare, calcolato dall'Organismo pagatore competente, è fissato dall'AGEA ed è pari al totale dei pagamenti (a titolo del regime di base, inverdimento, giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo) assegnati nel 2015, nei limiti di un importo massimo pari a euro 1.250. Tale importo è adattato proporzionalmente in ciascuno degli anni successivi per tenere conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nella normativa di settore;
- di essere consapevole che i titoli detenuti a partire dal 2015 dall'agricoltore che partecipa al regime per i Piccoli Agricoltori sono considerati attivati e utilizzati per tutta la durata della partecipazione a tale Regime, sono soggetti al meccanismo di convergenza e non sono trasferibili, tranne che in caso di successione effettiva o anticipata;
- di essere a conoscenza che nel caso di subentro nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata, la presente domanda costituisce anche domanda di trasferimento dei titoli;
- di essere a conoscenza che successivamente alla concessione del sostegno a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 nell'ambito della misura sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, non ha più diritto a partecipare al regime, anche in caso di successione effettiva o anticipata;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla normativa vigente relativamente al mantenimento delle superfici a prato permanente;
- di essere a conoscenza che la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari ai sensi della normativa vigente;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano l'ammissibilità delle superfici e, in particolare, delle condizioni di mantenimento che ne specificano l'attitudine agricola;
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 33 del D.lgs. n. 228/2001, in merito alla sospensione delle liquidazioni riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati;
- di essere consapevole che l'omessa indicazione dei codici IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice BIC) determina l'impossibilità per l'Organismo Pagatore di adempiere all'obbligazione di pagamento oltre i perentori termini fissati dalla normativa comunitaria (30 giugno dell'anno successivo a quello di campagna);
- che il codice IBAN indicato nel fascicolo aziendale identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito e di essere consapevole che l'ordine di pagamento da parte dell'Organismo Pagatore si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN;
- di voler ricevere tutte le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inserito nel fascicolo aziendale, ovvero in assenza di tale indicazione le comunicazioni potranno essere effettuate dall'Organismo Pagatore a mezzo dell'albo ufficiale on-line oltre che inviate al Centro di Assistenza Agricola che mi assiste;
- di essere a conoscenza che l'Organismo Pagatore comunicherà l'avvio del procedimento, eventuali motivi ostativi all'accoglimento della domanda, eventuale decadenza parziale o totale e la conclusione del procedimento amministrativo relativo alla presente domanda mediante pubblicazione, per un periodo di 15 giorni, nell'Albo ufficiale online dell'Organismo Pagatore all'indirizzo <http://www.avepa.it/albo-ufficiale>;
- di essere a conoscenza che, nel caso di richiesta di aiuto de minimis ai sensi della normativa vigente, l'aiuto è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo alle condizioni stabilite dalla normativa vigente;
- di essere consapevole di dover disporre delle superfici per le quali viene concesso il finanziamento nell'ambito dello sviluppo rurale per l'intero periodo di impegno in base alle disposizioni previste per la misura/sottomisura/intervento e senza soluzione di continuità, pena la decadenza totale o parziale dal finanziamento concesso pronunciata in base agli esiti dei controlli previsti;
- di essere in possesso, alla data della presente domanda, di tutti i requisiti richiesti per accedere ai diversi premi;
- nel caso di azienda zootecnica per la quale richiede il premio di cui all'Intervento M13.1.1, coerentemente alle esigenze pascolative e/o foraggiere dell'allevamento, di impegnarsi a utilizzare le superfici foraggiere per l'allevamento, per un periodo di tre mesi, compreso tra maggio e ottobre;

- di essere a conoscenza delle norme in materia di gestione e controllo, incluse quelle in materia di riduzioni ed esclusioni, previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale e di assumere, con la sottoscrizione della presente domanda, tutti gli impegni e gli obblighi specifici, anche pluriennali, previsti;
- di essere a conoscenza e di rispettare le disposizioni e gli impegni previsti dal bando di apertura termini, ed in particolari gli impegni relativi al requisito minimo fertilizzanti e al requisito minimi fitosanitari, ove e come richiamati dalle disposizioni nazionali e regionali nell'ambito dello sviluppo rurale;
- di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione del Veneto, dell'Organismo pagatore AVEPA, dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per mancata assegnazione delle risorse necessarie al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- di impegnarsi a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- di accettare eventuali modifiche alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, introdotte con successive disposizioni anche in materia di controlli e sanzioni, ivi inclusi i provvedimenti dell'Organismo Pagatore a recepimento delle stesse;
- di impegnarsi, qualora la documentazione trasmessa assuma la forma di documenti informatici ottenuti mediante copia per immagine di documenti originali cartacei, a conservare la documentazione originale su supporto cartaceo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni ai fini di eventuali controlli da parte dell'Organismo Pagatore e/o di altri soggetti preposti;
- di essere titolare di diritti all'aiuto secondo quanto risulta dal Registro Nazioni Titoli PAC 2015-2020, consultabile tramite il seguente link <https://www.sian.it/titoli/pac20152020/start.do>;
- di essere a conoscenza che la regolamentazione comunitaria ha introdotto la facoltà per gli Stati Membri di verificare anche tramite i dati dei satelliti *Sentinel* di *Copernicus* o altri dati di valore almeno equivalente tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi per un periodo di tempo che permetta di stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto;
- di essere a conoscenza che nel rispetto della normativa sopra richiamata potrà essere attivata dall'organismo pagatore specifica APP mobile per la richiesta e l'invio di fotografie di campo georeferenziate, utilizzabili per comprovare la copertura del suolo, l'esecuzione delle attività minime ed il rispetto delle dichiarazioni rese in domanda nonché degli obblighi previsti, nel rispetto della normativa applicabile agli specifici regimi d'aiuto o misure di sostegno.

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUO' ANDARE INCONTRO IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. 445/00, DICHIARA:

- che le superfici per le quali si richiede l'attivazione dei diritti sono superfici ammissibili ai sensi della normativa vigente;
- di non avere creato artificiosamente, dopo il 18 ottobre 2011, le condizioni per evitare la riduzione dei pagamenti previste ai sensi della normativa vigente;
- di avere a disposizione alla data del 15 maggio dell'anno di campagna gli ettari ammissibili abbinati ai diritti all'aiuto;
- di non aver presentato, per i medesimi interventi, altre domande di pagamento;
- di non essere incorso in condanne penali con sentenza definitiva come indicato all'articolo 67, comma 1, lettera g) e comma 8 del D.lgs. n. 159/2011;
- di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, ai sensi di quanto previsto dalla LR n. 16/2018 anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione; b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale";
- di essere a conoscenza che, decorsi 30 giorni dalla richiesta alla Prefettura territorialmente competente dell'Informazione antimafia, così come disposto dall'articolo 92, comma 3 del D.lgs n. 159/2011, l'Organismo Pagatore procederà all'erogazione dei pagamenti sotto "condizione risolutiva", anche in assenza di tale informazione, fatta salva la decadenza degli stessi pagamenti in caso di esito positivo dell'Informazione Antimafia, come disposto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011, con conseguente recupero delle somme erogate;
- di essere a conoscenza che i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previste dalla normativa comunitaria e nazionale;
- che i dati relativi all'attività agricola e alla superficie agricola della propria azienda sono stati comunicati all'Organismo Pagatore nel fascicolo aziendale;
- di essere a conoscenza delle disposizioni e degli impegni relativi alla condizionalità definiti dalla normativa vigente;
- di aver preso visione e sottoscritto l'elenco degli obblighi previsti e dei requisiti previsti in relazione alle caratteristiche aziendali;
- di rispettare gli obblighi previsti su tutta l'azienda e durante tutto l'anno;

SI IMPEGNA A:

- consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme regionali, nazionali e comunitarie, autorizzando, se del caso, l'Organismo Pagatore ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto;
- comunicare tempestivamente AL GESTORE DEL PROPRIO FASCICOLO AZIENDALE eventuali variazioni del codice IBAN indicato nel quadro A, fornendo, contestualmente, l'aggiornata certificazione rilasciata dall'Istituto di credito O DA POSTE ITALIANE.

IN MATERIA DI CONDIZIONALITÀ DICHIARA:

- che i dati relativi all'attività agricola e alla superficie agricola della propria azienda sono stati comunicati all'Organismo Pagatore nel fascicolo aziendale;
- di essere a conoscenza delle disposizioni e degli impegni relativi alla condizionalità definiti dalla normativa vigente;
- di aver preso visione e sottoscritto l'elenco degli obblighi previsti e dei requisiti previsti in relazione alle caratteristiche aziendali;
- di rispettare gli obblighi previsti su tutta l'azienda e durante tutto l'anno;
- di essere a conoscenza che, qualora non siano rispettati gli obblighi relativi alla condizionalità a causa di atti o omissioni imputabili al sottoscritto/a, il totale dei pagamenti sarà ridotto oppure potrà essere escluso dal beneficio di tali pagamenti;

- di essere a conoscenza che le riduzioni o esclusioni dal pagamento si applicano anche quando l'inadempienza è imputabile ad atti o omissioni direttamente attribuibili al soggetto al quale o dal quale è stata ceduta la superficie agricola in corso d'anno;
- di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei requisiti relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di sanzioni o riduzioni su tutte le domande per le quali la normativa comunitaria impone il rispetto della condizionalità per l'anno civile;
- di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei requisiti relativi alla condizionalità, nel caso di infrazioni riguardanti l'Identificazione e la registrazione degli animali ed il Benessere animale, riscontrate presso un allevamento condotto da un detentore/soccidario, la riduzione di condizionalità è applicata anche al proprietario/soccidante.

IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DICHIARA:

- di conoscere l'informativa ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation - GDPR*) resa dall'Organismo Pagatore e disponibile sul sito dello stesso;
- di essere consapevole che il trattamento dei propri dati è necessario per le finalità previste nella procedura per la domanda cui la presente dichiarazione si riferisce;
- di essere consapevole dei propri diritti sanciti dal GDPR e richiamati in tale informativa;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere utilizzati dagli Organi ispettivi;
- di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti della presente domanda verranno pubblicati per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi della normativa vigente;
- di essere a conoscenza che i dati del piano colturale verranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti di competenza;
- di autorizzare l'impiego dei dati del piano colturale per l'iscrizione al registro dei produttori primari di mangimi di cui al regolamento (CE) n. 183/2005, riservandosi di ritirare la stessa con comunicazione successiva;
- di essere consapevole che il trattamento dei dati personali e di quelli appartenenti alle categorie particolari, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria o a corollario della principale, potrà essere necessario per le finalità istituzionali contenute nell'informativa, in ossequio alle norme vigenti e come richiesto dalle medesime anche per le finalità di controllo da parte dei competenti Organi ispettivi.

LETTO E COMPRESO QUANTO SOPRA, RICHIEDE, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, che la presente domanda sia ammessa all'aiuto e alla corresponsione del pagamento dei premi previsti dai Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1307/2013 e s.m.i.

REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento

CAMPAGNA 2021

Procedure per la gestione (attivazione/trasferimento) dei titoli

INDICE

DIRITTI ALL'AIUTO	3
DIRITTI ALL'AIUTO: Attivazione	4
DIRITTI ALL'AIUTO: Fattispecie trasferimento	5
DIRITTI ALL'AIUTO: Richiesta di trasferimento.....	11
Allegato 1 - Fattispecie ammesse per il trasferimento titoli.....	18
Allegato 2 – Dettaglio movimentazioni	20

DIRITTI ALL'AIUTO¹

I diritti d'aiuto (titoli PAC) sono titoli di credito, pagati se corrispondono alla superficie coltivata dichiarata in domanda di pagamento, garantendo quindi, un diritto ad accedere ai fondi comunitari destinati a sostenere il reddito degli agricoltori, e sono utilizzati dagli agricoltori per ricevere il pagamento del regime di base. Sono aiuti disaccoppiati, sono cioè sganciati dalla produzione effettivamente realizzata.

Il Sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto permette la verifica dei diritti e le verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole. Tale sistema consente la consultazione diretta e immediata dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi.

Esso è costituito da un registro elettronico a livello di stato membro atto a garantire in particolare la tracciabilità effettiva dei diritti all'aiuto con riguardo ai seguenti elementi:

- a) il titolare;
- b) i valori annuali;
- c) la data di costituzione;
- d) la data dell'ultima attivazione;
- e) l'origine, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione dei diritti (originari, provenienti dalla riserva, acquistati, affittati o ereditati).

La normativa nazionale ha previsto l'istituzione, presso l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), del Registro nazionale dei titoli (RNT).

Il registro contiene i portafogli titoli delle aziende agricole di tutta Italia dove è presente per ogni azienda la scheda esito del calcolo titoli per la programmazione 2014/2020 e la scheda di dettaglio dei titoli per campagna, di seguito si riportano gli elementi principali:

- CUA del titolare;
- Identificativo del titolo;
- Valore del titolo;
- Superficie del titolo;
- Movimenti del titolo (fissazione, trasferimento, successione ecc...);
- Presenza pegno;
- Presenza vincoli giuridici;
- Blocco al trasferimento;
- Stato validazione.

Il registro nazionale titoli è consultabile attraverso i servizi del **Sistema Informativo Agricolo Nazionale** (SIAN), per la consultazione, il soggetto interessato deve accedere alla parte pubblica del portale SIAN (www.sian.it) ed inserire il CUA della persona fisica o giuridica intestataria dei titoli nella maschera di ricerca da loro predisposta. Il Registro nazionale dei titoli è replicato sui sistemi informativi degli organismi pagatori ed è ugualmente consultabile da parte dei soggetti interessati nella sezione del fascicolo aziendale.

¹Regolamento (UE) n. 1307/2013, Titolo III
Regolamento (UE) n. 639/2014, Capo 2

DIRITTI ALL'AIUTO: Attivazione

I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, della riduzione dei pagamenti e delle riduzioni lineari, nonché di eventuali sanzioni amministrative.

Il sostegno è concesso nell'ambito del regime di pagamento di base agli agricoltori, tramite dichiarazione.

Sono considerate quali ettari ammissibili solo le superfici conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

L'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell'agricoltore alla data fissata (15 maggio).

I diritti all'aiuto ai fini del pagamento possono essere dichiarati soltanto una volta l'anno dall'agricoltore che li detiene in proprietà o in affitto, entro e non oltre il termine per la presentazione della domanda.

Se l'agricoltore acquisisce diritti all'aiuto mediante trasferimento da un altro agricoltore che abbia già dichiarato gli stessi diritti ai fini del pagamento, la dichiarazione aggiuntiva di tali diritti da parte del cessionario è ammessa solo se il cedente ha già segnalato il trasferimento all'OPR e ritira tali diritti dalla propria domanda entro i termini previsti per la modifica.

DIRITTI ALL'AIUTO: Fattispecie trasferimento

Il trasferimento dei titoli rappresenta una delle modalità con cui un agricoltore può entrare in possesso dei titoli successivamente alla prima assegnazione avvenuta il 15 maggio 2015.

Il regolamento (UE) n. 2020/2220 ha esteso la validità dei titoli attribuiti a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 anche agli anni 2021 e 2022.

Si precisa, che qualora i titoli oggetto di atti di trasferimento, pegno, pignoramento, sequestro o vincolo di qualsiasi natura subiscano una variazione del numero e/o del valore in applicazione della normativa Regolamentare UE, nulla può essere opposto ad AGEA che eseguirà le attività amministrative di competenza sulla base dei titoli PAC esistenti al momento dell'esecuzione dell'attività amministrativa richiesta.

L'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce che i titoli possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore in attività a norma dell'art. 9 del medesimo Regolamento, tranne in caso di successione effettiva o anticipata. Il soggetto cessionario deve pertanto essere in possesso del requisito di agricoltore in attività, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA prot. 99157 del 20 dicembre 2018 e successive modificazioni ed integrazioni, alla data di presentazione della domanda di trasferimento titoli nel sistema informatico dell'Organismo pagatore competente.

Le istruttorie sul requisito in questione devono essere eseguite, secondo le modalità e le procedure previste dalla circolare AGEA prot. 99157 del 20 dicembre 2018, **entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento titoli.**

Ciò in quanto la conclusione dei trasferimenti titoli costituisce condizione necessaria per l'esecuzione di una serie di attività propedeutiche al pagamento dei saldi della domanda unica della campagna (calcolo dei titoli dalla riserva nazionale, riduzione lineare del valore dei titoli a livello nazionale, calcolo degli utilizzi dei titoli) da parte del Registro nazionale titoli. Conseguentemente, **eventuali istruttorie eseguite oltre il suddetto termine non avranno effetto** in relazione ai trasferimenti titoli della campagna di riferimento **e le domande di trasferimento**, poiché mancanti di un requisito di ammissibilità, **saranno rigettate.**

Il soggetto cedente, viceversa, può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Ulteriore requisito di ammissibilità della domanda di trasferimento titoli è l'assenza di debiti in capo al soggetto cedente.

In presenza di un debito, entro il 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli, è possibile eseguire una o entrambe le seguenti attività:

- il cedente estingue il debito;
- si modifica la domanda di trasferimento titoli presentata nei termini, limitando la stessa ad un numero di titoli il cui valore eccede l'importo del debito.

Successivamente alla scadenza del 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli senza che sia stata eseguita una qualsiasi delle attività sopra descritte, **permanendo il debito, la domanda di trasferimento titoli è rigettata.**

Inoltre, **in presenza di una sospensione amministrativa** annotata nel Registro nazionale titoli, disposta dall'Organismo pagatore o da Agea Coordinamento, riguardante il cedente o il cessionario o i titoli oggetto di trasferimento, **la domanda di trasferimento dei titoli è rigettata qualora entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento titoli non venga cancellata la sospensione.**

La domanda di trasferimento titoli è altresì rigettata qualora il soggetto cedente non presti l'assenso al trasferimento, per le casistiche e con la procedura descritta al successivo paragrafo 5.1 **entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento titoli.**

Infine, **la domanda di trasferimento titoli è rigettata qualora sia stata concessa l'anticipazione con Fondi nazionali in favore del soggetto cedente o qualora quest'ultimo abbia manifestato diniego espresso al trasferimento.**

Il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato (v. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 114 del 17 ottobre 2006), firmato dalle parti, utilizzando una delle fattispecie di trasferimento previste nell'Allegato 1 alla circolare AGEA n. 18677/2021 e alle condizioni indicate per ciascuna fattispecie nell'Allegato 2 alla medesima circolare nel quale è altresì indicata, per ciascuna fattispecie, la documentazione che deve essere prodotta.

Nell'atto scritto registrato di trasferimento dei titoli, inoltre, devono essere sempre indicati i numeri identificativi dei titoli oggetto di trasferimento.

Il mancato rispetto della disciplina prevista determina il rigetto della domanda di trasferimento titoli.

I trasferimenti dei titoli tra le aziende che aderiscono al Regime dei Piccoli Agricoltori (RPA) devono essere presentati all'interno della Domanda Unica di pagamento nella campagna di riferimento nei termini previsti.

NOTA BENE: La documentazione obbligatoria da produrre per validare il trasferimento dei titoli deve essere archiviata nel Fascicolo aziendale del produttore.

Di seguito le fattispecie di trasferimento per cui AGEA ha effettuato le precisazioni riportate nelle circolari sopra citate, l'elenco completo delle fattispecie è riportato nell'Allegato 1 del manuale.

Vendita (codice 1.0)

Con la vendita, il cessionario acquista a titolo definitivo la proprietà dei titoli.

La fattispecie in questione può essere utilizzata anche per gestire le seguenti due casistiche, assimilabili alla vendita per quanto concerne gli effetti giuridici:

- a) scioglimento/estinzione/cessazione dell'attività da parte della società, per trasferire i titoli della società ai soci o ad un terzo estraneo alla compagine sociale;
- b) conferimento in via definitiva dei titoli alla società da parte del socio della cui compagine sociale entra a far parte il cedente. La società può essere preesistente o di nuova costituzione. Si precisa che in caso di conferimento temporaneo dei titoli alla società da parte del socio della cui compagine sociale entra a far parte il cedente deve essere utilizzata la fattispecie "Conferimento temporaneo di titoli ad una società (codice 4.3)".

In presenza di una delle due casistiche sopra descritte, la documentazione giustificativa da allegare alla domanda consiste nel documento/atto registrato tipico della casistica in questione.

Affitto/comodato di titoli con terra (codice 2.0)

In caso di utilizzo della fattispecie di **affitto/comodato di titoli con terra (codice 2.0)** è necessario che vi sia sempre il trasferimento di una superficie ammissibile pari almeno agli ettari corrispondenti ai titoli trasferiti. Qualora le parti intendano cedere ulteriori titoli senza la corrispondente superficie ammissibile nel medesimo atto giuridico devono chiaramente indicare quali titoli sono trasferiti con la fattispecie "**affitto di titoli con terra**" e quali sono trasferiti con la fattispecie "**affitto/comodato di titoli senza terra**" (codice 2.1) e, conseguentemente, compilare due domande di trasferimento, una per ciascuna fattispecie.

Si precisa che non è configurabile il subaffitto di titoli, salvo quanto previsto dalla fattispecie "Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli (codice 4.5)".

Affitto/comodato di titoli senza terra (codice 2.1)

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, si precisa che ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 26 del Reg. (UE) n. 639/2014, in caso di affitto/comodato di titoli senza i corrispondenti ettari ammissibili di cui all'art. 32, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il 30% del valore dei titoli trasferiti senza terra è decurtato e riversato in via definitiva alla riserva nazionale.

Non è inoltre configurabile il subaffitto di titoli, salvo quanto previsto dalla fattispecie "Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli (codice 4.5)".

Nella fattispecie affitto/comodato di titoli rientra anche la **movimentazione con tre soggetti (codice 2.2)** contraenti, qualora non vi sia corrispondenza tra il soggetto proprietario delle superfici ed il soggetto destinatario dei titoli, nei soli casi di seguito indicati:

- persona fisica intestataria dei titoli e persona fisica proprietaria delle superfici legate tra di loro da rapporto di coniugio, affinità o parentela entro il quarto grado che concedono in affitto/comodato superfici e titoli ad un terzo soggetto;
- socio dell'azienda proprietario delle superfici conferite alla società intestataria di titoli o viceversa.

Per tali casistiche deve essere redatto un atto scritto contenente obbligatoriamente il consenso di tutti i contraenti all'esecuzione della movimentazione e l'indicazione del tipo di rapporto. Nella fattispecie in esame non si applica la decurtazione pari al 30%.

Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli (codice 2.5)

La **risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli (codice 2.5)** è utilizzabile in caso di risoluzione o recesso di un qualsiasi contratto di trasferimento titoli, affinché i titoli trasferiti ad un soggetto cessionario nell'ambito di una precedente movimentazione tornino in capo al soggetto cedente. Nella fattispecie rientra anche il caso del recesso anticipato dal contratto di affitto.

I soggetti cedente e cessionario del trasferimento per risoluzione o recesso del contratto e rientro dei titoli devono essere obbligatoriamente quelli della movimentazione originaria e devono essere trasferiti per il rientro tutti i titoli originariamente trasferiti.

Trattandosi di rientro di titoli il cessionario non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Contratto di compartecipazione stagionale (codice 2.6)

La fattispecie in questione si ha in presenza di un soggetto partecipante che cede superfici e titoli al soggetto partecipante, per un tempo stabilito di comune accordo. In caso di utilizzo della suddetta fattispecie è necessario che vi sia sempre il trasferimento di una superficie ammissibile pari almeno agli ettari corrispondenti ai titoli trasferiti, che la superficie ceduta, così come i titoli, sia obbligatoriamente di proprietà del cedente e che il cessionario abbia la disponibilità delle superfici al 15 maggio dell'anno di campagna. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per l'affitto/comodato di titoli con terra (codice 2.0).

Successione anticipata/effettiva

Con riferimento alla **successione anticipata (codice 3.0)** le fattispecie previste sono le seguenti:

- consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
- tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte di essa precedentemente gestita da un altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

Si precisa che la successione anticipata non è il titolo del trasferimento ma una qualificazione specifica di un trasferimento, indipendentemente dal titolo di questo. In altri termini, sul piano logico vi è prima il trasferimento dell'azienda tra due soggetti che deve avvenire secondo le forme di legge e le pattuizioni negoziali stabilite liberamente dagli interessati (con la tipologia di atto che avranno

scelto) e poi la qualificazione di tale trasferimento come successione anticipata, tenuto conto del fatto che tra gli stessi interessati sussiste una relazione tale per cui l'uno può succedere all'altro per successione legittima.

Nell'atto di trasferimento titoli deve essere obbligatoriamente indicata la relazione di parentela/coniugio esistente tra le parti.

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche.

Per la fattispecie **successione mortis causa (codice 3.2)** sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche. L'unica eccezione ammessa è rappresentata dal trasferimento titoli eseguito in favore della comunione ereditaria. In tal caso è necessario acquisire la dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita.

Inoltre, in caso di successione testamentaria, l'erede testamentario al quale sono lasciati i titoli all'aiuto in eredità dal de cuius, deve presentare modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Scioglimento della comunione ereditaria

Lo **scioglimento della comunione ereditaria (codice 3.6)** può essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui, a seguito di una movimentazione per "successione effettiva" sia stata costituita una comunione ereditaria, al fine di consentire il trasferimento dei titoli dalla comunione ereditaria stessa ad uno o più degli eredi costituenti la comunione.

Il trasferimento dei titoli deve essere eseguito sulla base di un atto scritto registrato, firmato dalle parti, con il quale gli eredi costituenti la comunione ereditaria provvedono allo scioglimento della stessa ed alla contestuale attribuzione dei titoli ad uno o più degli eredi costituenti la comunione. In questo caso, l'erede/i cessionario/i non deve/devono soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Detta fattispecie trova quindi applicazione **esclusivamente** nel caso in cui il soggetto cessionario sia un erede facente parte della comunione ereditaria. Ai fini del controllo in questione è necessario avere riguardo alla documentazione prevista dalla fattispecie **3.2 "Successione effettiva"**. Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona fisica.

Qualora, invece, il cessionario non rivesta la qualifica di erede, il trasferimento dei titoli dalla comunione ereditaria deve essere eseguito utilizzando le altre fattispecie per cui il soggetto cessionario deve essere in possesso del requisito di agricoltore in attività.

In tal caso il soggetto cessionario può essere indifferentemente una persona fisica o una persona giuridica.

La trasformazione di forma societaria (codice 4.2) è l'operazione con cui una società cambia la propria forma giuridica, cioè il passaggio da un tipo ad un altro tipo di società. Detta fattispecie si applica a qualsiasi tipo di trasformazione prevista dall'ordinamento. Si precisa che nel solo caso di trasformazione da persona fisica a ditta individuale e viceversa non deve essere eseguita alcuna movimentazione dei titoli poiché il soggetto giuridico, individuato univocamente dal CUAA nel SIAN, è il medesimo. Analogamente, anche in caso di trasformazione di forma societaria che non comporti il cambiamento di CUAA nel SIAN, non deve essere presentata alcuna domanda di trasferimento titoli. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche. Il trasferimento deve avere obbligatoriamente ad oggetto tutti titoli del cedente.

Conferimento temporaneo di titoli ad una società (codice 4.3). Con il conferimento di titoli ad una società, i titoli del soggetto cedente sono conferiti alla società della cui compagine sociale entra a far parte il cedente. La società può essere preesistente o di nuova costituzione e la fattispecie è utilizzabile per le forme di conferimento temporaneo. L'utilizzo di tale fattispecie, che fa permanere la proprietà dei titoli in capo al conferente, **NON** consente l'eventuale successiva cessione dei titoli dalla società ad un terzo soggetto.

Si precisa che qualora l'agricoltore intenda conferire in via definitiva i titoli alla società, dovrà utilizzare la fattispecie vendita (codice 1.0).

Dalla documentazione giustificativa prevista dall'Allegato 2 deve obbligatoriamente risultare la qualifica di socio del soggetto cedente.

Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona giuridica

Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente (codice 4.4). La restituzione dei titoli dalla società al soggetto conferente, si applica in tutti i casi in cui i titoli, precedentemente conferiti alla società, ritornano nella piena disponibilità del soggetto che aveva eseguito il conferimento. In altri termini, si tratta dell'operazione inversa a quella prevista dalla fattispecie **“conferimento di titoli ad una società (codice 4.3)”**. Ai fini dell'utilizzo della fattispecie è obbligatorio che i titoli siano trasferiti dalla società al medesimo soggetto che li ha conferiti, indipendentemente dalla permanenza nella qualifica di socio. Possono essere trasferiti tutti o parte dei titoli originariamente conferiti.

Il soggetto cedente deve essere obbligatoriamente una persona giuridica.

Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli (codice 4.5). Con la fattispecie di conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli, i titoli del soggetto cedente, detenuti in affitto/comodato dal medesimo, sono conferiti alla società della cui compagine sociale entra a far parte. La società può essere preesistente o di nuova costituzione. La fattispecie è utilizzabile per le sole forme di conferimento temporanee previste dalla legge e deve risultare la qualifica di socio del soggetto cedente.

Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona giuridica. Per tale fattispecie, poiché il cedente della movimentazione non è proprietario dei titoli, occorre acquisire anche il consenso al trasferimento da parte del proprietario dei titoli e la durata della cessione non può essere superiore a quella del primo trasferimento (proprietario – affittuario). Alla scadenza del conferimento i titoli tornano in capo al soggetto che ha eseguito il conferimento o, se il termine è il medesimo del primo trasferimento (proprietario – affittuario), direttamente in capo al proprietario.

Qualora le parti intendano anticipare il rientro dei titoli al conferente è necessario utilizzare la fattispecie già esistente **“Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente (codice 4.4)”** e devono essere restituiti obbligatoriamente tutti i titoli conferiti. Inoltre, trattandosi di rientro di titoli, il soggetto cessionario (cioè colui che ha effettuato il conferimento) non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Scissione di società (codice 5.0). Nella scissione di società, rientra sia la scissione totale che si verifica quando una società si estingue trasferendo l'intero patrimonio a più società preesistenti o di nuova costituzione sia in caso di scissione parziale o scorporazione, che si verifica quando una società trasferisce solo parte del proprio patrimonio ad una o più società. In questo caso la società che opera la scissione non si estingue.

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche.

Fusione di società (codice 6.0). Nella fusione di società rientra sia la fusione propria che si verifica quando due o più società si fondono in una nuova società sia la fusione per incorporazione che si verifica quando una o più società vengono incorporate in un'altra società già esistente. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche. Il trasferimento deve avere obbligatoriamente ad oggetto tutti titoli del cedente.

Per le fattispecie dal codice 9.0 al codice 10.7 relative ai subentri in contratto di affitto valgono le medesime precisazioni sopra indicate per le singole fattispecie previste ai punti precedenti. Inoltre, **per le fattispecie dal codice 9.0 al codice 9.5**, trattandosi di subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario, il soggetto cessionario non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Subentro per sovrapposizione in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva (subentrante e affittuario sono la stessa persona) – codice 9.6

La fattispecie consente il trasferimento dei titoli nel solo caso in cui il soggetto affittuario diviene proprietario, per successione effettiva, dei titoli detenuti in affitto. Si verifica quindi la sovrapposizione tra la qualità di affittuario e quella di proprietario. Con tale movimentazione i titoli sono trasferiti a titolo definitivo in capo al subentrante/erede.

Per tutte le fattispecie di trasferimento titoli, la documentazione prevista dall'Allegato 2 alla presente circolare, completa di tutti gli elementi richiesti, deve essere presentata obbligatoriamente al momento della presentazione della domanda di trasferimento.

DIRITTI ALL'AIUTO: Richiesta di trasferimento

La presentazione delle domande di trasferimento titoli deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso gli applicativi messi a disposizione dall'AVEPA. La domanda deve essere presentata dall'agricoltore cessionario tramite il CAA al quale ha conferito mandato o direttamente allo Sportello unico agricolo della provincia competente se l'agricoltore non è associato ad alcun CAA.

La domanda di trasferimento deve essere sottoscritta dall'agricoltore cessionario.

Ai sensi dell'art. 12 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, **la domanda di trasferimento titoli deve essere presentata**, a pena di inopponibilità, agli Organismi pagatori competenti per territorio **entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, per l'anno di campagna.**

Successivamente a tale scadenza NON è possibile presentare domande di trasferimento titoli. Successivamente alla scadenza sopra indicata per la presentazione della domanda di trasferimento titoli, si applica la seguente procedura:

1. i trasferimenti non perfezionati alla data del 30 settembre dell'anno di presentazione del trasferimento titoli a causa della presenza di un debito in capo al soggetto cedente o del pagamento dell'anticipazione nazionale in favore del cedente **sono rigettati**;
2. i trasferimenti titoli per i quali il cedente ha manifestato espresso diniego **sono rigettati**;
3. al di fuori dei casi indicati ai precedenti punti 1 e 2, i trasferimenti tempestivamente presentati possono essere perfezionati fino al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento. I trasferimenti non perfezionati a tale data **sono rigettati**;
4. successivamente alla data del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento, potranno essere perfezionati ulteriori trasferimenti titoli il cui perfezionamento discende dalla risoluzione di anomalie e problematiche non riferibili ad adempimenti a carico degli agricoltori che dovevano essere perfezionati entro i termini sopra indicati.

Si riporta, di seguito, un prospetto riepilogativo dei principali adempimenti:

Adempimento	Scadenza
Presentazione della domanda di trasferimento titoli	Entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, per l'anno di campagna
Estinzione del debito in capo al cedente e/o riduzione dei titoli oggetto di trasferimento ad un numero il cui valore eccede l'importo del debito	Entro il 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli
Perfezionamento delle istruttorie delle domande di trasferimento titoli, ad eccezione dei casi indicati ai precedenti punti 1 e 2 (presenza di un debito in capo al soggetto cedente o pagamento dell'anticipazione nazionale in favore del cedente o espresso diniego del cedente)	Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento

Terminata l'istruttoria della domanda di trasferimento titoli, l'Organismo pagatore comunica il trasferimento all'Organismo di coordinamento, con le funzionalità informatiche già in uso, entro cinque giorni lavorativi.

L'Organismo di coordinamento, competente alla tenuta del Registro nazionale titoli, convalida il trasferimento entro i successivi cinque giorni lavorativi, qualora non riscontri anomalie. Le eventuali anomalie accertate, attraverso specifiche funzionalità informatiche, sono comunicate all'Organismo pagatore competente che le mette a disposizione dell'interessato, anche per il tramite del CAA al quale l'agricoltore ha conferito mandato per la gestione del fascicolo aziendale.

Trasferimento titoli con assenso del cedente

Elemento indispensabile per l'attivazione della domanda di trasferimento titoli è la presenza dell'assenso del cedente al trasferimento. Il suddetto assenso costituisce infatti uno strumento indispensabile di controllo della legittimità del trasferimento dei titoli posto a tutela degli agricoltori, poiché consente di non eseguire trasferimenti frutto di condotte illecite, anche penalmente rilevanti, che possono essere compiute a danno ed insaputa degli agricoltori.

L'assenso del cedente con l'indicazione obbligatoria della data di acquisizione deve essere acquisito dal CAA al quale l'agricoltore ha conferito mandato, utilizzando una specifica funzione resa disponibile nell'ambito del SIAN o direttamente dall'AVEPA per gli agricoltori non associati ad alcun CAA, secondo le modalità ed entro i termini di presentazione della documentazione obbligatoria per la presentazione della domanda di trasferimento titoli da parte del cessionario.

Ai fini della prestazione dell'assenso sono messe a disposizione dell'agricoltore cedente le seguenti informazioni minime consultabili in SIAN e negli applicativi dell'AVEPA:

- numero identificativo del trasferimento caricato dal cessionario;
- numero totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- superficie totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- importo totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- fattispecie del trasferimento;
- denominazione e CUA del cessionario.

Trasferimenti di titoli all'interno delle competenze dell'AVEPA

L'assenso del cedente è acquisito dall'AVEPA e gestito nel proprio sistema informatico; mentre all'AGEA Coordinamento è trasmessa la sola informazione della presenza dell'assenso.

La sottoscrizione della domanda di trasferimento titoli da parte del cedente è considerata valida ai fini dell'adempimento della comunicazione del cedente.

Qualora non fosse presente la sottoscrizione del cedente della domanda di trasferimento titoli, deve obbligatoriamente essere allegata alla domanda la comunicazione di trasferimento dei titoli all'aiuto sottoscritta da parte dello stesso cedente.

Trasferimento di titoli tra Organismi pagatori diversi

Con riferimento, invece, ai trasferimenti di titoli eseguiti tra Organismi pagatori diversi, deve essere eseguita la seguente procedura:

- l'Organismo pagatore competente per il soggetto cessionario carica nel proprio sistema informatico la domanda di trasferimento titoli;
- successivamente, trasferisce all'AGEA Coordinamento i dati minimi riguardanti il trasferimento in apposita area del SIAN al fine di renderli disponibili a tutti i soggetti interessati (cedente, cessionario, CAA e Organismo pagatore);
- l'AGEA Coordinamento comunica i dati minimi della domanda di trasferimento al CAA del cedente o direttamente all'agricoltore cedente se non associato ad alcun CAA;
- l'Organismo pagatore direttamente o tramite il CAA delegato del cedente comunica ad Agea Coordinamento la conferma o il diniego dell'assenso;
- successivamente all'acquisizione dell'assenso, in caso di esito positivo del controllo, la domanda di trasferimento è automaticamente rilasciata dall'AGEA Coordinamento. Qualora, invece, vengano rilevate anomalie al trasferimento, la domanda non è rilasciata ed è fatta segnalazione

all'Organismo pagatore competente e al CAA del soggetto cessionario. A seguito della risoluzione delle anomalie devono essere apportate le necessarie modifiche alla domanda da ripresentare secondo la presente procedura.

Si precisa che per i trasferimenti aventi la fattispecie inerente le seguenti tipologie di trasferimento non è richiesto l'assenso del cedente:

CODICE	FATTISPECIE
2.5	Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli
3.2	Successione effettiva
7.0	Restituzione volontaria dei titoli alla riserva nazionale
8.0	Annullamento domanda di trasferimento titoli
9.1	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva
9.6	Subentro per sovrapposizione in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva (subentrante e affittuario sono la stessa persona)
10.1	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva

Decesso del cedente

Si precisa che in caso di decesso del soggetto cedente, la conferma dell'assenso al trasferimento titoli deve essere eseguita dagli eredi. Ove ciò non fosse possibile, ad esempio per assenza di eredi o mancata accettazione dell'eredità, il procedimento di trasferimento è concluso d'ufficio, previa idonea istruttoria documentale dell'AVEPA.

Procedura di annullamento dell'autorizzazione al trasferimento dei titoli

L'annullamento delle validazioni già effettuate può essere eseguito solo per la correzione di errori materiali, cioè quando vi sia la necessità di adeguare la registrazione della movimentazione alla realtà giuridica risultante dagli atti dai quali il trasferimento dei titoli discende. A tal fine, pertanto, l'annullamento deve essere supportato da adeguata documentazione probatoria, pena il rigetto della domanda.

La documentazione probatoria deve essere archiviata nel Fascicolo del produttore.

La richiesta di annullamento deve obbligatoriamente indicare gli estremi del trasferimento che si intende annullare (numero domanda, dati anagrafici del cedente e del cessionario), la motivazione a fondamento ed essere corredata dei documenti probatori. La richiesta è presentata all'AVEPA, quale soggetto responsabile dell'istruttoria della domanda di trasferimento titoli.

L'accoglimento della richiesta di annullamento da parte dell'AVEPA è comunicato mediante l'apposita funzionalità disponibile in ambito SIAN ad Agea Coordinamento che provvede all'annullamento della validazione. La domanda di trasferimento errata è annullata d'ufficio e, successivamente è necessario presentare una nuova domanda di trasferimento titoli in sostituzione di quella oggetto di annullamento, conformemente alla procedura precedentemente indicata.

Trasferimento titoli in caso di ricalcolo puntuale dei titoli del cedente

Qualora nel periodo intercorrente tra la data di stipula dell'atto tra le parti e la conclusione del procedimento di trasferimento si verifichi un ricalcolo dei titoli del soggetto cedente che comporti una

variazione nella quantità e/o nel valore e/o nel numero identificativo dei titoli posseduti rispetto a quelli indicati nell'atto di trasferimento stipulato e per tale motivo non sia possibile completare il trasferimento, si applica la seguente procedura.

Indipendentemente dalla tipologia di atto giuridico sottoscritto (vendita, affitto ecc.), ai fini del perfezionamento del trasferimento dei titoli, le parti devono sottoscrivere una scrittura integrativa nella quale specificare quantità, valore e numero identificativo dei nuovi titoli ricalcolati, richiamando altresì gli estremi dell'atto originario.

In alternativa alla scrittura integrativa è altresì possibile utilizzare il modulo di comunicazione del trasferimento rilasciato dai sistemi informatici degli Organismi pagatori, a condizione che lo stesso sia sottoscritto sia dal cedente che dal cessionario, contenga l'indicazione puntuale della quantità, del valore e il numero identificativo dei nuovi titoli ricalcolati nonché gli estremi dell'atto originario.

La scrittura integrativa o il suddetto modulo devono essere redatti in tempo utile e comunque entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento.

La mancata o tardiva presentazione della scrittura integrativa o del suindicato modulo di comunicazione determina l'inopponibilità del trasferimento titoli ad AGEA.

Pignoramento di titoli PAC

I diritti all'aiuto attribuiti possono essere oggetto di pignoramento nelle forme e modalità previste per la procedura del pignoramento mobiliare diretto nei confronti del debitore.

Nell'atto di pignoramento deve essere espressamente indicato il numero identificativo del titolo che si intende pignorare.

Resta escluso il ricorso alla procedura del pignoramento presso terzi atteso che l'AGEA non è né custode né detentrica dei titoli che sono intestati e rimangono nella disponibilità degli agricoltori.

Peraltro, la stessa AGEA non può essere considerata parte debitrice degli agricoltori beneficiari dei finanziamenti previsti dalla politica agricola comune.

Al riguardo, a conforto di quanto sopra, si segnala la sentenza del Tribunale Civile di Roma, sezione 4-bis, n. 25949/2009 che ha dichiarato l'inutilizzabilità della procedura di pignoramento presso terzi in relazione ai titoli all'aiuto di cui al Reg. (CE) n.1782/2003 (poi Reg. (CE) n. 73/2009 e Reg. (UE) n. 1307/2013).

Costituisce onere del creditore precedente, prima di intraprendere la procedura esecutiva, consultare il Registro pubblico nazionale dei titoli all'indirizzo www.sian.it per verificare numero, valore ed eventuali pesi/vincoli giuridici già presenti sul titolo intestato al soggetto nei confronti del quale si intende eseguire il pignoramento.

Si precisa, inoltre, che i titoli condotti in affitto dall'agricoltore (l'informazione è visibile a sistema) non possono essere oggetto di pignoramento, essendo di proprietà di un terzo soggetto.

E' onere del creditore precedente, ai fini dell'opponibilità ad AGEA, trasmettere copia dell'atto di pignoramento mobiliare notificato al debitore all'AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti finanziari, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it per l'annotazione nel Registro nazionale titoli.

Dell'annotazione o dei motivi ostativi alla stessa o della presenza di precedenti pesi/vincoli è data comunicazione alla parte richiedente a mezzo posta elettronica certificata.

L'annotazione del pignoramento nel Registro nazionale titoli determina l'impossibilità di eseguire nel sistema informatico l'operazione di trasferimento del titolo dal debitore pignorato ad un terzo soggetto.

A cura del soggetto interessato, deve essere trasmessa all'AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti finanziari, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it copia del provvedimento di assegnazione del titolo pignorato o, nel caso di vendita all'asta, copia dell'ordinanza di vendita e del verbale di vendita.

La suddetta documentazione è necessaria al fine di eseguire il trasferimento dei titoli ed il suo mancato o incompleto invio determina l'impossibilità di esecuzione del trasferimento dei titoli in

favore dell'acquirente. Il trasferimento è eseguito direttamente dall'Ufficio sopra indicato. Per i trasferimenti titoli derivanti da procedure esecutive **NON** trova quindi applicazione la procedura di cui al precedente paragrafo 5.

Si rammenta che il **cessionario, cioè l'assegnatario o l'acquirente dei titoli all'asta**, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, **deve essere agricoltore in attività, a norma dell'art. 9 del medesimo Regolamento**, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA prot. prot. 99157 del 20 dicembre 2018 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di richiesta di trasferimento dei titoli assegnati o acquistati all'asta. **In assenza di tale requisito non è possibile eseguire il trasferimento dei titoli assegnati o acquistati.**

Qualora la procedura esecutiva si concluda con un provvedimento diverso da quelli sopra indicati (ad esempio, estinzione del giudizio per rinuncia agli atti), ai fini della cancellazione dell'annotazione del pignoramento, l'interessato deve trasmettere ad AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti finanziari, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it copia del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva o dell'atto di rinuncia al pignoramento del creditore procedente. Il mancato invio dei documenti richiesti determina l'inopponibilità dei provvedimenti in questione ad AGEA.

Come rappresentato in premessa, per effetto dell'applicazione della normativa dell'Unione europea e nazionale, **i titoli possono subire modifiche del loro numero e valore dopo l'esecuzione del pignoramento.**

In tal caso, **il pignoramento continua a produrre i propri effetti limitatamente al numero ed al valore dei titoli rimasti nella disponibilità dell'intestatario e nulla può essere opposto ad AGEA. Qualora nelle more della procedura esecutiva, in applicazione della normativa Regolamentare UE e nazionale, il debitore pignorato non dovesse più risultare intestatario di tutti o parte dei titoli oggetto della procedura esecutiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il mancato utilizzo per due anni consecutivi), nulla può essere opposto ad AGEA che non potrà dare seguito al trasferimento dei titoli per il venir meno dell'oggetto del pignoramento.** È quindi opportuno che i soggetti interessati verifichino, anche nelle more dello svolgimento della procedura esecutiva, l'eventuale sopravvenienza di cambiamenti del portafoglio titoli del debitore esecutato verificatisi successivamente all'annotazione del pignoramento.

Si precisa, infine, che i contributi percepiti dall'agricoltore, contrariamente ai titoli PAC, non possono essere oggetto di pignoramento. Infatti, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727 e successive modificazioni ed integrazioni, *“le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli Organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli Organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”.*

Conseguentemente, l'esecuzione del pignoramento avente ad oggetto i titoli PAC non è ostativo all'utilizzo dei titoli pignorati da parte dell'intestatario degli stessi nella propria domanda unica al fine del percepimento dei contributi comunitari, fino alla conclusione della procedura esecutiva.

Pegno di titoli PAC

I diritti all'aiuto possono essere oggetto di pegno. Nell'atto di costituzione del pegno deve essere espressamente indicato il numero identificativo del titolo oggetto di pegno.

È onere dell'interessato, prima di costituire il pegno, consultare il registro pubblico nazionale dei titoli per verificare numero, valore ed eventuali pesi/vincoli giuridici già presenti sul titolo intestato al soggetto concedente il pegno.

I **titoli condotti in affitto** dall'agricoltore (l'informazione è visibile a sistema) non possono essere concessi in pegno dall'affittuario, essendo di proprietà di un terzo soggetto.

L'interessato, ai fini dell'opponibilità ad AGEA, deve trasmettere copia dell'atto costitutivo di pegno all'AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti con gli Organismi pagatori, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it per l'annotazione nel Registro nazionale titoli.

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, la costituzione del pegno non è motivo ostativo all'utilizzo del titolo stesso da parte dell'intestatario nella propria domanda unica al fine del percepimento dei contributi comunitari e non impedisce il trasferimento del titolo che rimane comunque gravato dal pegno. Pertanto, è onere del cessionario verificare, prima del trasferimento, l'eventuale presenza del pegno nel Registro nazionale titoli.

In caso di escussione del pegno, si precisa, che **il soggetto cessionario, cioè l'assegnatario o l'acquirente dei titoli all'asta**, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, **deve essere agricoltore in attività, a norma dell'art. 9 del medesimo Regolamento**, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA prot. prot. 99157 del 20 dicembre 2018 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di richiesta di trasferimento dei titoli assegnati o acquistati all'asta. **In assenza di tale requisito non è possibile eseguire il trasferimento dei titoli assegnati o acquistati.**

Il trasferimento è eseguito direttamente dall'ufficio sopra indicato e **NON** trova applicazione la procedura di cui al precedente paragrafo 5.

L'estinzione del pegno, ai fini dell'opponibilità ad AGEA, deve essere comunicata all'AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti finanziari, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it per l'annotazione nel Registro nazionale titoli.

Come rappresentato in premessa, per effetto dell'applicazione della normativa dell'Unione europea e nazionale, **i titoli possono subire modifiche del loro numero e valore dopo la costituzione del pegno.**

In tal caso, **il pegno continua a produrre i propri effetti limitatamente al numero ed al valore dei titoli rimasti nella disponibilità dell'intestatario e nulla può essere opposto ad AGEA. Qualora dopo la costituzione del pegno, in applicazione della normativa Regolamentare UE e nazionale, si verificasse la perdita di tutti o parte dei titoli oggetto di pegno, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il mancato utilizzo per due anni consecutivi), nulla può essere opposto ad AGEA. Il pegno risulterà estinto per perimento dell'oggetto.**

Trasferimenti titoli all'esito delle procedure esecutive

I trasferimenti titoli derivanti dalle procedure di pignoramento ed escussione del pegno sono eseguiti d'ufficio direttamente da AGEA Coordinamento.

La documentazione necessaria per il trasferimento titoli deve essere trasmessa direttamente all'AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti finanziari, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it. **NON** trova pertanto applicazione la procedura di cui al precedente paragrafo.

Si precisa, inoltre, che i titoli sono trasferiti all'assegnatario/acquirente con decorrenza dalla campagna in corso se la data dell'assegnazione dei titoli o della vendita all'asta è anteriore o uguale alla data ultima di presentazione della domanda unica, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014. Tuttavia, in caso di ritardo nella comunicazione della vendita da parte del soggetto interessato, qualora nel frattempo siano già stati erogati contributi in capo al soggetto cedente nella campagna in corso, il trasferimento dei titoli sarà eseguito a valere per la campagna successiva.

Qualora, invece, la data dell'assegnazione dei titoli o della vendita all'asta sia successiva alla data ultima di presentazione della domanda unica, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n.

640/2014, i titoli sono trasferiti all'assegnatario/acquirente con decorrenza dalla campagna dell'anno seguente.

Le principali fonti normative sono:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione;
- Reg. (UE) n. 641/2014 della Commissione;
- Reg. (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- DM 18 novembre 2014 n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- DM 26 febbraio 2015 n. 1420 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- DM 5465/2018

Di seguito le principali circolari di AGEA che disciplinano i diritti all'aiuto.

- Circolare AGEA prot. n. 70 del 10 febbraio 2016;
- Circolare AGEA prot. n. 212 del 21 aprile 2016;
- Circolare AGEA prot. n. 60564 del 21 luglio 2017;
- Circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017;
- Circolare AGEA prot. n. 98115 del 27 dicembre 2017;
- Circolare AGEA prot. n. 77912 del 5 ottobre 2018;
- Circolare AGEA prot. n. 18677 del 16 marzo 2021.

Allegato 1 - Fattispecie ammesse per il trasferimento titoli

Codice	Fattispecie movimentazione titoli
1.0	Vendita di titoli
2.0	Affitto/comodato di titoli con terra
2.1	Affitto/comodato di titoli senza terra - decurtazione valore titoli del 30% - art. 12 del DM 7 giugno 2018 n. 5465
2.2	Affitto con movimentazione a 3 soggetti: proprietario dei titoli, proprietario della terra, affittuario di titoli e terra nei soli casi previsti
2.5	Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli
2.6	Contratto di compartecipazione stagionale
3.0	Successione anticipata
3.2	Successione effettiva
3.6	Scioglimento della comunione ereditaria
4.2	Trasformazione di forma societaria
4.3	Conferimento temporaneo di titoli ad una società
4.4	Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente
4.5	Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli
5.0	Scissione di società
6.0	Fusione di società
7.0	Restituzione volontaria dei titoli alla riserva nazionale
8.0	Annullamento domanda di trasferimento titoli
9.0	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per vendita dell'azienda
9.1	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva
9.2	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione anticipata
9.3	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per trasformazione di forma societaria
9.4	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per scissione di società
9.5	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per fusione di società
9.6	Subentro per sovrapposizione in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva (subentrante e affittuario sono la stessa persona)
10.0	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per vendita dell'azienda
10.1	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva
10.3	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione anticipata
10.5	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per trasformazione di forma societaria
10.6	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per scissione di società
10.7	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per fusione di società

Allegato 2 – Dettaglio movimentazioni

Codice	Fattispecie movimentazione	Documentazione da produrre		Caratteristiche specifiche del trasferimento
		Obbligatoria	Alternativa	
1.0	Vendita di titoli	1. Contratto/atto registrato con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		
2.0	Affitto/comodato di titoli con terra	1. Contratto registrato con indicazione dei terreni e del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		
2.1	Affitto/comodato di titoli senza terra	1. Contratto registrato con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Il valore dei titoli trasferiti è decurtato del 30% ai sensi dell'art. 12 del DM 7 giugno 2018 n. 5465
2.2	Affitto/comodato con movimentazione a 3 soggetti: proprietario dei titoli, proprietario della terra, affittuario di titoli e terra nei soli casi previsti	1. Contratto registrato contenente il consenso di tutti i contraenti, con indicazione dei terreni e del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		
2.5	Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli	1. Copia registrata dell'atto di risoluzione/recesso del contratto 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sono trasferibili per rientro al cessionario (cedente nel precedente trasferimento) tutti i titoli originariamente trasferiti tra lo stesso e il cedente (cessionario nel precedente trasferimento)
2.6	Contratto di compartecipazione stagionale	1. Contratto registrato con indicazione dei terreni e del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		
3.0	Successione anticipata	1. Copia dell'atto registrato con cui si trasferiscono i titoli con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche
3.2	Successione effettiva	In caso di successione legittima:		
		1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte e copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante		
		E		
		2. Scrittura notarile indicante la linea ereditaria	2b Dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante	
		INOLTRE:		

		3. In caso di coeredi, delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente con documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti	4. In caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi	
		OPPURE		
		5. In caso di costituzione della comunione ereditaria, dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita		
		E		
		6. Modulo di comunicazione del trasferimento		
		In caso di successione testamentaria:		
		7. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione (modello allegato 3 alla circolare) unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante		
		E		
		8. Modulo di comunicazione del trasferimento		
3.6	Scioglimento della comunione ereditaria	1. Copia dell'atto registrato di scioglimento della comunione ereditaria con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona fisica
4.2	Trasformazione di forma societaria	1. Copia registrata dell'atto con il quale avviene la trasformazione di forma societaria con l'indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Il trasferimento deve avere ad oggetto tutti titoli del cedente 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche
4.3	Conferimento temporaneo di titoli ad una società	1. Copia dell'atto registrato con il quale avviene il conferimento alla società con indicazione del numero identificativo dei titoli e dal quale emerge la qualifica di socio del cedente 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona giuridica
4.4	Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente	1. Copia registrata dell'atto negoziale o della delibera o della variazione dell'atto costitutivo/statuto relativa alla restituzione al soggetto conferente con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Il soggetto cedente deve essere obbligatoriamente una persona giuridica
4.5	Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli	1. Copia dell'atto registrato con il quale avviene il conferimento alla società con indicazione del numero identificativo dei titoli e dal quale emerge la qualifica di socio del cedente 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona giuridica
5.0	Scissione di società	1. Copia registrata dell'atto di scissione con indicazione del numero identificativo dei titoli 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche
6.0	Fusione di società	1. Copia registrata dell'atto di fusione con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Il trasferimento deve avere ad oggetto tutti titoli del cedente 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche

7.0	Restituzione volontaria dei titoli alla riserva nazionale	1. Modulo di comunicazione con indicazione del numero identificativo dei titoli restituiti		<p>1. I titoli vengono annullati definitivamente</p> <p>2. Gli importi vengono registrati sulla tabella della riserva come movimenti a credito con il CUAA del cedente e il tipo movimento</p> <p>3. La restituzione non è possibile se il cedente risulta sospeso dall'Organismo pagatore</p> <p>4. La restituzione non è possibile se i titoli del cedente risultano bloccati da Agea Coordinamento</p> <p>5. La restituzione non è possibile se il cedente risulta avere debiti (da intendersi a concorrenza)</p>
8.0	Annullamento domanda di trasferimento titoli	1. Copia della documentazione probatoria dalla quale si evince l'errore che giustifica l'annullamento		<p>1. L'annullamento non è possibile se il cedente risulta sospeso dall'Organismo pagatore</p> <p>2. L'annullamento non è possibile se i titoli del cedente risultano bloccati da Agea Coordinamento</p> <p>3. L'annullamento non è possibile se il cedente risulta avere debiti (da intendersi a concorrenza)</p>
9.0	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per vendita dell'azienda	<p>1. Copia del contratto registrato di trasferimento dell'azienda con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti</p> <p>2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario</p> <p>3. Modulo di comunicazione del trasferimento</p>		1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata
9.1	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva	In caso di successione legittima:		1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto
		1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte e copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante		
		E		
		2. Scrittura notarile indicante la linea ereditaria	2b Dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante	
		INOLTRE:		
		3. In caso di coeredi, delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente con documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti,	4. In caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi	
	OPPURE			
	5. In caso di costituzione della comunione ereditaria, dichiarazione			

		resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita		
		E		
		6. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario		
		E		
		7. Modulo di comunicazione del trasferimento		
		In caso di successione testamentaria:		
		8. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione (modello allegato 3 alla circolare) unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante		
		E		
		9. Modulo di comunicazione del trasferimento		
9,2	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione anticipata	1. Copia dell'atto registrato con cui si trasferiscono i titoli con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche
9.3	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per trasformazione di forma societaria	1. Copia registrata dell'atto con il quale avviene la trasformazione di forma societaria con l'indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche
9.4	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per scissione di società	1. Copia registrata dell'atto di scissione con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. In presenza di titoli affittati a terzi deve essere prodotta la documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche
9.5	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per fusione di società	1. Copia registrata dell'atto di fusione con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche
9.6	Subentro per sovrapposizione in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per	In caso di successione legittima:		1. Sono trasferiti a titolo definitivo al nuovo soggetto (erede) tutti i titoli già affittati dal soggetto cedente (de cuius) al cessionario affittuario, ora erede
		1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte e copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante		
		E		

	successione effettiva (subentrante e affittuario sono la stessa persona)	2. Scrittura notarile indicante la linea ereditaria	2b Dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante	
		INOLTRE:		
		3. In caso di coeredi, delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente con documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti,	4. In caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi	
		OPPURE		
		5. In caso di costituzione della comunione ereditaria, dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita		
		E		
		6. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario		
		E		
		7. Modulo di comunicazione del trasferimento		
		In caso di successione testamentaria:		
8. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione (modello allegato 3 alla circolare) unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante				
E				
9. Modulo di comunicazione del trasferimento				
10.0	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per vendita dell'azienda	1. Contratto registrato di trasferimento dell'azienda con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto
10.1	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva	In caso di successione legittima:		1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto
		1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte e copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante		
		E		

		2. Scrittura notarile indicante la linea ereditaria	2b Dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante	
		INOLTRE:		
		3. In caso di coeredi, delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente con documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti,	4. In caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi	
		OPPURE		
		5. In caso di costituzione della comunione ereditaria, dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita		
		E		
		6. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario		
		E		
		7. Modulo di comunicazione del trasferimento		
		In caso di successione testamentaria:		
		8. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione (modello allegato 3 alla circolare) unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante		
		E		
		9. Modulo di comunicazione del trasferimento		
10.3	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione anticipata	1. Copia dell'atto registrato con cui si trasferiscono i titoli con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche
10.5	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per trasformazione di forma societaria	1. Copia registrata dell'atto con il quale avviene la trasformazione di forma societaria con l'indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche

10.6	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per scissione di società	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copia registrata dell'atto di scissione con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. In presenza di titoli affittati a terzi deve essere prodotta la documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche
10.7	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per fusione di società	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copia registrata dell'atto di fusione con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche

REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento

CAMPAGNA 2021

Procedure per la gestione del Programma di sviluppo rurale

INDICE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE	3
DOMANDE DI SUBENTRO (variabilità del soggetto beneficiario)	8
RINUNCIA	10
CONTROLLI	11

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ

Ove non diversamente specificato, il presente capitolo si riferisce esclusivamente alle domande di aiuto del programma di sviluppo rurale.

Lo scopo della fase istruttoria di ammissibilità, ai sensi anche di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013 e dal regolamento (UE) n. 809/2014, è verificare, per quanto di pertinenza di ogni singola domanda:

- l'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- il rispetto dei criteri di selezione fissati nel Programma di sviluppo rurale;
- la conformità dell'operazione per la quale è richiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale;
- la ragionevolezza delle spese proposte;
- (...).

L'AVEPA predispone manuali procedurali e checklist di controllo specifici per misura.

L'assenza della documentazione indicata come essenziale al momento della presentazione comporta la non ammissibilità della domanda stessa oppure il mancato riconoscimento del relativo punteggio (se riferita alla dimostrazione del requisito di priorità, precedenza o preferenza).

L'inammissibilità della domanda si ha anche nel caso in cui eventuali altri documenti previsti, non indicati nel bando come essenziali, (qualora non presentati in allegato alla domanda) non pervengano alla struttura competente per l'istruttoria entro il termine ultimo indicato nelle singole schede di misura del bando.

Se non diversamente specificato nella scheda misura del bando, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria debbono essere in possesso e dichiarati dal richiedente, al più tardi, alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Non è consentito modificare, in corso di istruttoria di ammissibilità, gli interventi presenti nella domanda di aiuto al fine di conservare il punteggio richiesto con la domanda stessa. Sulla base di ulteriori informazioni non si possono, inoltre, modificare in aumento, la spesa richiesta e/o gli interventi richiesti.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni, riguardanti i dati riportati nella domanda e nella documentazione ad essa allegata, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Il richiedente ha il diritto, in fase istruttoria, di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e ulteriori documenti. Comunque, al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardino i dati rilevanti al fine della formazione della graduatoria, che intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione della domanda e la conclusione dell'istruttoria, non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione.

Gli esiti dell'istruttoria sono recepiti da specifici atti del dirigente della struttura competente. In particolare:

- a) il decreto di ammissibilità individua le domande ammissibili, con indicati: identificativo delle domande, CUAA, ragione sociale, superficie/capi ammissibili;
- b) il decreto di non ammissibilità individua le domande non ammissibili, con indicati: identificativo delle domande, CUAA, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

In caso di istruttoria che determini la non ammissibilità (totale o parziale) della domanda ovvero una riduzione del punteggio richiesto, prima della predisposizione dei decreti sopra indicati deve essere inviato al richiedente, tramite posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A/R, un preavviso di non ammissibilità, come previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i..

In tale lettera devono essere indicati, in particolare:

- le motivazioni della non ammissibilità (totale o parziale);
- il termine (10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione) per presentare eventuali memorie e/o controdeduzioni.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità (totale o parziale) della domanda, potranno essere redatti i provvedimenti da parte del dirigente responsabile.

La struttura competente per l'istruttoria darà, quindi, comunicazione della non ammissibilità ai richiedenti, mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, indicando gli estremi ed i motivi del provvedimento di diniego, i termini e l'autorità cui è possibile ricorrere oppure, nel caso di provvedimenti singoli strutturati con allegati per singolo soggetto interessato, allegando il provvedimento di diniego contro il quale potranno ricorrere nei termini esposti nello stesso.

A meno che non sia disposto diversamente dalla scheda misura del Bando, la fase istruttoria di ammissibilità si conclude in 110 giorni solari dalla data di chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto, nel caso in cui le competenze per l'ammissibilità e la finanziabilità siano in capo a due diverse strutture dell'Agenzia (tale termine è ridotto a 50 giorni nel caso di un bando con una numerosità di domande d'aiuto complessivamente protocollate inferiore o uguale a 10 e il bando preveda che tutta la documentazione sia prodotta, a pena di esclusione, al più tardi al momento della chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto).

Nel caso in cui le competenze per l'ammissibilità e la finanziabilità siano in capo alla medesima struttura dell'Agenzia, tale fase è da considerarsi unita a quella di formazione della graduatoria e finanziabilità delle domande.

Successivamente alla formazione della graduatoria e alla conseguente concessione dell'aiuto (per le domande in posizione utile) non potrà essere valutato dalle strutture alcun riesame delle posizioni su istanza del richiedente, al quale sarà comunicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, fatti salvi i casi nei quali l'Amministrazione intenda agire in autotutela come previsto dall'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Verifiche generali di ammissibilità

In questa fase vengono verificate alcune condizioni generali di ammissibilità, il cui non superamento con esito positivo determina direttamente la non ammissibilità dell'istanza e non permette di procedere alle verifiche specifiche di ammissibilità individuate per ogni misura/sottomisura/tipo di intervento. Una prima verifica riguarda la completezza della documentazione pervenuta da parte del richiedente, tenuto conto di quanto previsto dalla specifica scheda misura contenuta nel bando.

In particolare, l'istruttore dovrà verificare la presenza di tutta la documentazione che il bando individua come documentazione essenziale nonché degli eventuali altri documenti citati nel bando ma non considerati essenziali.

Verifiche specifiche di ammissibilità per misura/sottomisura/tipo di intervento

Una volta superate con esito positivo le verifiche generali di ammissibilità previste, occorre procedere alla verifica delle condizioni specifiche di ammissibilità previste dal bando per ogni misura/sottomisura/tipo di intervento.

In caso di non superamento con esito positivo di tali controlli, la domanda potrà risultare non ammissibile oppure ammissibile solo in parte.

Verifica documentazione integrativa

Nel caso in cui, in fase istruttoria, si renda necessaria la richiesta di documentazione integrativa, volta alla rettifica dei soli errori ed irregolarità formali, o relativa a precisazioni e chiarimenti necessari per il completamento dell'istruttoria, la struttura competente potrà richiederla tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R fissando il termine entro il quale deve essere dato riscontro, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.; tale termine è fissato a seconda delle esigenze istruttorie e decorre dal ricevimento della PEC o della raccomandata.

Alla ricezione della documentazione dovrà essere verificato il rispetto dei termini di trasmissione e la completezza della medesima. Nel caso in cui la documentazione integrativa pervenga oltre i termini stabiliti nella richiesta, l'istruttore potrà concludere l'istruttoria non tenendo conto di quanto inviato fuori termine e tenendo esclusivamente conto della documentazione originariamente agli atti.

Verifica requisiti specifici di misura/sottomisura/tipo di intervento

Per la verifica dei requisiti specifici di ammissibilità previsti dalla scheda misura contenuta nel bando si rimanda a quanto indicato nei singoli Manuali procedurali di misura approvati dall'AVEPA.

Verifica elementi di priorità e condizioni di preferenza

Ogni singolo elemento di priorità e condizione di preferenza previsto dalla specifica scheda misura contenuta nel bando deve essere verificato secondo le modalità previste all'interno dei singoli Manuali procedurali di misura approvati dall'AVEPA.

In caso di accertamento di un punteggio inferiore a quello richiesto, l'istruttore attribuirà quello accertato, mentre nel caso in cui venga verificato un punteggio superiore a quello richiesto, l'istruttore confermerà il punteggio richiesto. Per ogni domanda, in ogni caso, non potrà mai essere riconosciuto un punteggio superiore a quello richiesto.

Nel caso sia stato richiesto il punteggio su più classi di preferenza il punteggio attribuito sarà pari a zero.

L'ammissibilità delle operazioni selezionate attraverso la procedura a bando pubblico è sempre subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo indicato nel bando.

Visita in situ

Per le domande di aiuto, ove l'istruttore ritenga necessario effettuare direttamente in situ delle verifiche integrative atte a definire l'ammissibilità della domanda, occorre che le medesime vengano opportunamente verbalizzate e registrate nella checklist istruttoria della domanda.

Individuazione domande ammissibili

Nel caso sia in carico ad uno Sportello unico agricolo la competenza istruttoria (ma non la competenza per l'adozione del provvedimento di finanziabilità), il dirigente competente al termine di questa fase adotta il decreto di approvazione delle domande ammissibili al finanziamento con allegato il relativo elenco (specifico per ogni misura/sottomisura/tipo di intervento, sulla base delle graduatorie previste). Per ciascuna domanda devono essere riportate le seguenti informazioni:

- numero identificativo domanda di adesione;
- CUA;
- denominazione/ragione sociale;
- quantitativo della superficie/UBA richieste;
- quantitativo della superficie/UBA ammesse;
- eventuale punteggio assegnato;
- eventuale elemento di preferenza.

Entro lo stesso termine ultimo, il medesimo Sportello unico agricolo provvederà tramite le funzionalità dello specifico applicativo gestionale (*Docway*) a comunicare l'avvenuta adozione del provvedimento al referente di misura dell'Area tecnica pagamenti diretti. Tale comunicazione attesta la conclusione dell'attività di ammissibilità.

Nel caso la competenza istruttoria di ammissibilità e quella di adozione del provvedimento di finanziabilità siano entrambe in carico alla medesima struttura dell'AVEPA, il provvedimento conclusivo di questa fase viene unificato con quello relativo all'approvazione della graduatoria di finanziabilità delle domande.

Graduatorie su bandi regionali

Il decreto di approvazione delle domande finanziate (e non finanziate) deve essere assunto dalla competente struttura dell'AVEPA entro 10 giorni solari dalla data di chiusura dei termini della fase di istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto, se non diversamente indicato nel bando.

Con decreto del dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti viene approvata la graduatoria unica regionale di finanziabilità delle domande ammissibili, individuando al suo interno quelle ammesse a finanziamento in base all'ammontare dei fondi definiti nel bando per ciascuna misura/sottomisura/tipo di intervento.

Tale graduatoria è formata sulla base dei decreti di individuazione delle domande ammissibili (nel caso di istruttoria in carico agli Sportelli unici agricoli) e delle informazioni presenti a sistema, tenendo conto di eventuali disposizioni regionali specifiche in merito.

Tutti i provvedimenti di ammissione a finanziamento vengono pubblicati:

- in forma integrale:
 - all'Albo ufficiale online dell'AVEPA (consultabile nel portale dell'Agenzia nella sezione "Documenti/Albo ufficiale");
 - nel portale dell'AVEPA nella sezione "Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione" (ove restano consultabili per 5 anni);
- per estratto:
 - nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica.

Comunicazione ai beneficiari ammessi a finanziamento

Per ciascuna domanda ammessa a finanziamento, la struttura competente all'istruttoria comunica al beneficiario l'avvenuto finanziamento, mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, con le seguenti informazioni minime in relazione al tipo di misura/sottomisura/tipo di intervento:

- il numero e la data del decreto che ha approvato la graduatoria, con il riferimento al bando cui la graduatoria si riferisce;
- la spesa ammessa e l'ammontare del contributo concesso;
- la descrizione degli interventi ammessi, la relativa superficie/UBA ammessa;
- le motivazioni che hanno determinato eventuali riduzioni della superficie/UBA prevista o l'esclusione di alcune azioni; in questo caso dovranno essere riportate le modalità per procedere ad eventuale ricorso in sede giurisdizionale;
- la durata dell'impegno;
- le eventuali prescrizioni ed adempimenti a carico del beneficiario;
- l'obbligo a fornire tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione dell'operazione;
- gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.

Tale comunicazione assolve anche a tutti gli eventuali obblighi di informazione delegati dall'AdG all'AVEPA.

In alternativa alla comunicazione individuale, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, è possibile effettuare una comunicazione cumulativa destinata a tutti i beneficiari, a condizione che le informazioni da comunicare siano sufficientemente omogenee. Tale comunicazione è pubblicata all'Albo ufficiale dell'AVEPA per gli effetti di pubblicità legale, nonché nel portale istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), all'interno della sezione "Comunicazioni" di ciascuna misura, a fini meramente informativi.

Comunicazione ai richiedenti non ammessi a finanziamento

Per ciascuna domanda ammissibile ma non finanziabile, la struttura competente all'istruttoria comunica al beneficiario mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R l'esclusione dal finanziamento, indicando:

- i riferimenti del provvedimento del dirigente che ha approvato la graduatoria, con il riferimento al bando cui la graduatoria si riferisce;
- la motivazione dell'esclusione dal finanziamento;
- il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

NOTA BENE: Nel rispetto di quanto previsto dagli indirizzi procedurali regionali (DGRV 2112/2017 e s.m.i.) sarà quindi possibile presentare domanda di aiuto, domanda di conferma (domanda pagamento) oppure domanda di subentro nel caso di variabilità del soggetto beneficiario.

DOMANDE DI SUBENTRO (variabilità del soggetto beneficiario)

Per “cessione di un’azienda” si intende la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate. Qualora un’azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al **cedente** (il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario) in relazione all’azienda ceduta. L’aiuto o il pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al **cessionario** (il beneficiario al quale è ceduta l’azienda) se:

- il cessionario informa l’autorità competente dell’avvenuta cessione e chiede il pagamento dell’aiuto e/o del sostegno;
- il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti;
- l’azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto e/o del sostegno.

Dopo che il cessionario ha comunicato la cessione dell’azienda e richiesto il pagamento dell’aiuto e/o del sostegno:

- tutti i diritti e gli obblighi del cedente, per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
- tutte le operazioni necessarie per la concessione dell’aiuto e/o del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario;
- l’azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un’azienda distinta per quanto riguarda l’anno di domanda in questione.

ATTENZIONE: per quanto non espressamente previsto rimandiamo alla deliberazione della giunta regionale di approvazione del bando di apertura termini e agli indirizzi procedurali.

Cessione di aziende¹ ovvero Variabilità del soggetto beneficiario

Per “cessione di un’azienda” si intende la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate. Qualora un’azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al **cedente** (il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario) in relazione all’azienda ceduta. L’aiuto o il pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al **cessionario** (il beneficiario al quale è ceduta l’azienda) se:

- il cessionario informa l’autorità competente dell’avvenuta cessione e chiede il pagamento dell’aiuto e/o del sostegno;
- il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti;
- l’azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto e/o del sostegno.

Dopo che il cessionario ha comunicato la cessione dell’azienda e richiesto il pagamento dell’aiuto e/o del sostegno:

- tutti i diritti e gli obblighi del cedente, per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
- tutte le operazioni necessarie per la concessione dell’aiuto e/o del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario;
- l’azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un’azienda distinta per quanto riguarda l’anno di domanda in questione.

¹ Articolo 8, regolamento (UE) n. 809/2014

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di aiuto si differenzia secondo il momento dell'istruttoria in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda.

A) Dalla data ultima per la presentazione della domanda di aiuto e fino alla chiusura del termine per il provvedimento di concessione dell'aiuto: non è ammesso il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda. Ciò comporta la decadenza della domanda di aiuto presentata dal cedente.

B) Periodo di esecuzione dell'impegno (dopo la concessione dell'aiuto): al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) il quale può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno o ai capi trasferiti per il restante periodo.

Il subentro può avvenire nel caso in cui:

- il cessionario comunichi l'avvenuta cessione entro i termini previsti per la presentazione della domanda di conferma annuale e sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda;

- l'ufficio abbia verificato, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica per iscritto al cessionario la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso.

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora il cessionario non subentri all'impegno che corrisponde al terreno o ai capi trasferiti per il restante periodo, l'impegno si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente.

Nel caso di esito positivo:

1. la struttura competente provvede a formalizzare il subentro tramite l'adozione di un atto, copia del quale deve essere inviata sia al cessionario che al cedente. Tale comunicazione, nel caso di subentro totale, rappresenta per il cessionario la conclusione del procedimento amministrativo a suo carico con riguardo alla specifica domanda di contributo;
2. le eventuali domande di pagamento presentate verranno liquidate al cessionario.

Nel caso di esito negativo, la struttura competente provvede a formalizzare con specifico atto da notificare tramite PEC o raccomandata A/R:

1. al richiedente, la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso;
2. al cedente, l'avvio della procedura di decadenza (ove necessario).

RINUNCIA

Il recesso parziale o totale dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Il recesso, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore). I soggetti beneficiari che intendano rinunciare alla totalità del contributo, ovvero alla totale realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione all'AVEPA (protocollo@cert.avepa.it).

Rinuncia prima del provvedimento di concessione del finanziamento ovvero dell'elenco di liquidazione

Se il ritiro avviene prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo ovvero della liquidazione della domanda non è prevista nessuna penalizzazione o sanzione a carico del richiedente.

Se la richiesta è stata notificata nelle modalità previste (o comunque è pervenuta all'Amministrazione prima della data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ovvero della liquidazione della domanda) si ritiene concluso il relativo procedimento amministrativo, senza bisogno di ulteriore comunicazione al soggetto titolare della domanda.

La registrazione a sistema della comunicazione di ritiro deve avvenire prima dell'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ovvero dell'elenco di liquidazione al fine di assicurare la corretta e puntuale conclusione del procedimento amministrativo anche all'interno dell'applicativo informatico.

Rinuncia dopo il provvedimento di concessione del finanziamento ovvero dopo l'elenco di liquidazione

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, se il ritiro avviene dopo l'adozione del provvedimento di concessione del premio ovvero dopo l'elenco di liquidazione, a carico del beneficiario si verificheranno le situazioni seguenti:

1. decadenza totale/parziale dall'aiuto;
2. recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali;
3. applicazione, nei casi previsti, delle specifiche penalizzazioni e sanzioni.

La rinuncia si ritiene accolta solo a seguito dell'adozione di uno specifico provvedimento da parte della struttura competente per l'istruttoria. Tale provvedimento, che costituisce anche la conclusione del relativo procedimento amministrativo, dovrà essere notificato all'interessato tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R.

Nell'eventualità di non accoglimento della richiesta di rinuncia dovrà essere inviata apposita comunicazione al richiedente. Preso atto delle eventuali controdeduzioni prodotte dalla controparte, l'eventuale definitivo non accoglimento deve essere notificato tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R.

Nel caso di decadenza totale, la registrazione a sistema deve avvenire contestualmente alla comunicazione al soggetto interessato, al fine di assicurare la corretta e puntuale conclusione del procedimento amministrativo anche all'interno dell'applicativo informatico.

CONTROLLI

Il 100% delle domande di aiuto o di pagamento ammesse ai benefici ai fini della liquidazione dell'aiuto spettante è sottoposto a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti gli interventi.

I controlli amministrativi sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- esattezza, completezza e validità dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento e nelle dichiarazioni rese dal richiedente;
- presenza, completezza e validità della documentazione presentata;
- assenza doppio finanziamento con altri regimi unionali (es. demarcazione, greening);
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi verificabili per via amministrativa inerenti alla Misura, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi.

Controlli incrociati nell'ambito del SIGC

I controlli amministrativi consentono la rilevazione di inadempienze, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici. I controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), rientrano nella categoria dei controlli amministrativi e presiedono la gestione amministrativa delle domande. Gli applicativi dell'Agenzia rappresentano lo strumento con cui l'AVEPA realizza e partecipa al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), rendendo disponibili in linea, all'Organismo Delegato ed a tutti i soggetti abilitati all'accesso, una serie di dati certificati relativi alle imprese agricole che si rapportano alla pubblica amministrazione per qualsiasi procedimento inerente il Programma di Sviluppo Rurale e garantendo il trattamento informatizzato delle domande.

Il trattamento informatizzato delle domande comprende le seguenti funzioni:

a. controlli automatici di coerenza interna ed esterna sui dati inseriti in domanda rispetto all'anagrafe nazionale delle aziende agricole (ex D.P.R. 503/99) o ad altre banche dati disponibili per individuare e impedire errori di compilazione o l'introduzione di dati incongrui o anomali.

In particolare, i dati inseriti nella domanda vengono incrociati:

- con l'intera superficie inserita nel fascicolo aziendale;
- con gli altri dati contenuti nella stessa domanda;
- con i dati contenuti in altre domande o nel fascicolo aziendale del richiedente;
- con i dati contenuti nelle domande o nei fascicoli di altre aziende presenti nell'anagrafe;

b. controlli automatici sui dati inseriti nella specifica scheda di misura, come al precedente punto;

c. verifica di anomalie, derivanti da una domanda contenente dati difformi da quelli presenti nel fascicolo aziendale e incongrui rispetto ai dati contenuti in altri fascicoli aziendali;

d. incrocio dei dati territoriali dichiarati con il Sistema Informativo Geografico (GIS) per la verifica dell'ammissibilità delle superfici per cui si richiedono i contributi e. incrocio dei dati relativi agli animali con l'Anagrafe zootecnica del Ministero della Sanità (BDN);

e. la valutazione della superficie effettivamente ammissibile per ogni particella, in riferimento all'eleggibilità GIS.

Controlli in loco relativi agli impegni

Il campione di beneficiari da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili. Il controllo in loco per la verifica degli impegni è di competenza dell'AVEPA che lo esegue con proprio personale e comprende sempre almeno una visita presso la sede del beneficiario.

I controlli delle domande estratte a campione devono essere effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario, ovvero nel periodo in cui sono verificabili la maggior parte degli impegni specifici di ciascuna operazione.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni, per le operazioni connesse alle superfici, e non più di 48 ore per le operazioni connesse ad animali.

Il tecnico incaricato del controllo effettua il sopralluogo aziendale recandosi in azienda il giorno stabilito con la documentazione necessaria.

La verifica degli impegni comprende tutti gli elementi che è possibile verificare in campo e dal punto di vista documentale.

In particolare, i controlli in loco hanno l'obiettivo di verificare:

- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto degli impegni di Misura descritti nel Bando;
- il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti (RM FERT) e prodotti fitosanitari (RM FIT);
- il rispetto dei criteri di ammissibilità della domanda;
- il rispetto degli "impegni pertinenti di condizionalità".

Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato. Inoltre, egli è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di sostegno. Si evidenzia che la persona delegata dall'azienda deve essere a conoscenza della realtà aziendale ed in possesso di un proprio documento di identità in corso di validità e dei documenti necessari alle verifiche in oggetto. I controlli in loco devono concludersi prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Si rimanda al manuale dei controlli in loco e amministrativi per ogni eventuale dettaglio.

Selezione del campione

Il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende, come già detto, almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili, fatte salve le deroghe previste. L'estrazione avviene sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività delle domande presentate. Tale fattore di rappresentatività si ottiene estraendo casualmente, dall'intero universo di domande interessate, una percentuale compresa tra il 20% e il 25% del numero di domande da sottoporre a controllo. La parte residuale del campione viene estratta sulla base dell'analisi del rischio. I fattori di rischio considerati per l'estrazione del campione sono aggiornati annualmente sulla base dei fattori di rischio previsti dalla Circolare di AGEA Coordinamento e sulla base di criteri di rischio specifici stabiliti dall'Organismo Pagatore.

L'AVEPA, qualora lo ritenga necessario, può selezionare un campione aggiuntivo di domande da controllare, superiore al minimo fissato dalle singole disposizioni attuative e integrativo rispetto al campione iniziale.

L'articolo 35 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 prevede che *"Se i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una regione o parte di essa, l'autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo."* L'AVEPA, pertanto, effettua l'analisi delle inadempienze riscontrate a seguito dei controlli in loco e, qualora necessario, procede ad aumentare la quota percentuale delle domande da sottoporre a controllo in loco nella campagna successiva. La modalità di aumento della percentuale di domande a controllo in loco scaturisce dall'incrocio tra l'incidenza percentuale del numero di domande risultate anomale a controllo e la gravità delle anomalie riscontrate. L'incrocio tra la quota di domande anomale e la gravità delle anomalie riscontrate determina la dimensione dell'incremento del campione da controllare nell'anno successivo a quello anomalo, secondo una matrice d'incremento, denominata "Matrice delle irregolarità" riportata di seguito, in funzione della quota di domande irregolari e della gravità delle irregolarità riscontrate.

MATRICE per impegni specifici (art. 35 Reg 640/14)	B = Livello irregolarità (<i>% di riduzione applicata agli impegni violati. Si considera la % di riduzione più frequente</i>)			
A= % irregolarità (%beneficiari "CUAA" a controllo in loco per i quali l'esito è NEGATIVO)	≤ 5%	> 5% e ≤ 25%	> 25% e ≤ 50%	> 50%
> 3% e ≤ 15%	-	-	% x 1,25	% x 1,5
> 15% e ≤ 30%	-	% x 1,25	% x 1,50	% x 2,0
> 30% e ≤ 50%	% x 1,25	% x 1,50	% x 2,0	% x 3,0
> 50%	% x 1,5	% x 2	% x 3,0	% x 4,0
NOTA: Nella lettura della matrice sopra riportata, si considerano non rilevanti i casi (a livello di intervento/sottomisure) aventi il parametro "A =% irregolarità" inferiore al 3%, indipendentemente dal valore riscontrato per l'altro parametro "B=livello irregolarità"				

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:

- a) impegni previsti dal programma di sviluppo rurale; oppure
- b) se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno.

La gravità dell'inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

La durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

La ripetizione di un'inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

In caso di impegni o pagamenti pluriennali, le revoche si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.

Qualora in esito alla valutazione generale sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Se le revoche e le sanzioni amministrative non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

NOTA BENE: I casi di riduzione/sanzione sono normati dalla deliberazione della giunta regionale n. 992/2016 e s.m.i.

L'organismo pagatore può sospendere il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata dall'organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, di aver rimediato alla situazione. Il periodo massimo di sospensione non può superare i tre mesi. Gli Stati membri possono inoltre stabilire periodi massimi di sospensione più brevi, a seconda della tipologia delle operazioni e degli effetti dell'inadempienza in questione.

L'organismo pagatore può sospendere il sostegno soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito.

NOTA BENE: I casi di sospensione sono normati dalla deliberazione della giunta regionale n. 992/2016 e s.m.i.

REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento

CAMPAGNA 2021

Procedure per la gestione della domanda basata su strumenti geospaziali “Domanda grafica”

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO	4
Consistenza territoriale in modalità grafica: individuazione grafica dell'azienda agricola.....	4
Superficie massima ammissibile (MEA).....	5
Compito del beneficiario.....	6
Casi particolari nella gestione dell'individuazione grafica dell'azienda.....	7
DOMANDA IN MODALITÀ GRAFICA	7

INTRODUZIONE

Ai fini dell'identificazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda e/o delle superfici non agricole, l'autorità competente fornisce al beneficiario il modulo prestabilito e il corrispondente materiale grafico tramite un'interfaccia basata sul SIG, che consente il trattamento dei dati alfanumerici e territoriali delle zone dichiarate (modulo per le richieste di aiuto basate su strumenti geospaziali - domanda grafica).

Il regolamento prevede la seguente tempistica:

- 2016: un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 25% della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base nel corso dell'anno precedente;
- 2017: un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 75% della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base nel corso dell'anno precedente.

A partire dal 2018 e campagne seguenti: tutti i beneficiari.

Dall'anno di presentazione 2016 per rispettare le disposizioni comunitarie¹, l'AVEPA fornisce all'interno del Fascicolo aziendale elettronico il modulo attraverso il quale il beneficiario può definire il Piano di coltivazione in modalità grafica, usufruendo dell'individuazione grafica nel territorio dei terreni condotti dall'azienda. Questa disposizione permette di agevolare la presentazione della domanda unificata da parte dei beneficiari e di ridurre il rischio di errori nella compilazione delle domande.

¹ Regolamento (U) n. 809/2014, Articolo 17

PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO

L'individuazione grafica dell'azienda presenta al beneficiario o ad un suo delegato l'insieme delle parcelle di riferimento derivate dalla consistenza territoriale aziendale e dalle informazioni presenti nel sistema SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole), permettendo di creare graficamente il Piano di coltivazione aziendale.

Il confine e l'ubicazione delle parcelle agricole sono ricavati tramite l'elaborazione delle informazioni grafiche (confini delle parcelle e relativo uso del suolo) disponibili all'interno del sistema SIPA a disposizione dell'AVEPA.

Il beneficiario è tenuto a dichiarare il piano di coltivazione (usi del suolo dichiarati per una determinata campagna) entro il limite della superficie rilevata delle parcelle di riferimento già elaborate nel GIS (poligonate). Per maggiori dettagli operativi riguardo la gestione del piano colturale è opportuno fare riferimento alla documentazione in linea disponibile nella pagina web dell'Agenzia.

Nel sistema sono previsti degli opportuni controlli (“avvertenze” o “bloccanti”) per segnalare, nell'atto di compilazione del piano grafico, eventuali dichiarazioni in eccesso o non conformi alle condizioni di ammissibilità. Tuttavia, la modalità d'inserimento degli utilizzi delle parcelle nel Piano di coltivazione propedeutico alla domanda grafica, prevede ed ammette che il beneficiario possa ignorare le “avvertenze” e continuare nella dichiarazione delle superfici che ritiene corrette secondo le colture effettivamente presenti nella campagna di riferimento. Questo per tenere conto dell'evoluzione degli utilizzi del suolo rispetto alla data di acquisizione delle foto aeree che sono aggiornate, in genere, con cadenza triennale nell'ambito del progetto “Refresh”.

Il Piano Colturale Grafico (di seguito PCG) per la campagna 2021 sarà gestito sulla base delle Nuove Parcelle di Riferimento (di seguito NPR) e non sulle particelle catastali. Il Regolamento comunitario di riferimento è il n. 809/2014 e, in particolare, l'articolo 17, paragrafo 2, lettera c) il quale prevede che, dalla campagna 2018, tutte le richieste di aiuto di contributi comunitari basati su superfici agricole devono essere basate su strumenti “Geospaziali”. Le particelle catastali rimangono, anche come definito dal DL n. 76/2020, art. 43, ai fini della localizzazione delle superfici condotte da un determinato soggetto. L'insieme delle particelle catastali condotte da un medesimo soggetto costituisce la consistenza aziendale. La consistenza aziendale può essere suddivisa in una o più “Isole Aziendali”. Un'Isola Aziendale è costituita dalle particelle catastali contigue condotte da un solo soggetto. Caso particolare è costituito dalle particelle condotte in forza di un contratto di Uso Civico, e quindi indivise, e queste creano una isola singola in quanto la conduzione percentuale non consente di definire le porzioni condotte dai singoli soggetti. Le NPR sono costituite da usi suolo omogenei contigui all'interno delle Isole Aziendali.

Consistenza territoriale in modalità grafica: individuazione grafica dell'azienda agricola

La presentazione della domanda in modalità grafica presuppone l'individuazione grafica dell'azienda agricola mediante la sovrapposizione geometrica degli appezzamenti con la “geometria” delle particelle desunte dalle mappe catastali e/o altri riferimenti cartografici (GIS).

Le particelle individuate graficamente sono dedotte dalla consistenza territoriale del fascicolo aziendale di ciascun beneficiario.

L'individuazione grafica attraverso il Sistema d'identificazione delle parcelle agricole (SIPA) identifica in maniera univoca e attendibile tutte le parcelle dell'azienda dichiarate nella consistenza territoriale, tramite orto immagini, e informazioni elaborate dalla fotointerpretazione, dall'attività di controllo in loco e dalle dichiarazioni già apportate dal beneficiario.

La consistenza aziendale individuata con gli strumenti geospaziali adottati dall'AVEPA, fornisce al beneficiario indicazioni per l'identificazione delle parcelle agricole e i loro confini in modo da garantire la loro misurabilità e la loro localizzazione univoca, insieme con le informazioni sui dati relativi ai dati di utilizzo del suolo.

Le parcelle individuate graficamente riportano l'identificazione:

- della superficie massima ammissibile per parcella di riferimento (MEA) con le indicazioni sulla modalità di calcolo della sua superficie;
- dell'ubicazione e della dimensione delle aree d'interesse ecologico (EFA) per le domande con obbligo della loro presenza, con l'applicazione (se del caso) dei fattori di conversione e/o di ponderazione;
- dell'appartenenza a superfici oggetto di disposizioni per le zone di montagna, per le zone soggette a vincoli naturali significativi, zone Natura 2000, zone oggetto della direttiva Acque, le superfici coperte da prati permanenti sensibili dal punto di vista ambientale in zone contemplate dalla direttiva Acque, le superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione per lo svolgimento dell'attività agricola minima, le superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili dal punto di vista ambientale in zone contemplate dalla direttiva Habitat o dalla direttiva Uccelli e le altre zone sensibili, incluse le torbiere e le zone umide ivi situate e che richiedono una protezione rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette direttive.

La definizione precisa e puntuale della consistenza aziendale è propedeutica alla compilazione del PCG in quanto da essa discende la definizione delle isole aziendali e, di conseguenza, delle NPR oggetto di dichiarazione. Dal punto di vista grafico verrà messo a disposizione in "Portalino" un applicativo di "Proposta Grafica" propedeutico alla compilazione del PCG per la gestione di:

- a. Particelle condivise senza UNITÀ ARBOREE VITE: le porzioni di ciascun condivisore vanno individuate nell'applicativo di proposta grafica;
- b. Particelle in anomalia P30: è possibile fare una proposta dei confini della particella per farla confluire nell'isola aziendale di riferimento e dichiararla nel PCG in attesa della lavorazione nel GIS della particella stessa;
- c. Particelle in anomalia P30 NON GESTIBILI: (particelle con sub alfanumerici, senza unar vino collegate, e altri casi particolari): per queste casistiche è necessario intervenire nella consistenza aziendale andandole a sanare (alienazione o altro) e non sono trattabili graficamente.

Le seguenti fattispecie non necessitano invece di una proposta grafica propedeutica nell'applicativo citato a disposizione in portalino e vanno gestite nella consistenza aziendale di fascicolo:

- a. Particelle condivise con presenza di UNITÀ ARBOREE VITE: vanno porzionate nella consistenza aziendale con l'attribuzione di un SUB.
- b. Particelle condivise "Uso Civico": non vanno effettuate operazioni grafiche, devono però essere caricate nella consistenza territoriale con il documento 619 (Malga Condivisa) e poi dichiarate in percentuale senza definire la porzione condotta (rif. circolare AGEA prot. 29058 del 04/04/2018). Se non sono caricate in consistenza con il documento 619 collegato verrà impedita la loro dichiarazione se non porzionate nell'applicativo di proposta grafica o se viene successivamente collegato il documento 619 in consistenza.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla guida operativa predisposta.

Superficie massima ammissibile (MEA)

L'attività d'individuazione grafica dell'azienda permette di definire la consistenza territoriale dell'azienda in termini di parcelle di riferimento con l'attribuzione, per ciascuna parcella, di una superficie massima ammissibile per i diversi regimi di pagamento ai quali il beneficiario può aderire. La parcella di riferimento è una superficie geograficamente delimitata avente una identificazione unica nel SIPA che contiene una unità fondiaria comprendente le superfici agricole ammissibili. La parcella è generata dall'aggregazione degli usi del suolo omogenei contigui rilevati nel GIS contenuti all'interno delle particelle catastali nel fascicolo aziendale di ciascun beneficiario.

Compito del beneficiario

Al momento della definizione del Piano colturale grafico, il beneficiario sulla base delle ortofoto disponibili negli applicativi dell'AVEPA deve dichiarare tutte le parcelle agricole dell'azienda a prescindere dal fatto che chieda o meno l'aiuto su di esse attuando i seguenti passaggi:

1. localizzazione della parcella agricola sulla mappa;
2. visualizzazione della superficie disponibile della parcella agricola;
3. definizione dell'occupazione della parcella agricola.

1. Localizzazione della parcella agricola sulla mappa: sulla base del materiale cartografico presente a sistema e della parcella di riferimento (sommatoria delle particelle catastali contigue riferite ad un determinato beneficiario) il beneficiario individua le proprie parcelle da dichiarare in domanda, attraverso:

- la conferma della parcella agricola con i limiti predefiniti nell'applicativo;

2. Visualizzazione della superficie disponibile della parcella agricola: il sistema propone la superficie utilizzabile in base al poligono disegnato nel GIS della parcella agricola, la superficie del poligono denominata “**area**” può essere visualizzata alfanumericamente.

3. Definizione dell'occupazione della parcella agricola: il beneficiario ha la possibilità di indicare sulla parcella da dichiarare in domanda tutti gli usi del suolo a prescindere da quanto proposto dall'uso suolo derivante dal GIS. Il dettaglio relativo al gruppo di colture è definito sulla base del catalogo nazionale degli usi di occupazione del suolo (Matrice prodotti intervento).

La dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria, ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute obbligatorie per la definizione dei procedimenti amministrativi di interesse dell'agricoltore.

Alcuni elementi devono essere forniti nel corso dell'individuazione grafica, mentre altri possono essere forniti separatamente, in modalità alfanumerica (Esempio dati aggiuntivi quali biologico, sesti di impianto nel caso di impianti arborei, colture sotto serra, ecc.).

Di seguito vengono indicati gli elementi che devono essere forniti nell'ambito della definizione grafica dell'appezzamento. Le informazioni relative all'identificazione catastale e alla superficie impiegata risultano automaticamente dall'utilizzo dell'applicativo d'inserimento del Piano, mentre le informazioni relative all'uso del suolo devono necessariamente essere scelte utilizzando le codifiche derivanti dalla matrice prodotto intervento.

Nel piano colturale grafico devono essere inserite obbligatoriamente le informazioni relative:

- coltura principale
- data d'inizio e fine della coltura
- superficie impegnata

È inoltre opportuno specificare che, come già indicato in precedenza, a partire dalla campagna 2018, tutte le domande di aiuto relativa al regime di pagamento unico devono essere basate su strumenti geospaziali. Fermo restando quanto previsto in materia dalle circolari AGEA prot. n. ACIU.2016.119 del 1° marzo 2016, prot. n. ACIU.2016.120 del 1° marzo 2016 e prot. n.14300 del 17 febbraio 2017, si precisa ulteriormente quanto segue, riportato nella circolare AGEA n. 29058 del 4 aprile 2018. In fase di individuazione grafica dell'azienda agricola, l'agricoltore è tenuto a dettagliare l'uso del suolo e indicare esattamente la localizzazione delle colture che intende coltivare.

Il dato relativo all'epoca di semina è obbligatorio solo per le aziende con l'obbligo di diversificazione colturale (superficie a seminativo > di 10 ettari).

In caso di variazione dell'occupazione del suolo nel corso di una specifica campagna si rende necessario provvedere all'aggiornamento del piano di coltivazione.

ATTENZIONE: Campo data di riferimento: è impostato di default su 15/05/2021. Impostare date diverse significa che lo specifico PCG non potrà essere utilizzato per la presentazione della domanda unificata e sincronizzato a livello nazionale per eventuali domande (es.: PSR) su terreni fuori Regione Veneto. Potrebbe essere utile per i casi di aziende costituite dopo il 15/05/2021 e che devono, ad esempio, presentare domanda in SIAN per i contratti di filiera come accaduto in certi casi nella campagna 2020. Quindi, a meno di casi particolari, va sempre mantenuta la data di riferimento 15/05/2021. Il pulsante "Imposta Default" riporta sempre alla data del 15/05/2021 qualora fosse stata variata non volutamente.

Casi particolari nella gestione dell'individuazione grafica dell'azienda

Parcelle agricole condivise

Qualora nella consistenza aziendale del fascicolo siano presenti particelle catastali condivise fra 2 o più beneficiari si deve procedere alla definizione delle porzioni condotte da ciascun soggetto condivisoro. Per tale operazione si rimanda al manuale disponibile in documentazione in linea (Sitifarmer - Gestione particelle condivise).

Usi civici (caso particolare: gestione delle superfici adibite a pascolo, esempio malghe)²

Nelle ipotesi di concessioni di usi civici delle sole superfici destinate a pascolo o nell'ipotesi di affitto in favore di una pluralità di conduttori delle sole superfici destinate a pascolo l'agricoltore individua graficamente la superficie oggetto della concessione o dell'affitto, senza l'obbligo di dettagliare – graficamente – una specifica porzione della stessa. Poiché la superficie in questione è utilizzata e dichiarata da una pluralità di agricoltori, gli Organismi pagatori verificano che la somma delle percentuali di possesso delle superfici dichiarate da ciascun agricoltore non ecceda il 100%. Quanto sopra si applica, se del caso, anche alle concessioni di usi civici non destinate al pascolo.

Per questi casi dovrà essere associato alle particelle in concessione uno specifico atto in fascicolo, sottoscritto dal produttore, che consentirà di ufficializzare il piano colturale grafico senza la necessità di individuare graficamente la porzione condotta. L'atto da associare in fascicolo è l'atto 619 (Dichiarazione conduzione particelle catastali in percentuale indivisa) e lo stesso è disponibile nel sito web istituzionale dell'AVEPA al seguente percorso Home/Servizi/Servizi alle imprese/Fascicolo aziendale/Modulistica.

Compilare quindi in *Sitifarmer* il piano colturale grafico attribuendo l'uso del suolo a tutta la particella e per tutte le particelle interessate (attenzione: se uno dei condivisoro ha già compilato e ufficializzato il piano colturale grafico la particella interessata risulterà già compilata).

In piano colturale - fascicolo - risulterà una superficie condotta pari a quella dichiarata e risulteranno attribuiti al singolo conduttore, in proporzione alla percentuale di conduzione, tutti gli usi suolo della particella stessa.

Sovrapposizione di aree

Qualora si verifichi una sovrapposizione nel Piano colturale presentato da beneficiari diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità.

L'AVEPA o altro Organismo pagatore competente informa in merito i beneficiari anche tramite i CAA.

DOMANDA IN MODALITÀ GRAFICA

Il Piano di coltivazione in forma grafica è lo strumento di validazione delle dichiarazioni dell'occupazione del suolo delle superfici aziendali e, in forza di questo, è propedeutico alla compilazione delle domande in forma grafica (GSAA).

Allegato I



La domanda precompilata, in base al Piano di coltivazione grafico ufficializzato nel fascicolo elettronico, è fornita al beneficiario mettendo a disposizione la mappa corrispondente all'azienda agricola, attraverso l'applicativo SITIFarmer, basato sul sistema informativo geografico (GIS).

Il Piano di coltivazione individuato graficamente deve essere mantenuto aggiornato in modalità grafica.

REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento

CAMPAGNA 2021

Procedure per l'accesso alla riserva nazionale

INDICE

ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE	3
RICHIESTA ACCESSO ALLA RISERVA	5
ACCESSO ALLA RISERVA: fattispecie previste	7
A GIOVANE AGRICOLTORE	7
B NUOVO AGRICOLTORE.....	7
C ABBANDONO DI TERRE	9
D COMPENSAZIONE DI SVANTAGGI SPECIFICI.....	10
F PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DECISIONI GIUDIZIARIE	11
CASI PARTICOLARI FATTISPECIE A. Giovane agricoltore	13

ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

Gli agricoltori possono chiedere l'accesso alla riserva nazionale per ottenere l'attribuzione di nuovi titoli o l'aumento del valore dei titoli già detenuti, utilizzando le fattispecie stabilite dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 10 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, se in possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 3 del DM 7 giugno 2018 n. 5465.

L'accesso alla riserva nazionale è consentito nelle seguenti fattispecie:

- A. giovane agricoltore (Art. 30, paragrafo 11, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 28 del Reg. (UE) n. 639/2014; Art. 10, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465);
- B. nuovo agricoltore (Art. 30, paragrafo 11, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 28, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014; Art. 10, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465);
- C. abbandono di terre (Art. 30, paragrafo 7, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 10, comma 4, del DM 7 giugno 2018 n. 5465);
 - C1 "superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo"
 - C2 "superfici ricadenti in zone montane"
- D. compensazione di svantaggi specifici (Art. 30, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 10, comma 6, del DM 7 giugno 2018 n. 5465);
- E. assegnazione dei diritti all'aiuto a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (Art. 30, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 10, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465) (*l'agricoltore interessato deve rendere disponibile ad AGEA e all'Organismo pagatore competente, per le attività di rispettiva competenza, il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che incide sull'attribuzione o sul calcolo dei titoli*).

Nell'ambito di ogni fattispecie descritta, esclusa la C1, non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

L'accesso alla riserva nazionale del "giovane agricoltore" o del "nuovo agricoltore" è consentito **UNA SOLA VOLTA**. La richiesta di accesso alla fattispecie di "giovane agricoltore" esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie di "nuovo agricoltore", e viceversa.

L'accesso alla riserva nazionale per la fattispecie delle "terre abbandonate" è consentito per le superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica; per tali superfici non si applica il limite minimo di superficie minima ammissibile pari ad un ettaro.

L'accesso alla riserva non è consentito nell'ambito del regime dei piccoli agricoltori.

Possono accedere alla riserva nazionale gli agricoltori di età compresa tra 18 anni già compiuti alla data di presentazione della domanda e 65 anni compiuti nell'anno di presentazione della domanda e, quindi, eventualmente, anche successivamente alla data di presentazione della domanda. In caso di richiesta presentata da una persona giuridica, il controllo dell'età è eseguito con riferimento al rappresentante legale che sottoscrive la domanda unica.

La riserva nazionale è utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori (fattispecie A) e agli agricoltori che iniziano l'attività agricola (fattispecie B).

Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso presentate per le fattispecie A, B e F, si procede ad una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Inoltre, qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso presentate per le fattispecie C e D, si procede ad una ulteriore riduzione lineare del valore

dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013, per un limite massimo pari all'1,5%.

I titoli da riserva nazionale sono attribuiti per una superficie minima ammissibile richiesta pari a 1 ettaro per tutte le fattispecie, tranne la fattispecie C1, ed a tal fine si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene al 15 maggio di ciascun anno.

RICHIESTA ACCESSO ALLA RISERVA

NOTA BENE: Per accedere alla Riserva è necessario compilare le schede relative nel modulo della Domanda del beneficiario richiedente.
Nella scheda il richiedente dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti.

Esce | Cerca | Dettaglio | Nuovo | Rettifica

ID. Domanda: - 2018 Cod. domanda: Movimento: 06/04/2018 09:57:29
 CUA: Presentata: Ultimo: COMPILAZIONE
 Denominazione: DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13 Ente: AREA TECNICA PAGAMENTI DIRETTI

Stato: IN COMPILAZIONE

Schede: **DICH. RISERVA NAZIONALE**

ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

Fonte dati COMPILAZIONE Aggiornato il 11/04/2018 Valido inizio Valido fine

Descrizione: ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

Note:

Data inizio: 11/04/2018 Data fine: 31/12/9999

Salva Cancell

Descrizione	Valore
Dichiara di essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti al capo 1, sezione I, sottosezione II del Reg. (UE) 639/2014 e di essere a conoscenza delle disposizioni nazionali di attuazione contenute all'articolo 17 del DM 26 febbraio 2018 e all'art. 3 del Decreto MIPAAF del 20 marzo 2015 n. 1922e richiede l'accesso alla riserva nazionale e si impegna a presentare la dichiarazione e la relativa documentazione richiesta, nelle modalità e nei tempi stabiliti da disposizioni del MIPAAF e dell'ASZA.	<input checked="" type="checkbox"/> Sel. tutti <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

Esce | Cerca | Dettaglio | Nuovo | Rettifica

ID. Domanda: - 2018 Cod. domanda: Movimento: 06/04/2018 09:57:29
 CUA: Presentata: Ultimo: COMPILAZIONE
 Denominazione: DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13 Ente: AREA TECNICA PAGAMENTI DIRETTI

Stato: IN COMPILAZIONE

Schede: **IMPEGNI FATTISPECIE**

Impegni su destinazione

Anno: 2018

Destinazione:

Filtra per Comuni: Fogli: Particella:

Eleggibilità: Tutti Eleggibile Ineleggibile

Destinazione	Richiedibile	Impegno	Unità	Termine
A - Giovane agricoltore	200870	0	MQ	Aprì
B - Nuovo agricoltore	200870	0	MQ	Aprì
C1 - Abbandono di terre 1	200870	0	MQ	Aprì
C2 - Abbandono di terre 2	200870	0	MQ	Aprì
D - Compensazione di svantaggi specifici	200870	0	MQ	Aprì

Filtra

Esce | Cerca | Dettaglio | Nuovo | Rettifica

ID. Domanda: - 2018 Cod. domanda: Movimento: 06/04/2018 09:57:29
 CUA: Presentata: Ultimo: COMPILAZIONE
 Denominazione: DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13 Ente: AREA TECNICA PAGAMENTI DIRETTI

Stato: IN COMPILAZIONE

Schede: **DICH.FATTISPECIE**

Assegnazione ai sensi dell'articolo 30 (6) del reg. UE 1307/2013

A - GIOVANE AGRICOLTORE ai sensi dell'art. 30, paragrafo 11 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'articolo 28 del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 11, comma 2 del DM 18 novembre 2014, n. 6513
 Il sottoscritto dichiara di richiedere l'accesso alla riserva la superficie a lato indicata e che la stessa e' ammissibile ai sensi dell'articolo 4, regolamento (CE) n. 1307/2013
 Il sottoscritto dichiara di soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 50 del reg. UE n. 1307/2013

B - NUOVO AGRICOLTORE ai sensi dell'art. 30, paragrafo 11 lettera b) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'articolo 28(4) del Reg. (UE) 639/2014 e dell'art. 11, comma 2 del DM 18 novembre 2014, n. 6513
 Il sottoscritto dichiara di richiedere l'accesso alla riserva per la superficie a lato indicata e che la stessa e' ammissibile ai sensi dell'articolo 4, regolamento (CE) n. 1307/2013
 Il sottoscritto, consapevole che qualora i fondi disponibili per la riserva nazionale non fossero sufficienti, ai seguenti criteri di priorità di cui all'allegato I del DM 18 novembre 2014, n. 6513, dichiara:11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Il sottoscritto dichiara di avere iniziato l'attività agricola nell'anno
 Il sottoscritto dichiara di non avere esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né di avere esercitato il controllo su una persona giuridica dotata ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola.
 Il sottoscritto dichiara che la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non hanno praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né hanno esercitato il controllo su una persona giuridica dotata ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica stessa

Assegnazione ai sensi dell'articolo 30 (7) del reg. UE 1307/2013

C - ABBANDONO DI TERRE ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013 e dell'art. 11, comma 3, lett. b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513
 Il sottoscritto dichiara di richiedere l'accesso alla riserva per la superficie a lato indicata e che la stessa e' ammissibile ai sensi dell'articolo 4, regolamento (CE) n. 1307/2013

C1 Trattasi di interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici (in tale ambito rientrano anche i piani di sviluppo rurale-PSR e i programmi operativi regionali-POR), che abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale condotti dai beneficiari interessati; dai programmi stessi
 Il sottoscritto allega copia della domanda di adesione alla misura PSR imboschimenti dal quale risulta il periodo di impegno
 Il sottoscritto allega copia della domanda di adesione alla misura PSR misure agro-ambientali dal quale risulta il periodo di impegno
 Il sottoscritto allega Esproprio (per pubblica utilità), per occupazione temporanea
 Il sottoscritto allega POR

C2 Trattasi di tutte superfici situate in zone classificate montane ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR

D - COMPENSAZIONE DI SVANTAGGI SPECIFICI ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 11, comma 3, lett. c) del DM 18 novembre 2014, n. 6513
 Il sottoscritto dichiara di richiedere l'accesso alla riserva per la superficie a lato indicata e che la stessa e' ammissibile ai sensi dell'articolo 4, regolamento (CE) n. 1307/2013
 Il sottoscritto allega descrizione della situazione di svantaggio

NOTA BENE: per informazioni di dettaglio relative alle modalità di compilazione della scheda rimandiamo alla guida operativa appositamente predisposta, disponibile sul portale dell'agenzia.

ACCESSO ALLA RISERVA: fattispecie previste

A GIOVANE AGRICOLTORE

Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, richiamato dall'art. 30, paragrafo 11 del medesimo regolamento, per giovane agricoltore si intende quanto già definito dal paragrafo 2 della circolare AGEA prot. 99290 del 20 dicembre 2018 e s.m.i.

Con riferimento al requisito anagrafico, si precisa che lo stesso è soddisfatto se il soggetto ha un'età inferiore o uguale a 40 anni compiuti nell'anno di presentazione della domanda.

Con riferimento al requisito dell'insediamento, si precisa che il riferimento alla prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 si intende fatto all'anno di presentazione della prima domanda unica di pagamento con richiesta di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore"; da tale domanda si effettua il conteggio dei 5 anni precedenti.

Ai fini della verifica che il controllo della società sia esercitato dalla persona fisica che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società, si applicano i criteri riportati nel citato paragrafo 2 della circolare AGEA prot. 99290 del 20 dicembre 2018 e s.m.i.

B NUOVO AGRICOLTORE

L'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014 stabilisce che sono considerati agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola soltanto quelli che hanno iniziato la loro attività agricola nell'anno civile 2014 o in qualsiasi anno successivo e che presentano domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l'attività agricola.

L'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013 precisa che il nuovo agricoltore è la persona fisica o giuridica che, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica.

Al fine di accertare che l'agricoltore non abbia svolto attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti il suo inizio, l'Organismo pagatore verifica che in detto arco temporale il soggetto interessato:

a) non abbia aperto la partita IVA in campo agricolo (ATECO 01) o non la abbia estesa a detto campo se già attiva in un ambito diverso da quello agricolo

E

b) non si sia mai manifestato alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere l'erogazione di contributi in agricoltura. Detta ultima verifica è completata da AGEA Coordinamento, al fine di verificare l'esistenza di eventuali procedimenti amministrativi in Organismi pagatori diversi da quello di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale.

La presenza anche di uno solo degli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b) determina il rigetto della domanda di accesso alla riserva nazionale per la fattispecie in questione.

L'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014 stabilisce che sono considerati agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola soltanto quelli che hanno iniziato la loro attività agricola nell'anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo e che presentano domanda di pagamento di base con richiesta di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "nuovo

agricoltore” non oltre due anni dopo l’anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l’attività agricola.

La verifica dell’inizio dell’attività agricola è effettuata utilizzando i seguenti parametri:

1. Persone fisiche e ditte individuali:

- a. la data di apertura della partita IVA (ATECO 01) o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, la data di estensione dell’attività al regime agricolo;
- b. la data di iscrizione all’INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- c. in assenza di entrambi gli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b): si considera l’anno di presentazione della domanda di accesso alla riserva in questione o l’anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi indipendentemente dall’esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o l’anno di presentazione di mere dichiarazioni inerenti lo svolgimento dell’attività agricola (a titolo esemplificativo e non esaustivo dichiarazioni vitivinicole o di produzioni olio), non precedenti in ogni caso al 2013.

2. Persone giuridiche:

- a. la data dell’atto di costituzione della società;

In alternativa:

- b. qualora la società sia stata costituita per lo svolgimento di attività diversa da quella agricola, la data di apertura o estensione della partita IVA in campo agricolo (ATECO 01);

L’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013 precisa che il nuovo agricoltore è la persona fisica o giuridica che, nel corso dei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un’attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un’attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività agricola della persona giuridica.

La verifica del controllo della società è eseguita secondo i criteri sotto riportati:

1. SOCIETÀ DI CAPITALI

- a. Società per azioni (S.p.A.) e società a responsabilità limitata (Srl):

Esercita il controllo il soggetto che rientra in una delle seguenti condizioni:

- i. colui che possiede oltre il 50% del capitale sociale E che esercita poteri di gestione dell’attività di ordinaria amministrazione in qualità di consigliere, come risultanti da visura camerale.
- ii. colui che possiede una quota del capitale sociale pari o inferiore al 50% E riveste cariche di tipo gestionale per le quali è investito della rappresentanza legale, quali:
 - Amministratore unico;
 - Amministratore delegato;
 - Presidente del CdA.

- b. Società cooperative a responsabilità limitata (SCARL)

Esercita il controllo qualunque socio amministratore.

- c. Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.)

Esercita il controllo il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, possiede la pienezza di poteri in materia di attività di ordinaria amministrazione e legale rappresentanza della società (assenza di deleghe), come risultante da visura camerale.

2. SOCIETÀ DI PERSONE

- a. Società semplice (s.s.)
Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.
- b. Società in nome collettivo (snc)
Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalle quote di capitale possedute, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.
- c. Società in accomandita semplice (s.a.s.)
Esercita il controllo il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.

Modalità di calcolo dei titoli attribuiti per le fattispecie A e B

Gli agricoltori che chiedono l'accesso alle fattispecie A e B che non detengono alcun titolo hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili che detengono l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica e per un valore unitario corrispondente al valore riserva nazionale, calcolato quale media del valore nazionale, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dividendo il massimale nazionale stabilito per il regime di pagamento di base per l'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva, per il numero di titoli assegnati nell'anno di riferimento.

Il valore riserva nazionale è soggetto a modifiche annue progressive derivanti dalle modifiche del massimale nazionale stabilito nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Qualora gli agricoltori che chiedono l'accesso alle fattispecie A e B detengano già titoli, hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili dichiarati in domanda unica per i quali non detengono alcun titolo e per un valore unitario corrispondente al valore riserva nazionale. Se il valore unitario dei titoli che l'agricoltore già detiene è inferiore al valore riserva nazionale, i valori unitari annuali di questi titoli sono aumentati fino al valore riserva nazionale.

In caso di titoli detenuti in affitto, in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 639/2014 e dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1307/2013, beneficiario dell'eventuale aumento del valore dei titoli è unicamente l'affittuario avente diritto all'accesso alla riserva nazionale. Conseguentemente, alla scadenza dell'affitto, l'aumento di valore è riversato alla riserva nazionale, salvo il caso in cui il contratto si rinnovi. Tale principio si applica a tutte le tipologie di cessione temporanea.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 10, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie A e B è consentito una sola volta e la richiesta di accesso alla fattispecie A esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie B, e viceversa. Inoltre, il ricorso alle suddette fattispecie è consentito una sola volta anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come una persona fisica e una richiesta di accesso in qualità di rappresentante di una persona giuridica dedita all'attività agricola della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso. L'accesso alla riserva nazionale si considera avvenuto solamente in caso di accoglimento della richiesta.

C ABBANDONO DI TERRE

Per quanto concerne la fattispecie C possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori che detengono:

1. superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica. Per programmi di

ristrutturazione e sviluppo connessi ad una forma d'intervento pubblico, si intendono tutti gli interventi unionali, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale. Inoltre, al momento della richiesta di accesso alla riserva, dette superfici devono essere ammissibili ai sensi dell'articolo 32, lett. a) del regolamento (UE) n. 1307/2013. Per tale fattispecie non si applica il limite minimo di 1 ettaro (fattispecie C1);

2. superfici situate in zone classificate montane ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR (fattispecie C2).

La verifica circa l'ammissibilità delle superfici in questione è eseguita dagli Organismi pagatori sulla base dei dati presenti nel fascicolo aziendale dell'agricoltore. Qualora non siano sufficienti, l'agricoltore interessato deve rendere disponibile all'Organismo pagatore, secondo le modalità dallo stesso definite, la documentazione attestante l'adesione ai programmi in questione.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 l'accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie anche in caso di trasferimento della stessa a qualsiasi titolo tra agricoltori.

D COMPENSAZIONE DI SVANTAGGI SPECIFICI

Per quanto concerne la fattispecie D possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori che detengono superfici situate in zone con svantaggi specifici ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, l'accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie anche in caso di trasferimento della stessa a qualsiasi titolo tra agricoltori.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie C e D è consentito una sola volta per la medesima superficie e la richiesta di accesso alla fattispecie C non esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie D, e viceversa. L'accesso alla riserva nazionale si considera avvenuto solamente in caso di accoglimento della richiesta.

Modalità di calcolo dei titoli attribuiti per le fattispecie C e D

Qualora gli agricoltori non detengano già titoli per le superfici in questione, hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili dichiarati in domanda unica per i quali non detengono alcun titolo e per un valore unitario corrispondente al valore riserva nazionale.

Se il valore unitario dei titoli che l'agricoltore già detiene per le superfici in questione è inferiore al valore riserva nazionale, i valori unitari annuali di questi titoli sono aumentati fino al valore riserva nazionale.

Con riferimento alle fattispecie in esame, l'articolo 10, comma 9, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che l'accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie. Conseguentemente, se una specifica superficie richiesta in aiuto e ritenuta ammissibile ha ricevuto l'attribuzione di titoli in una campagna, la stessa superficie non può più generare nuovi titoli o determinare l'incremento di quelli già detenuti dall'agricoltore, anche nel caso in cui la superficie sia stata trasferita e richiesta in aiuto da un altro soggetto.

Le superfici oggetto di attribuzione di cui sopra sono inserite nel registro dei vincoli, ai sensi della lettera M, punto 15, del paragrafo 3, della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni e non potranno più essere utilizzate nelle successive campagne per l'attribuzione dei titoli per le fattispecie in questione.

Qualora per qualsiasi ragione la totalità della superficie richiesta non abbia generato l'attribuzione di titoli, la stessa potrà essere riutilizzata per le successive campagne.

La procedura sopra descritta si applica anche alle superfici che hanno generato titoli dalla riserva nazionale nella campagna 2015, atteso che la norma di cui all'articolo 10, comma 9, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 era prevista dall'articolo 2, del DM 20 marzo 2015 n. 1922, vigente per la campagna 2015.

L'articolo 10, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso presentate per le fattispecie C e D, si procede ad una ulteriore riduzione lineare del valore dei titoli nell'ambito del regime di pagamento di base, a norma dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013, per un limite massimo pari all'1,5%.

Qualora le risorse così individuate non fossero comunque sufficienti a soddisfare la totalità delle richieste, come precisato dai Servizi della Commissione con nota Ares (2018) 3226347 del 19 giugno 2018, in caso di accoglimento solo parziale delle richieste presentate da agricoltori aventi diritto a ricevere titoli per le fattispecie in questione, devono essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 639/2014:

- per gli agricoltori che chiedono nuovi titoli a partire dalla riserva, il valore di tali titoli deve essere pari alla media nazionale nell'anno di assegnazione, in conformità all'articolo 30, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Tuttavia, il numero di titoli potrebbe essere ridotto, e quindi coprire solo una parte della superficie ammissibile detenuta;
- per gli agricoltori già assegnatari di titoli che chiedono un aumento del loro valore, quest'ultimo può essere aumentato fino al valore della media nazionale nell'anno di assegnazione, come previsto dall'art. 30, paragrafo 10, del suddetto regolamento. Detto valore può essere inferiore alla media nazionale.

F PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DECISIONI GIUDIZIARIE

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1307/2013, possono presentare domanda di accesso alla riserva con la fattispecie F gli agricoltori che, in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità, hanno diritto a ricevere titoli o ad accrescere il valore dei titoli già detenuti.

In particolare, il fondamento giuridico della fattispecie in questione è rappresentato dalle decisioni giudiziarie o dai provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'attribuzione o del calcolo dei titoli attribuiti a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi la definizione di contenziosi relativi alla disponibilità di superfici necessarie per l'attribuzione dei titoli nelle quali l'interessato è direttamente coinvolto.

Una volta definita la controversia di natura giudiziaria o amministrativa, soddisfatti i requisiti previsti dalla regolamentazione UE e nazionale per l'attribuzione dei titoli e l'ottenimento dei contributi, l'agricoltore può accedere alla riserva nazionale.

Si precisa, pertanto, che l'acquisto di superfici tramite procedure esecutive non soddisfa il requisito della risoluzione di controversie aventi ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'attribuzione o del calcolo dei titoli nelle quali l'interessato è direttamente coinvolto, per l'utilizzo della fattispecie F in questione. L'acquisto potrebbe consentire al ricorrente, tuttavia, di soddisfare il requisito generale previsto per tutte le altre fattispecie di accesso alla riserva nazionale (detenzione di superfici ammissibili all'aiuto). L'agricoltore interessato deve presentare apposita istanza ad AGEA Coordinamento e all'Organismo pagatore competente, per le attività di rispettiva competenza, allegando il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che incide sull'attribuzione o sul calcolo dei titoli.

Modalità di calcolo dei titoli attribuiti per la fattispecie F

L'agricoltore ha diritto a ricevere il numero e il valore dei diritti all'aiuto conseguenti alla decisione o al provvedimento amministrativo. I titoli calcolati ed assegnati sono ammessi a pagamento a partire dalla campagna nella quale sono assegnati.

NOTA BENE: per informazioni di dettaglio relative alle modalità di compilazione delle domande rimandiamo alla guida operativa appositamente predisposta, disponibile sul portale dell'agenzia.

CASI PARTICOLARI FATTISPECIE A. Giovane agricoltore

ESEMPIO 1 – persona giuridica con un solo soggetto giovane che perde il controllo della persona giuridica

Tizio si insedia a capo della società ALFA nell'anno 2015 e ne detiene il controllo effettivo. Successivamente, nell'anno 2018, per una qualsiasi ragione (ad esempio esce dalla compagine sociale), perde il controllo della società che viene assunto da Caio (di età inferiore a 40 anni). In questo caso il pagamento del premio giovane agricoltore per il 2018 non può essere erogato perché il soggetto "giovane" Tizio, che esercitava il controllo nel primo anno di presentazione della domanda del pagamento giovane della società ALFA (2015) ha cessato di esercitarlo.

ESEMPIO 1 BIS

Riprendendo la casistica dell'esempio 1, qualora la società ALFA, nella campagna 2018, presentasse la domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore" indicando in Caio il soggetto "giovane", la stessa avrebbe diritto a ottenere l'attribuzione dei titoli nel caso in cui Caio soddisfi il requisito di "giovane" (requisito anagrafico, insediamento entro 5 anni precedenti la campagna 2018, non aver già attribuito la qualifica di giovane a ditta individuale/persona giuridica né ai fini del pagamento del premio giovane né dell'accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore").

ESEMPIO 2 – persona giuridica con più soggetti "giovani" dei quali uno perde il controllo della persona giuridica

Tizio e Caio, entrambi soggetti "giovani" si insediano a capo della società ALFA nell'anno 2015 e ne detengono entrambi il controllo. Successivamente, nell'anno 2018, per una ragione qualsiasi (ad esempio esce dalla compagine sociale), Tizio perde il controllo effettivo della società. In questo caso il pagamento del premio giovane agricoltore per il 2018 può essere erogato perché ancora presente il soggetto giovane Caio, già presente ed esercitante il controllo effettivo nel primo anno di presentazione della domanda del pagamento giovane della società ALFA (2015).

ESEMPIO 3 – persona giuridica con un solo soggetto giovane con richiesta premio oltre i 5 anni dalla data del primo insediamento

Tizio si insedia a capo della società ALFA nell'anno 2012 e ne detiene il controllo. La società ha presentato la prima domanda unica senza la richiesta di premio giovane nella campagna 2015. Solamente nella campagna 2018 la società ALFA chiede per la prima volta il pagamento del premio giovane agricoltore.

Il requisito dell'insediamento di cui all'articolo 50, paragrafo 2), lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013 non è rispettato perché la prima domanda presentata dalla persona giuridica per il pagamento del premio giovane agricoltore è stata presentata nella campagna 2018 (quindi oltre 5 anni dall'insediamento del soggetto giovane nell'anno 2012).

Il medesimo principio si applica anche nel caso in cui l'oggetto della domanda presentata non sia il pagamento del premio giovane agricoltore bensì la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

ESEMPIO 4 – persona giuridica con più soggetti giovani e primo insediamento rispettato

Tizio si insedia a capo della società ALFA nell'anno 2012 e Caio nell'anno 2014 ed entrambi sono soggetti giovani che esercitano il potere di controllo. La società ha presentato la prima domanda unica senza la richiesta di premio giovane nella campagna 2015. Solamente nella campagna 2018 la società ALFA chiede per la prima volta il pagamento del premio giovane agricoltore. Il requisito dell'insediamento di cui all'articolo 50, paragrafo 2), lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013 è rispettato da parte del soggetto giovane Caio che risulta insediato entro 5 anni dalla presentazione della prima domanda premio giovane agricoltore della società (2018). Pertanto, la società può beneficiare del pagamento del premio giovane agricoltore.

Ad analoga conclusione si perviene nel caso in cui, nello stesso esempio, la società ALFA avesse richiesto l'accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

ESEMPIO 5 – giovane che si insedia in più aziende con requisito dell'insediamento rispettato

Tizio si insedia a capo dell'azienda ALFA nell'anno 2012 e ne detiene il controllo. Nell'anno 2014 Tizio assume il controllo anche della società BETA. Entrambe le aziende presentano la domanda di pagamento del premio giovane agricoltore nel 2016. Poiché un soggetto giovane può far valere tale qualifica una sola volta, il pagamento del premio è erogato esclusivamente in favore della società ALFA nella quale Tizio risulta essersi insediato per la prima volta. Lo stesso principio si applica anche nel caso di ditta individuale.

ESEMPIO 6 – giovane che si insedia in più aziende con requisito dell'insediamento NON rispettato

Tizio si insedia a capo della società ALFA nell'anno 2009 e ne detiene il controllo. Successivamente, nell'anno 2012, entra nella compagine sociale della società BETA, acquisendo una carica che comporta il controllo della società. La società BETA fa domanda di accesso alla riserva nazionale nella campagna 2017 con la fattispecie "giovane agricoltore", indicando in Tizio il soggetto giovane. Il requisito del primo insediamento non è rispettato perché Tizio si è insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda nell'anno 2009 nella società ALFA. Quindi, la società BETA non può ottenere l'attribuzione di titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore" né il pagamento del premio giovane agricoltore. Lo stesso principio si applica anche nel caso di ditta individuale.

ESEMPIO 7 – pagamento del premio giovane e accesso alla riserva nazionale

Tizio si insedia a capo della società ALFA nell'anno 2010 e ne detiene il controllo. La società ha presentato la prima domanda unica nel 2015 richiedendo il premio giovane. Nelle campagne 2016 e 2017, in ragione della disciplina allora vigente, l'azienda non ha beneficiato dell'aiuto giovani. Nelle campagne 2018 e 2019, a seguito della modifica regolamentare, in presenza di richiesta del premio giovane, l'azienda riprende a percepire il pagamento del premio anche se nel frattempo il soggetto giovane ha superato l'età di 40 anni (il requisito anagrafico deve essere soddisfatto il primo anno di richiesta del premio).

La società ALFA nell'anno 2018 presenta anche la domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore". Il requisito dell'insediamento non è rispettato perché Tizio si è insediato a capo dell'azienda nell'anno 2010, quindi oltre 5 anni dalla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore". Conseguentemente la società ALFA non ha diritto all'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

ESEMPIO 8 – cambiamento di forma giuridica da ditta individuale a società

Nella campagna 2018 Tizio richiede e ottiene il pagamento del premio giovane agricoltore. Nella campagna 2020 cessa totalmente la propria attività per farla confluire nella società ALFA all'interno della quale assume una carica che comporta il controllo della società.

La società ALFA può beneficiare del pagamento del premio giovane per i restanti anni del quinquennio decorrente dal 2018 e può accedere alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore" ricorrendone i presupposti, qualora né la medesima società ALFA né Tizio (o altra società controllata dal giovane Tizio) abbiano già ricevuto l'attribuzione dei titoli da riserva nazionale con la fattispecie giovane o nuovo agricoltore.

ESEMPIO 9 – cambiamento di forma giuridica da società a ditta individuale

Nella campagna 2018 la società ALFA richiede e ottiene il pagamento del premio giovane agricoltore utilizzando i requisiti della persona fisica Tizio che riveste una carica di controllo della società. Nella campagna 2020 la società ALFA cessa totalmente la propria attività e Tizio continua quale ditta

individuale l'esercizio dell'attività agricola. Tizio quindi può beneficiare del pagamento del premio giovane per i restanti anni del quinquennio decorrente dal 2018 e può accedere alla riserva nazionale come specificato nell'esempio 8.

ESEMPIO 10 – trasformazione societaria (per le sole persone giuridiche in caso di fusione)

Nella campagna 2018 la società ALFA richiede e ottiene il pagamento del premio giovane utilizzando i requisiti soggettivi di Tizio, persona fisica che esercita il controllo della società. Nella campagna 2020 si verifica una trasformazione societaria (fusione) a seguito della quale la società ALFA cessa totalmente la propria attività che confluisce nella società BETA nella quale Tizio assume una carica che comporta il controllo della società. In tal caso la società BETA può beneficiare del pagamento del premio giovane per i restanti anni del quinquennio decorrente dal 2018 e può accedere alla riserva nazionale come specificato nell'esempio 8.

ESEMPIO 10 bis

Riprendendo la casistica dell'esempio 10, qualora il controllo della società BETA non fosse assunto da Tizio, il pagamento del premio giovane non può essere continuato.

Con particolare riferimento agli esempi 8, 9, 10 e 10bis, se il soggetto (cedente) che beneficia del pagamento del premio giovane agricoltore cessa totalmente di svolgere l'attività agricola per farla confluire in altro soggetto giuridico (subentrante), quest'ultimo può continuare a beneficiare – per i restanti anni del quinquennio – del premio giovane agricoltore maturato dal soggetto cedente, in presenza del trasferimento dei titoli PAC.

Ai fini della corretta applicazione di tale casistica devono obbligatoriamente concorrere tutte le seguenti circostanze:

- Il soggetto cedente in capo al quale è stato riconosciuto il pagamento del premio giovane deve cessare del tutto la propria attività agricola e non presentare più domanda di aiuto;
- Il soggetto cedente in capo al quale è stato riconosciuto il pagamento del premio giovane deve esercitare il controllo sul soggetto subentrante (per le persone giuridiche);
- Il soggetto subentrante deve richiedere il pagamento del premio giovane agricoltore nella domanda unica quale continuazione del quinquennio iniziato dal soggetto cedente.